CAMERA DEI DEPUTATI

N. **6558-A**
N. **6557-A**

—

RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Presentata alla Presidenza il 3 dicembre 1999

(Relatori: **PASETTO** e **DI ROSA,** *per la maggioranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

(n. 6558)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 novembre 1999 (v. stampato Senato n. 4237)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002

(e Nota di variazioni 6558-*bis*)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 novembre 1999

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

(n. 6557)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 1999 (v. stampato Senato n. 4236)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 15 novembre 1999

INDICE

Relazione al disegno di legge di bilancio 2000-2002 n. 6558 *Pag.* 5

Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali » 25

Testo del disegno di legge n. 6558 » 31

Quadri generali riassuntivi » 69

TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE » 75

(modificate dalla Commissione)

TABELLA 1

Stato di previsione dell'entrata » 77

TABELLA 2

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » 78

TABELLA 3

Stato di previsione del Ministero delle finanze » 80

TABELLA 4

Stato di previsione del Ministero della giustizia » 81

TABELLA 5

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri » 83

TABELLA 7

Stato di previsione del Ministero dell'interno » 92

TABELLA 8

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici » 93

TABELLA 9

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione *Pag.* 95

TABELLA 11

Stato di previsione del Ministero della difesa » 97

TABELLA 12

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali ... » 100

TABELLA 14

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale . » 102

TABELLA 15

Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero » 103

TABELLA 16

Stato di previsione del Ministero della sanità » 105

TABELLA 17

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali » 107

Relazione al disegno di legge finanziaria 2000 n. 6557 » 109

Testo del disegno di legge n. 6557 » 143

Tabelle 1, 2 e 3 e prospetto di copertura » 251

Tabella A » 263

Tabella B » 269

Tabella C » 275

Tabella D » 295

Tabella E » 309

Tabella F » 313

Allegato n. 1 » 357

RELAZIONE

AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2000-2002
n. 6558

PAGINA BIANCA

ONOREVOLI COLLEGHI. – Premesso che il bilancio di previsione dello Stato costituisce l'autorizzazione giuridica all'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare successivo (1° gennaio – 31 dicembre) e, a norma di costituzione, esso è a legislazione vigente, conseguentemente non può introdurre nuove o maggiori spese né nuove entrate. Come in passato, il bilancio è redatto in termini di competenza e di cassa e viene, peraltro, presentato anche in versione triennale in forma più aggregata, vale a dire non per singoli capitoli, ma per titoli e categorie economiche.

Le novità introdotte dalla legge n. 208/1999.

L'applicazione della legge n. 208 del 1999 ha fatto sì che il ciclo di bilancio, le relative procedure e il disegno di legge del bilancio contengano quest'anno alcune novità formali e sostanziali che questa relazione intende sinteticamente illustrare.

Oltre all'ampliamento del contenuto proprio della legge Finanziaria e alla contestuale abolizione del « Collegato di sessione », le modifiche riguardanti il BLV possono riassumersi nelle seguenti.

Una prima novità riguarda la diversa impostazione del BLV 2000, susseguente alla revisione della classificazione economica delle spese, richiesta ai fini dell'adeguamento al sistema dei conti (SEC 95) che affianca la classificazione funzionale (funzioni-obiettivo e centri di responsabilità amministrativa) già presente nel bilancio 1999.

Altre innovazioni rilevanti si riferiscono al trasferimento di alcune voci – riferite a spese permanenti – dal bilancio a legislazione vigente alla tabella C della legge finanziaria (una diversa allocazione che consentirà un più adeguato controllo nel tempo e la necessaria visibilità dell'andamento della spesa) nonché al nuovo termine di presentazione del disegno di legge di bilancio annuale e triennale, entro il 30 settembre (precedentemente la scadenza era il 31 luglio) contestualmente al bilancio pluriennale programmatico, al disegno di legge finanziaria ed alla Relazione previsionale e programmatica, che resta il principale documento conoscitivo ai fini dell'illustrazione analitica della manovra di finanza pubblica e di bilancio.

Nei prossimi anni si potrà verificare l'efficacia dell'insieme di queste novità ma non è escluso che si possa manifestare l'esigenza di eventuali perfezionamenti successivi.

Il riferimento al « bilancio sintetico » e ad alcuni elementi conoscitivi ne sono un esempio. Si ricorda, infatti, che contestualmente alla decisione di differire al 30 settembre il termine per la presentazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente è stato richiesto al Governo, mediante appositi ordini del giorno, dal Governo stesso accolti, di trasmettere, entro il 15 luglio di ciascun anno, a scopo esclusivamente informativo, una nota contenente uno schema sintetico di bilancio. La nota avrebbe dovuto esporre, in modo commentato, le previsioni relative ai principali comparti di spesa e d'entrata, evidenziando peraltro la suddivisione delle spese per Regione e gli stanziamenti destinati alle aree depresse.

Questo schema sintetico e commentato di bilancio avrebbe dovuto costituire lo strumento di base per mettere a disposizione del Parlamento un chiarimento politicamente rilevante sulle scelte sottostanti alle previsioni contabili, un'informazione sugli andamenti delle entrate e delle spese tempestiva e ricorrente (in coincidenza con le fasi principali del ciclo di bilancio).

Il bilancio sintetico richiesto con gli ordini del giorno sopra richiamati non è stato tuttavia trasmesso, neppure successivamente al termine del 15 luglio; in particolare non è stata formulata la struttura definitiva di tale bilancio e non sono stati forniti i dati relativi alle previsioni a legislazione vigente per il 2000. Il Governo ha tuttavia assicurato che esso sarà presentato quanto prima non appena terminate le elaborazioni tecniche necessarie.

Per quanto concerne invece gli altri elementi conoscitivi, sui quali già la Relazione Generale della V Commissione al disegno di legge di bilancio 1999 si era soffermata, va dato atto che per la prima volta sono presenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 94 del 1997, appositi allegati a ciascuno stato di previsione recanti l'indicazione delle risorse, ripartite per unità previsionale di base, destinate alle singole Regioni per le sole spese in conto capitale, anche se la legge n. 94 prevedeva l'esposizione anche delle spese in conto corrente.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2000 non sono invece presenti alcuni elementi conoscitivi che pure erano previsti dalla legge n. 94 del 1997.

In particolare:

l'articolo 1, comma 3, della legge n. 94 del 1997 stabilisce che in apposito allegato a ciascuno stato di previsione siano esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle aree depresse del territorio nazionale, alle aree svantaggiate e alle aree montane, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti;

l'articolo 1, comma 2, della legge n. 94 del 1997 prevede, relativamente alle spese di investimento, che ciascuna unità previsionale di base rechi l'« enucleazione delle spese destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea ».

Tale disaggregazione delle informazioni sarebbe stata invece importante per poter valutare la coerenza del quadro finanziario che emerge dal bilancio con quello a suo tempo previsto dal DPEF.

A tal proposito si ricorda, infatti, che il DPEF, con riferimento alle aree depresse e al piano finanziario necessario alla realizzazione del Programma di Sviluppo del Mezzogiorno, indicava lo scenario programmatico di cassa delle spese in conto capitale della P.A., secondo previsioni programmatiche che venivano articolate in quattro voci:

I. risorse ordinarie;

II. risorse specificamente destinate alle aree depresse;

III. risorse provenienti dal bilancio comunitario;

IV. risorse nazionali di cofinanziamento.

Le risorse così ripartite erano ulteriormente da articolare sia per la quota complessiva destinata all'Italia, sia per quella per il Mezzogiorno.

La costruzione di questo quadro, basato su alcune ipotesi descritte nel DPEF, tuttavia non ha un riscontro immediato nei documenti contabili a disposizione del Parlamento, in quanto si tratta di proiezioni a prezzi correnti (sulla base di una stima provvisoria delle indicizzazioni) di risorse in parte già stanziate nel bilancio a legislazione vigente o previste dalla legge Finanziaria 2000, in parte derivanti da ulteriori stanziamenti che dovranno essere approvati in occasione di future manovre e, in parte, derivanti dai fondi strutturali.

In aree del Paese dove la dissocupazione arriva a tassi del 22 per cento, con redditi pro capite più bassi del 45 per cento rispetto al resto d'Italia, un'informativa di tal genere sarebbe stata utile peraltro come piena assunzione delle proprie responsabilità e come segnale per impedire al dualismo geografico di accentuarsi ulteriormente.

La nuova classificazione economica delle spese.

Sotto il profilo della classificazione delle spese, la principale novità presente nel bilancio 2000 riguarda la revisione degli oggetti dei capitoli di spesa secondo il loro contenuto economico.

Per la riclassificazione delle spese correnti i cambiamenti sono:

le spese di personale in cui sono evidenziate, all'interno dei redditi da lavoro dipendente, le diverse componenti del costo del lavoro;

la nuova previsione di spesa per consumi intermedi (ex acquisti di beni e servizi);

le voci che implicano trasferimenti: sono definiti in maniera univoca quelli che rimangono nell'ambito del settore della P.A., destinati a consolidarsi, senza incidere sul saldo finale del conto e quelli che invece sono diretti all'esterno (famiglie, istituzioni sociali e imprese) e che rappresentano una spesa finale;

i trasferimenti agli enti previdenziali nei quali, seguendo quanto indicato dal Parlamento in sede di approvazione delle Nota di aggiornamento sul DPEF, sono ora incluse le anticipazioni di bilancio destinate alla copertura del fabbisogno degli enti (in precedenza classificate come regolazioni contabili);

i trasferimenti correnti alle imprese per i quali si individua il tipo di costo che viene alleggerito dal contributo, piuttosto che l'impresa destinataria.

Per la riclassificazione delle spese in conto capitale:

per le spese di investimento si individuano le caratteristiche del bene acquistato (mobili, macchinari, attrezzature), invece dei settori cui è destinato;

i contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche non considerano le spese per il rimborso delle rate ammortamento dei mutui contratti dalle regioni e dagli enti locali con la Cassa DDPP;

i contributi agli investimenti delle imprese sono al netto dei contributi in conto interesse, confluiti nei trasferimenti alle imprese di parte corrente.

Per un esame più approfondito sulla nuova classificazione economica delle spese secondo i criteri di contabilità nazionale si rimanda all'esposizione presente nell'Allegato 1 alla Relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio (A.S. 4237).

La classificazione economica delle entrate.

Per quanto riguarda la classificazione economica delle entrate, la principale differenza rispetto ai dati contenuti nel bilancio assestato 1999, riguarda alcune voci relative a indennità, interessi di mora e sanzioni che sono ora considerate tra le entrate extratributarie e non tra quelle tributarie.

In vista tuttavia di una più profonda revisione delle poste di entrata, viene *proposta* – a titolo meramente esemplificativo – *una nuova classificazione economica delle entrate* complessive, sino alle categorie di terzo livello, riferita al bilancio a legislazione vigente per il 2000.

È augurabile che lo sforzo compiuto per la riclassificazione delle spese sia effettuato quanto prima anche per le entrate in modo che il Parlamento possa avere una struttura classificatoria completa e più articolata.

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2000.

Il complesso lavoro di riclassificazione, non ancora ultimato, che ha caratterizzato l'impostazione del BLV 2000 sconta, inevitabilmente, una disomogeneità di dati tra il 1999 e il 2000, che non consente un confronto su basi omogenee tra i dati assestati relativi all'esercizio in corso e le

previsioni per il prossimo esercizio finanziario.

Il processo di ristrutturazione in atto è radicale, con rilevanti riflessi contabili ma, una volta completato, consentirà di percepire, già nella fase preventiva, la modalità con cui i flussi di finanza pubblica e quelli relativi allo Stato vanno ad interagire e ad impattare con quelli macroeconomici nazionali ed europei.

Già da subito si può comunque dire che il bilancio 2000 a legislazione vigente concorre a:

assicurare la compatibilità della cassa al fabbisogno del settore statale;

attenuare lo scarto tra gestione di competenza e di cassa;

adeguare il Fondo sanitario nazionale per avvicinarlo alle effettive esigenze;

incorporare i trasferimenti per il pareggio di fabbisogni di cassa degli enti previdenziali quali regolazione delle anticipazioni di tesoreria;

ridurre tendenzialmente le giacenze di tesoreria;

finanziare le maggiori spese della manovra con un miglioramento del risparmio pubblico rinveniente dal bilancio a legislazione vigente, per un importo effettivo di 13.000 miliardi.

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2000 a legislazione vigente evidenzia:

BLV 2000

(al netto delle regolazioni contabili e debitorie – valori in miliardi)

	Competenza	**Cassa**
(1) Entrate finali *(di cui entrate tributarie)*:	639.127 *(591.808)*	606.345 *(574.402)*
(2) Spese finali	704.617	680.714
(3=1-2) **Saldo netto da finanziare**	**-65.490**	**-74.369**

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2000, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, conclude con entrate finali per 639.100 miliardi e spese finali per 704.600 miliardi.

Il saldo netto da finanziare si colloca intorno ai 65.500 miliardi, con un avanzo primario dell'ordine di 83.600 miliardi e un risparmio pubblico positivo dell'ordine di 13.150 miliardi. Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, il saldo netto da finanziare risulta di 74.400 miliardi e l'avanzo primario di 74.500 miliardi.

Il confronto tra le previsioni del BLV 2000 e le previsioni assestate 1999.

La seguente Tavola evidenzia il confronto tra le previsioni del BLV 2000 e le previsioni assestate 1999. Il confronto peraltro non è omogeneo, in quanto i dati relativi al 2000 sono stati riclassificati in base al SEC 95.

Bilancio di competenza

Confronto tra le previsioni del BLV 2000 e le previsioni assestate 1999

(al netto delle regolazioni contabili, debitorie, dei rimborsi IVA – valori in miliardi di lire)

	Bilancio 1999		*Variazioni BLV 2000 su 1999 Ass.*	**BLV 2000**
	Legge di bilancio	**Bilancio assestato**		
Entrate finali *di cui*	**616.770,3**	**628.679,4**	***10.447,8***	**639.127,1**
Tributarie**	589.824	592.816	*-1.008*	591.808
Extra tributarie**	25.576,6	34.493,5	*11.339,4*	45.382,9
Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali	1.369,7	1.369,9	*116,4*	1.486,3
Spese finali *di cui*	**705.932,5**	**711.961,7**	***-7.344,5***	**704.617,3**
Spese Correnti al netto interessi *	467.090,4	474.725	*678*	475.403
Interessi*	157.000	154.502	*-5.415*	149.087
Totale Spese correnti	624.090	629.227	*-4.737*	624.490
Spese conto capitale	81.842,2	82.735,1	*-2.608,2*	80.126,9
Rimborso prestiti	264.897	372.186	*-128.504*	243.682
Spese Complessive	970.829,5	1.084.147,7	*-135.848,5*	948.299,3
Risparmio pubblico	-8.690	-1.917	*15.068*	13.151
Saldo netto da finanziare	**-89.163**	**-83.282**	***17.792***	**-65.490**
Avanzo primario	67.837	71.220	*12.377*	83.597
Ricorso al mercato	354.060	455.468	*-146.296*	309.172

* È da notare, con riguardo alle spese correnti al netto degli interessi, che gli importi includono i trasferimenti a pareggio dei fabbisogni degli enti previdenziali (25.000 miliardi nel 1999 e 30.000 miliardi nel 2000), in precedenza classificati tra le regolazioni debitorie, e non incluse quindi nei saldi.

**In questa Tavola, tratta dal DDL, il confronto 1999-2000 non è omogeneo perché i dati assestati '99 non sono riclassificati riconducendo tra le entrate extra-tributarie le somme relative a interessi e sanzioni.

Le entrate

Le nuove previsioni per entrate finali per il 2000 - pari a 639.127 miliardi, di cui 591.808 relative al comparto tributario - sono poste a raffronto con quelle assestate 1999 riclassificate in termini omogenei, considerando quindi tra le entrate extra-tributarie e non tra quelle tributarie le poste relative a indennità, interessi di mora e sanzioni.

Per effetto di tali riclassificazioni le entrate tributarie 1999 si riducono, passando da 592.816 miliardi a 574.517 miliardi e quelle extra-tributarie aumentano da 34.493 miliardi a 52.793 miliardi.

Dalla nota illustrativa del disegno di legge emerge una variazione positiva pari a miliardi 10.447 conseguente ad un'espansione delle entrate tributarie per miliardi 17.291, compensate in parte dalla flessione degli introiti non tributari di miliardi 6.844. Tale dinamica del gettito sarebbe principalmente dovuta ad una serie di motivi:

a) per le entrate tributarie:

la soppressa imposta sul patrimonio netto delle imprese (- miliardi 388 circa);

la quota del gettito dell'IRAP, a compensazione della perdita di gettito per la soppressa imposta sul patrimonio netto delle imprese (- miliardi 6.763);

fattori legislativi sopravvenuti; in particolare, la legge- finanziaria 1999 e il provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica 1999-2000, la legge 13 maggio 1999, n. 133, il decreto legislativo 15 dicembre 1997 h. 446 (- miliardi 9.869);

gli altri cespiti del comparto tributario, la cui evoluzione registra un aumento dell'ordine dei 34.311 miliardi (+ 6,2 per cento), secondo il Governo « sostanzialmente in linea con la crescita prevista per il prodotto interno lordo »;

b) per le altre entrate non tributarie:

le retrocessioni di interessi, nonché gli introiti relativi ad eventuali interventi nella gestione del debito (- miliardi 2.100).

BILANCIO DELLO STATO - ENTRATE FINALI 1999-2000

Analisi delle principali variazioni

(in miliardi di lire)

	Differenze 2000 – 1999
ENTRATE TRIBUTARIE	**17.291**
di cui	
a) imposta sul patrimonio netto delle imprese	- 388
b) quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive	- 6.763
c) evoluzione tendenziale delle restanti entrate tributarie	24.442
di cui:	
- *fattori* legislativi	- 9.869
- *evoluzione tendenziale* del gettito	34.311
- *(tasso di variazione percentuale)*	*(6,2)*
ALTRE ENTRATE	**- 6.844**
di cui	
- *retrocessioni di interessi, nonché introiti relativi ad eventuali interventi sulla gestione del debito*	- 2.100
TOTALE ENTRATE FINALI	**10.447**

Fonte : disegno di legge BLV 2000

È da tenere conto, tuttavia, quanto ripetutamente affermato dal Ministro delle Finanze, non da ultimo anche nell'audizione alla Camera del 17 novembre '99, circa l'evoluzione del gettito nell'anno in corso che dovrebbe risultare a consuntivo più elevato rispetto alle previsioni assestate.

Secondo il Ministro Visco, infatti, « nel periodo gennaio-settembre 1999 gli incassi erariali sono ammontati a circa 385.700 miliardi, a fronte dei 358.000 miliardi realizzati nel corrispondente periodo dello scorso anno, evidenziando una crescita di circa 7,7 punti percentuali (circa 27 mila miliardi in termini assoluti).

Tuttavia, ciò che rileva, per apprezzare l'andamento in atto, è il confronto rispetto alle previsioni '99. Al riguardo si rammenta che gli incassi erariali previsti nel Dpef per l'anno in corso ammontano a 558.800 miliardi circa, a fronte dei circa 529.100 miliardi conseguiti nel 1998. Nelle attese, coerenti con i saldi obiettivo prefissati, si sconta pertanto una crescita del gettito erariale di circa 5,6 punti percentuali, corrispondente in termini assoluti a circa 29.700. Ne deriva che sulla base dei risultati conseguiti nei primi nove mesi dell'anno, il gettito tributario presenta un tasso di crescita superiore a quello previsto su base annua, dal momento che l'incremento registrato dagli incassi realizzati nel periodo gennaio-settembre è superiore di 2,1 punti percentuali a quello delle previsioni per l'intero anno. Tale differenziale

applicato agli incassi realizzati nei primi nove mesi del 1998, fornisce un'indicazione delle maggiori entrate tributarie che si stanno ottenendo rispetto all'ammontare previsto: in termini assoluti sono circa 7.500 miliardi (sempre riferiti al periodo gennaio-settembre).

Tale importo, rapportato su base annua, spiega d'altra parte la variazione introdotta nelle previsioni tendenziali degli incassi tributari relativi al prossimo triennio apportata con la revisione del Dpef del settembre 1999 ».

Sempre secondo il Ministro Visco « considerando le dinamiche della congiuntura economica, pressoché in linea con le attese, il buon andamento delle imposte sul reddito e dell'Iva non può che essere imputato ad un fenomeno di emersione di base imponibile, fenomeno indotto dagli interventi introdotti con la riforma attuata nel 1997. È evidente che tali risultati sono da considerarsi strutturali e non occasionali, così come, peraltro, è da considerarsi permanente l'incremento degli introiti acquisiti con il Lotto, in ragione delle innovazioni introdotte nelle modalità di gioco e nella sua distribuzione commerciale, fattori che hanno consentito un recupero di entrate a danno delle scommesse clandestine.

In sostanza, sembra abbastanza evidente che nel '99 – in maniera forse più netta di quanto già era accaduto nei due anni precedenti – si è ottenuto un significativo recupero di base imponibile« .

Le spese di parte corrente

Sempre dalla nota illustrativa del disegno di legge di bilancio si evince che le spese relative ai redditi da lavoro dipendente nelle nuove previsioni, nel complesso si attestano sul livello di 128.562 miliardi, laddove la nuova previsione di spesa per i consumi intermedi (ex acquisto di beni e servizi) è di 26.177 miliardi.

La previsione 2000 per i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche sono pari a 234.515 miliardi mentre quelle per i trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private sono pari a 6.524 miliardi. I trasferimenti correnti alle imprese, la cui previsione ammonta a miliardi 13.304, comprendono rispetto alla vecchia classificazione anche i contributi in conto interessi provenienti dai trasferimenti alle imprese.

I trasferimenti correnti all'estero, infine, presentano una previsione per l'anno 2000 pari a 2.081 miliardi e sono al netto delle partite relative all'Unione europea sostanzialmente coincidenti con quelli della vecchia classificazione. Le poste correttive e compensativi delle entrate si attestano in miliardi 22.522; esse risultano al netto delle risorse proprie CEE, che nella nuova classificazione economica costituiscono una nuova categoria con una previsione di 22.850 miliardi.

Gli oneri per interessi passivi e redditi da capitale ammontano a miliardi 149.087; tale partita comprende per effetto della nuova classificazione la quota per interessi dei mutui contratti da regioni ed enti locali con la Cassa depositi e prestiti, con onere a totale carico dello Stato.

Le spese per ammortamento presentano una previsione pari a miliardi 1.420, mentre le altre uscite di parte corrente registrano un importo pari a miliardi 9.828, e riguardano i fondi da ripartire.

Le spese in conto capitale

Le aspettative per il 2000 inerenti le spese di competenza degli investimenti fissi lordi si attestano a miliardi 9.152 tali da comprendere anche le spese per l'acquisto di mobili, macchinari e attrezzature provenienti dall'acquisto di beni e servizi così come intesi nell'attuale classificazione. I contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, con una previsione pari a miliardi 30.790, non considerano le spese per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da regioni ed enti locali con la Cassa depositi e prestiti, la cui quota interessi è riclassificata negli interessi passivi, mentre la quota capitale è confluita nel rimborso di passività finanziarie.

Per quanto concerne i contributi agli investimenti ad imprese le previsioni ammontano a miliardi 15.634 al netto dei contributi in conto interessi, confluiti, come già precedentemente detto, nei trasferimenti alle imprese di parte corrente. I contributi agli investimenti a famiglie e a istituzioni sociali private e all'estero sono sostanzialmente corrispondenti alla vecchia classificazione e presentano una previsione pari rispettivamente a miliardi 194 e a miliardi 324.

Le acquisizioni per attività finanziarie la cui previsione è pari a miliardi 8.313 restano immutate rispetto alle precedenti classificazioni per partite finanziarie.

Gli effetti della manovra presentata dal Governo sul saldo netto da finanziare del bilancio di competenza dello Stato.

Rispetto ai saldi di bilancio, gli obiettivi previsti dalle risoluzioni di approvazione della Nota di aggiornamento del DPEF sono confermati dalla manovra di finanza pubblica proposta dal Governo.

In particolare il saldo netto da finanziare, al netto della regolazione dei debiti pregressi e dei rimborsi I.V.A., come determinato dal bilancio di previsione per il 2000 integrato con il disegno di legge finanziaria, risulta pari a 78.922 miliardi. Il risparmio pubblico (positivo) assume un valore di 6.962 miliardi e il ricorso al mercato finanziario risulta pari a 322.606 miliardi.

Tali valori evidenziano un miglioramento rispetto ai saldi relativi alle previsioni dell'assestamento di bilancio per il 1999, che quantificavano il saldo netto da finanziare in 83.282 miliardi e il ricorso al mercato in 455.468 miliardi.

È da rilevare che i valori del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, come risultano dalla manovra per il 2000, sono inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 1 comma 1 del disegno di legge finanziaria, che indica i limiti massimi di tali saldi, fissandoli rispettivamente in 79.500 miliardi e in 350.800 miliardi.

Per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, fermo restando il limite massimo del SNF e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, i saldi iscritti in bilancio migliorano per 378 miliardi.

Gli effetti delle modifiche introdotte dal Senato.

Per effetto delle modifiche introdotte al Senato, sia direttamente con emendamenti al bilancio, sia indirettamente attraverso emendamenti alla finanziaria, le voci principali di bilancio risultano così modificate:

BLV 2000 INTEGRATO DAL DDL FINANZIARIA (A.C. 6557)

(al netto delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA)

(competenza - miliardi di lire)

	BLV 2000	BLV 2000 integrato con finanziaria (A.S.4236)	*Effetti delle modifiche Senato*	BLV 2000 integrato + modifiche Senato (A.C. 6557)
Entrate finali *di cui*	**639.127**	**641.711**	***-6.663,5***	**635.047,6**
Tributarie	591.808	592.040	*-6.771,5*	585.268,5
Extra tributarie	45.383	45.685	*108*	45.792,9
Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali	1.486	3.986	-	3.986,3
Spese finali *di cui*	**704.617**	**720.632**	*-7.041*	**713.591,6**
Spese Correnti al netto interessi	475.403	483.676	*-7.044*	476.632,1
Interessi*	149.087	147.087	-	147.087
Totale Spese correnti	624.490	630.763	*-7.044*	623.719
Spese conto capitale	80.127	89.869	*3*	89.873
Rimborso prestiti	243.682	243.682	-	243.682
Spese Complessive	948.299	964.315	*-7.041*	957.274
Risparmio pubblico	-13.151	6.962	*381*	7.342
Saldo netto da finanziare	**-65.490**	**-78.922**	*378*	**-78.544**
Avanzo primario	83.597	68.165	*378*	68.543
Ricorso al mercato	309.172	322.604	*-378*	322.226

* La riduzione di 2.000 miliardi della spesa per interessi è dovuta agli effetti della manovra sulla gestione del debito pubblico contenuta nel d.d.l. finanziaria.

Gli sgravi fiscali.

Tra le principali novità al disegno di legge finanziaria introdotte dal Senato, che hanno determinato una rilevante modifica degli stanziamenti iscritti in bilancio, si ricordano le minori entrate (stimate inizialmente in misura oari a 6.814 miliardi per il 2000, 8.427 miliardi per il 2001 e 8.825 miliardi per il 2002) derivanti dagli

sgravi fiscali oggetto di specifici emendamenti presentati dal Governo durante l'iter al Senato. In seguito all'approvazione degli stessi, è stato ridotto di pari importo l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero delle finanze.

È da rilevare peraltro che la quantificazione delle minori entrate è stata rivista « verso il basso » dal Governo, per 2.535 miliardi nel 2001 e per 235 miliardi nel 2002. Un'ulteriore riduzione per 133 miliardi, conseguente alla quantificazione degli effetti di una modifica all'imposta da bollo, ha riguardato il 2000.

Durante l'esame alla Camera, in Commissione Bilancio, è stato quindi approvato un emendamento « tecnico » del Governo che, sulla base delle nuove stime, ha reintegrato le entrate iscritte in bilancio. Conseguentemente sono stati adeguati (con un separato emendamento) gli importi dell'accantonamento del Ministero delle finanze nella Tabella A del disegno di legge finanziaria. Nel prosieguo dell'iter in Commissione queste risorse sono state utilizzate per la copertura di ulteriori agevolazioni fiscali.

La riduzione degli oneri sociali e la tutela della maternità.

Per il loro notevole significato politico si menzionano inoltre gli emendamenti relativi alla riduzione degli oneri dei mutui erogati a favore degli Enti Locali dalla Cassa Depositi e Prestiti, quello relativo alla riduzione degli oneri sociali e alla tutela della maternità che ha visto aumentare lo stanziamento per l'anno 2000 da 92 miliardi a 186 e a 188 miliardi a decorrere dal 2001 (anziché 186).

Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dalla V Commissione del Senato

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato alcuni emendamenti al disegno di legge di bilancio che hanno stabilito:

1) una diversa allocazione di risorse, per un totale di 177 miliardi, all'interno del Ministero della difesa con un aumento delle disponibilità per l'Aeronautica e la contestuale pari riduzione di spesa per la Marina e l'Esercito;

2) la conferma anche per il prossimo anno scolastico dell'erogazione gratuita dei libri di testo per la scuola dell'obbligo, reperendo 100 miliardi che si aggiungono ad altrettanti già previsti nel disegno di legge finanziaria;

3) il reperimento di 90 miliardi per il pagamento delle spese di mensa ai docenti aventi diritto, in relazione all'applicazione dell'articolo 46 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1998-2001 del comparto scuola e dell'articolo 39 del CCNL del 31 agosto 1999;

4) una migliore collocazione della spesa riguardante le convenzioni stipulate con le agenzie di stampa e d'informazione;

5) l'erogazione di 800 milioni al Club Alpino Italiano, destinata al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

6) una diversa allocazione delle risorse (163 miliardi) già previste nella Tabella 18, Ministero dell'ambiente, per renderle immediatamente spendibili per la difesa del suolo

Nel corso dell'esame in Assemblea non sono stati approvati specifici emendamenti al disegno di legge di bilancio.

Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dalla Commissione Bilancio della Camera

Oltre all'emendamento, già ricordato, allo stato di previsione delle entrate che ha reintegrato i pertinenti capitoli di bilancio in seguito alle nuove stime degli effetti degli sgravi fiscali (133 miliardi per il 2000, 2.535 miliardi per il 2001 e 235 miliardi per il 2002), la V Commissione ha approvato diversi emendamenti presentati dal

Governo e dalle competenti Commissioni parlamentari di merito.

Sono stati invece respinti ai fini di consentire un più approfondito esame in Assemblea gli emendamenti presentati dai gruppi o da singoli parlamentari.

Per quanto riguarda l'articolato, è stata inserita all'articolo 2 una disposizione che autorizza il Ministro del Tesoro a trasferire al titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle varie amministrazioni le somme iscritte all'UPB « rimborsi anticipati o ristrutturazioni di passività » dello stato di previsione del Tesoro, in relazione alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui.

È stato inoltre approvato un emendamento all'articolo 19, secondo cui le entrate connesse al rimborso dei mutui concessi dal Fondo IMI per la ricerca applicata sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: è stata infatti attribuita a questo dicastero (decreto legislativo n. 297 del 1999) la gestione delle attività in precedenza svolte dall'Istituto mobiliare italiano.

Per quanto riguarda le tabelle, si rileva che numerosi emendamenti hanno utilizzato le disponibilità del Fondo di riserva del Ministero del tesoro (UPB. 7.1.3.1, cap. 4350) per compensare incrementi alla dotazione di varie unità previsionali di base.

In particolare allo stato di previsione del Ministero della difesa sono state apportate variazioni in relazione alle esigenze operative dell'apparato militare, che hanno incrementato le risorse per attrezzature e impianti degli armamenti navali (UPB 10.2.1.2: +198 miliardi), degli armamenti aeronautici (UPB 11.2.1.2: +1.193 miliardi) e degli armamenti terrestri (UPB 26.2.1.2: +245 miliardi), con riduzione delle risorse per ammodernamento e rinnovamento degli armamenti navali (UPB 10.1.1.4: -146 miliardi), degli armamenti aeronautici (UPB 11.1.1.3: -1.112 miliardi) e degli armamenti terrestri (UPB 26.1.1.3: -187 miliardi). Ulteriori variazioni tra i diversi centri di responsabilità dello stato di previsione della difesa sono state determinate dall'approvazione dell'emendamento della Commissione difesa che ha destinato 56 miliardi per l'ammodernamento e rinnovamento delle telecomunicazioni e tecnologie avanzate, 10 miliardi per gli armamenti navali, 3 miliardi per gli armamenti aeronautici e 5 miliardi al Commissariato.

Sono state poi aumentate le risorse destinate alle forze di polizia: 15 miliardi per i trasferimenti di sede del personale della Polizia di stato, 5 miliardi per i trasferimenti di sede del personale dell'Arma dei Carabinieri, e 5 miliardi in favore della Polizia penitenziaria relativamente alle indennità e i rimborsi spese. Rispondendo a una richiesta avanzata da molti gruppi sono stati incrementati di 35 miliardi (rispetto ai 25 miliardi inizialmente previsti dal Governo) le risorse per gli straordinari delle forze di polizia. Un emendamento della I Commissione destina ulteriori 5 miliardi alle pubblica sicurezza.

Un'ulteriore variazione in aumento per 8,25 miliardi ha interessato lo stato di previsione del Ministero dell'interno per far fronte alle spese derivanti dall'istituzione della tessera elettorale, utilizzando le risorse allocate al Fondo per le spese elettorali presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro (UPB 7.1.3.2).

Variazioni per oltre 2 miliardi all'interno dello stato di previsione del Ministero del tesoro si sono rese necessarie in relazione alla nuova organizzazione del Ministero.

Per quanto riguarda il Ministero dei lavori pubblici circa 50 miliardi sono stati spostati dalle spese per funzionamento (UPB 2.1.1.0) alle spese per gli interventi di sicurezza stradale (UPB 2.2.1.3), mentre 350 milioni sono stati destinati al funzionamento della Commissione per Reggio Calabria e 5 miliardi per le esigenze connesse alla nomina degli *advisors* per la scelta del progetto concernente lo stretto di Messina.

Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole è stato incrementata di 1,5 miliardi la dotazione dell'UPB 3.2.1.5 Zootecnia, prevedendo anche una

diversa denominazione del capitolo 7721 (contributi ad enti zootenici) al fine di ricomprendervi anche l'apicoltura, cui è destinato l'incremento di risorse.

La dotazione dello stato di previsione del Ministero per il commercio con l'estero è stata incrementata di 2,5 miliardi per esigenze di funzionamento.

La dotazione dello stato di previsione del Ministero della sanità è stata incrementata per 100 miliardi per far fronte alle spese dell'amministrazione, tra le quali l'assistenza sanitaria in favore degli stranieri in Italia e il rimborso delle spese sanitarie degli italiani all'estero.

La Commissione bilancio ha approvato un emendamento proposto dalla III Commissione Esteri che ha modificato la struttura dello stato di previsione del Ministero degli esteri, senza peraltro mutarne gli importi complessivi, in attuazione della riforma della struttura del Ministero degli affari esteri, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n.267 dell'11 maggio 1999 e dal successivo Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999, che con l'introduzione delle nuove Direzioni generali geografiche ha comportato l'incremento da otto a venti, dei centri di responsabilità. Poiché il regolamento del 10 settembre 1999, modificativo della struttura del Ministero degli affari esteri, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 13 ottobre 1999, non si è potuto effettuare le variazioni allo stato di previsione durante l'esame al Senato e quindi riportarne gli effetti in sede di I Nota di variazioni. Il Governo avrebbe potuto limitarsi a presentare una c.d. Nota di variazioni « tecnica », ma ha preferito ricorrere alla forma dell'emendamento ritenendo che esso rappresenti un atto di correttezza nei confronti del Parlamento. È stato quindi approvato un emendamento governativo che ha incrementato le dotazioni di varie unità previsionali di base degli Esteri, per complessivi 3 miliardi, utilizzando le disponibilità del Fondo di riserva del Ministero del tesoro.

Lo stato di previsione del Ministero delle finanze è stato interessato da variazioni di 67,4 miliardi relativi all'edilizia di servizio che sono passati dal centro di responsabilità « Entrate » al centro di responsabilità « Territorio » destinati a sede degli uffici unici.

Modifiche compensative all'interno dello stato di previsione del Ministero dei trasporti ha determinato l'istituzione di due nuove Unità previsionali di base relative all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), dotate di 27 miliardi in conto corrente e di 129 miliardi in conto capitale.

Allo stato di previsione del Ministero del lavoro 20 miliardi relativi alle « pari opportunità » sono stati spostati dal centro di responsabilità « Rapporti di lavoro » al centro di responsabilità « Impiego » per una migliore imputazione degli oneri previsti dall'articolo 47 della legge n. 144/1999.

Allo stato di previsione del Ministero delle finanze un emendamento governativo ha aumentato le risorse destinate allo sviluppo e funzionamento del totalizzatore per le scommesse (5,5 miliardi) e al funzionamento del sistema informatico relativamente all'acquisizione informatica dei documenti di versamento delle tasse automobilistiche (2,3 miliardi). Ulteriori variazioni per 3 miliardi interessano il Dipartimento delle entrate a seguito di un emendamento della VI Commissione.

Relativamente allo stato di previsione del Ministero della giustizia le spese per il funzionamento del centro di responsabilità « Organizzazione giudiziaria » sono state incrementate di 9,5 miliardi, compensate da riduzioni all'interno dello stato di previsione.

Un emendamento della VIII Commissione ambiente ha destinato circa 10 miliardi alla difesa del suolo, reperendoli nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Un emendamento della X Commissione ha spostato 400 milioni all'interno dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Recependo un emendamento della Commissione cultura, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei beni e attività culturali, 1,7 miliardi sono stati

assegnati agli archivi statali e 400 milioni al patrimonio culturale statale.

Infine sono stati approvate variazioni che si rendevano necessarie per pervenire al riallineamento determinato dalla classificazione economica SEC 95, con lo spostamento di risorse dalla parte corrente al conto capitale o viceversa, determinando la soppressione da una parte e la corrispondente istituzione dall'altra parte di unità previsionali di base (e relativi capitoli). Tali operazioni hanno interessato lo stato di previsione del Ministero dei trasporti relativamente alle imprese navalmeccaniche e armatoriali (da UPB 4.2.1.2 a UPB 4.1.2.10), lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole in relazione alla « Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario » (da UPB 3.2.1.3 a UPB 3.1.2.5, e da UPB 4.2.1.1 a UPB 4.1.2.3) e la « Zootecnia (da UPB 3.2.1.5 a UPB 3.1.2.6) e lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (da UPB 4.2.1.2 a UPB 4.1.2.3).

Il bilancio pluriennale 2000-2002

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 468/1978 e successive modificazioni, con apposito articolo del disegno di legge di bilancio viene approvato il bilancio pluriennale di previsione.

Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza, considera un arco di tempo di tre anni e viene aggiornato annualmente; è composto da due sezioni, indicate rispettivamente come *bilancio pluriennale a legislazione vigente* e *bilancio pluriennale programmatico*. Per entrambe le sezioni, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 208/1999, il termine di presentazione è fissato al 30 settembre.

Il bilancio pluriennale a legislazione vigente viene presentato, in una prima versione, sulla base della proiezione, per gli anni 2001 e 2002, delle previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente (Tabella 15 e quadro riassuntivo, sezione C del ddl A.S. 4237). Successivamente, dopo l'approvazione della legge finanziaria, tale versione sarà integrata con le variazioni conseguenti alle misure previste dalla legge finanziaria medesima.

Nel quadro riassuntivo si evidenzia (al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi I.V.A.) un andamento crescente delle entrate finali (da 639.127 miliardi nel 2000 a 654.729 miliardi nel 2001 e a 680.610 miliardi nel 2002), mentre le spese finali, dopo un leggero aumento nel 2001 (da 704.617 miliardi a 705.862), dovrebbero registrare una flessione nel 2002 (689.523 miliardi).

In corrispondenza con l'andamento delle entrate e delle spese, anche i saldi dovrebbero registrare una tendenza al miglioramento: in particolare il saldo netto da finanziare dovrebbe ridursi da 65.490 miliardi nel 2000 a 51.133 miliardi nel 2001 e a 8.912 miliardi nel 2002, mentre l'avanzo primario dovrebbe aumentare da 83.597 miliardi nel 2000 a 90.419 miliardi nel 2001 e a 131.138 miliardi nel 2002.

Il bilancio pluriennale a legislazione vigente, integrato con le variazioni derivanti dalla legge finanziaria, come modificata durante l'iter parlamentare al Senato e alla Camera, e al lordo delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, sarà formalizzato solo successivamente alla approvazione di quest'ultima, per essere inserito nella legge di bilancio.

Il bilancio pluriennale programmatico espone in termini finanziari gli obiettivi fissati nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2000-2003. In esso si tiene conto non solo degli effetti della legge finanziaria per il 2000, ma anche delle ulteriori manovre di finanza pubblica relative al 2001 e al 2002, necessarie per la realizzazione del quadro di finanza pubblica delineato nel DPEF.

Rispetto al bilancio pluriennale a legislazione vigente, come sarà modificato a seguito dell'approvazione della legge finanziaria per il 2000, il bilancio pluriennale programmatico prevede:

- per le entrate finali, una diminuzione nel 2001 (da 650.308 miliardi a 648.200) e

un aumento nel 2002 (da 674.494 miliardi a 677.800);

- per le spese finali, una diminuzione nel 2001 (da 721.797 miliardi a 716.500) e un aumento nel 2002 (da 714.704 miliardi a 729.600).

Il saldo netto da finanziare risultante dalla versione programmatica nel 2001 è inferiore a quello risultante dalla versione a legislazione vigente di circa 3.189 miliardi (passa da 71.489 miliardi a 68.300) e nel 2002 è superiore di circa 389 miliardi (da 40.211 miliardi a 40.600).

L'avanzo primario nel 2001 è superiore di circa 4.737 miliardi (da 68.163 miliardi a 72.900) e nel 2002 è inferiore di circa 9.640 miliardi (da 98.040 miliardi a 88.400).

Riguardo all'anno 2000 le previsioni del bilancio pluriennale programmatico coincidono con quelle del bilancio pluriennale a legislazione vigente, integrato con gli effetti della legge finanziaria.

Con un articolo della legge di bilancio viene approvato il bilancio pluriennale sia nella forma a legislazione vigente (con le modifiche conseguenti all'approvazione della legge finanziaria) che nella forma programmatica. L'approvazione per legge non comporta tuttavia, a differenza di quanto vale per il bilancio di previsione annuale, autorizzazione ad eseguire le spese, né a riscuotere le entrate.

Conclusioni

La Finanziaria 2000 è la prima, dopo anni, che non richiede ulteriori sforzi e che, anzi, congiuntamente ai provvedimenti collegati che verranno esaminati nel prossimo anno, muove nella giusta direzione sulla strada di una riduzione significativa della pressione fiscale e della promozione dello sviluppo. Le indicazioni previste dal DPEF e la manovra finanziaria necessaria alla loro effettiva attuazione trovano nel combinato bilancio a legislazione vigente – legge Finanziaria gli strumenti per poterle coerentemente conseguire.

Le novità derivanti dall'applicazione della recente legge 25 giugno 1999, n.208, congiuntamente all'ampliamento del contenuto proprio della legge finanziaria ed al suo potenziamento, con norme aventi rilevante ed immediato impatto sui saldi di bilancio, consentono peraltro il miglioramento funzionale degli strumenti decisionali. L'efficacia delle novità non esclude però la possibilità che in futuro si determinino come necessarie ulteriori modifiche, per esempio su una maggiore omogeneità delle riclassificazioni delle voci di spesa e di entrata, sulla presentazione degli elementi informativi previsti dalla legge n. 94 del 1997, in particolare, sul riscontro immediato nei documenti contabili delle risorse destinate alle aree depresse, alle aree svantaggiate e alle aree montane – relativamente alle spese correnti per il personale e per i trasferimenti – nonché all'enucleazione delle spese destinate alle regioni in ritardo di sviluppo.

La manovra di bilancio nel suo complesso corrisponde agli obiettivi fissati dalla risoluzione approvata dalla Camera il 29 luglio 1999, nonché dalla Nota di aggiornamento del DPEF approvata dalla Camera il 7 ottobre 1999.

È inoltre opportuno riconoscere come questa Finanziaria e questo bilancio siano il risultato di un impegno eccezionale realizzato negli anni scorsi, soprattutto dal Governo Prodi prima e da quello attuale, presieduto dall'On. D'Alema, poi, che hanno conseguito obiettivi da molti ritenuti difficilmente raggiungibili. Il superato scetticismo e l'ulteriore progresso nel processo di risanamento di quest'anno inducono a prevedere la possibilità di mantenere invariate le previsioni del DPEF, della nota di aggiornamento per il 2000-2003 e della Relazione previsionale e programmatica, che hanno confermato per l'anno in corso l'indebitamento netto in rapporto al PIL contenuto al 2,4 per cento.

Gli impegni assunti con il Patto di stabilità e crescita sono quindi stati rispettati ed il quadro di finanza pubblica di medio periodo conferma l'impegno del Governo a proseguire nel risanamento strutturale della finanza pubblica, pur presentando una manovra « leggera », senza più tagli alla spesa e ai servizi sociali, senza più ulteriori aumenti di tasse, senza più sacrifici per i cittadini più deboli.

Una manovra, tuttavia, non priva di interventi di qualità e di risorse di entità ragguardevole da destinare alle politiche attive per lo sviluppo economico. Vanno altresì sottolineate, a tal proposito, le scelte fatte dal Governo che, in sede di esame al Senato ed alla Camera, ha presentato un pacchetto fiscale contenente interventi con forti caratteri di equità e socialità: maggiori detrazioni per la prima casa e per i fitti, aumenti delle detrazioni per le famiglie numerose e per i nuovi nati, ulteriori sgravi per gli anziani, l'accelerazione degli effetti della DIT per le imprese e la sua estensione alle società di persone e alle ditte individuali, all'artigianato e al commercio. Ma l'intervento più significativo, che dopo anni di attesa si verifica, è l'avvio di una graduale riduzione della pressione fiscale, che vede premiati gli sforzi di quanti hanno contribuito a realizzarne le premesse.

Sono solo alcuni dei provvedimenti, questi, che tendono a valorizzare il nucleo familiare e a porre la dovuta attenzione al problema demografico, in vista della futura revisione complessiva del nostro sistema di Stato sociale.

A questa politica fiscale redistributiva si affianca, in un efficace circolo virtuoso, la liberazione di risorse (avanzo primario) da destinare alle politiche per lo sviluppo, in particolare nelle zone depresse e nel Mezzogiorno. La questione meridionale rappresenta, infatti, uno degli assi unificanti della nuova politica generale condotta secondo il metodo del confronto programmatico.

Compensare gli svantaggi di localizzazione, promuovere lo sviluppo locale e valorizzare il patrimonio culturale e naturale di queste aree sono le direttrici su cui si punta per una strategia di rilancio che deve saper cogliere i segnali di risveglio civile e imprenditoriale in atto.

Il Governo ha presentato, in sede di esame alla Camera, ulteriori proposte emendative, disponendo un nuovo pacchetto fiscale, un pacchetto sulla sicurezza, norme sul lavoro interinale e sulla formazione, tutti coerenti con gli obiettivi di politica economica ed ognuno rispondente alle esigenze dei cittadini e delle imprese. In particolare, come conseguenza di queste modifiche aumenteranno le detrazioni per carichi di famiglia e redditi da pensionati, si prorogherà la detrazione per i lavori di ristrutturazione edilizia, si avrà una riduzione dell'IVA al 10 per cento per i servizi di assistenza domiciliare, sarà ridotta di un quarto l'INVIM e l'imposta di registro scenderà dal 4 per cento al 3 per cento, come, anche se temporaneamente, sarà ridotta l'aliquota IRAP per l'agricoltura ed aumentata quella per le banche. Si ricordano, infine, soprattutto miglioramenti economici, sia in termini di risorse economiche che di mezzi per alcune categorie di personale dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Le Commissioni Bilancio del Senato e della Camera hanno dedicato a questi temi un'attenzione particolare e l'apprezzamento è rivolto non solo al fatto di aver adempiuto ai propri compiti, pur nella ristrettezza dei tempi prestabiliti, ma anche perché il dibattito svolto in queste sedi è stato ricco di apporti. Anche le Commissioni di merito hanno sollevato, nei loro pareri tutti favorevoli al disegno di legge di bilancio, alcuni temi che hanno avuto nel dibattito nelle Commissioni Bilancio significativa considerazione, ovvero:

- l'esigenza di effettuare ulteriori investimenti nella sicurezza, soprattutto volti a garantire all'interno del paese un migliore svolgimento dei rapporti sociali e delle attività economiche, con interventi consi-

stenti nelle aree meridionali, anche in termini di infrastrutture e mezzi;

- la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno diretta ad assicurare un livello maggiore di qualità del contesto economico e sociale mediante una politica di investimento pubblico che assecondi e promuova le migliori tendenze naturali dell'area;

- la prosecuzione della politica diretta ad una riduzione della pressione fiscale, soprattutto in favore delle famiglie e dei meno abbienti;

- la necessità di prevedere nuove risorse per il Fondo nazionale per il servizio civile;

- l'esigenza di un chiarimento per quanto concerne la fornitura gratuita e in comodato dei libri di testo;

- l'opportunità di affiancare agli strumenti per la lotta al lavoro nero e l'emersione un più efficace sistema dei controlli;

- favorire una politica in favore delle aree naturali protette, sia la fine di facilitare l'azione di salvaguardia e di valorizzazione delle risorse naturali, sia al fine di promuoverne lo sviluppo economico;

- infine, in materia di privatizzazioni, la necessità di una definizione più puntuale della residualità delle partecipazioni statali da alienare ed una maggiore precisazione delle società alle quali si applicano le disposizioni inerenti le modalità di dismissione delle quote di capitale detenute.

La Commissione Bilancio ha quindi svolto un cospicuo lavoro nell'esaminare tutte le proposte di modifica, avendo presente l'obiettivo di un compatibile miglioramento; il confronto in questa sede ha arricchito sicuramente – al di là della diversità delle posizioni detenute in virtù dei ruoli ricoperti all'interno della maggioranza e dell'opposizione – la qualità delle proposte avanzate, soprattutto in merito ad alcuni articoli.

Sono stati, infatti, esaminati alcuni importanti emendamenti, presentati dal Governo e perlopiù inerenti ai temi ed alle questioni in precedenza ricordati, tra i quali ci preme qui evidenziare, per la loro rilevanza, le seguenti misure:

nell'ambito del cosiddetto « pacchetto fiscale », sono stati disposti ulteriori aumenti delle detrazioni fiscali per i familiari a carico (portate a 516.000 lire per il 2001 ed a 552.000 lire per il 2002) e l'estensione ad un maggior numero di beneficiari delle detrazioni fiscali per i pensionati, con aumenti delle detrazioni a favore dei redditi più bassi, inferiori a 9.400.000 lire annue. Inoltre, è stata sancita la proroga delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, agevolazioni che sono state estese anche alle spese per comprovare la sicurezza statica degli immobili. La misura della detrazione, pari al 36 per cento delle spese sostenute, è compensativa del contestuale decremento dell'aliquota IVA per tali spese, che scende dal 20 al 10 per cento.

Una ulteriore riduzione dell'IVA al 10 per cento è stata prevista per le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani, portatori di handicap, malati di AIDS e soggetti disagiati.

Tra le misure a favore dei nuclei familiari meno abbienti, è da evidenziare l'aumento delle risorse per la fornitura di libri di testo gratuiti, con un aumento da 100 a 200 miliardi di lire.

Sono state quindi introdotte disposizioni di natura finanziaria in materia di assegni di ricerca, borse di dottorato di ricerca, di specializzazione, erogati dal MURST, nell'ordine di 52 miliardi per il 2000, 54 miliardi per il 2001 e di 56 miliardi per il 2002.

Sul versante delle entrate, per quanto attiene alla vendita degli immobili di proprietà degli enti previdenziali è stata dedicata particolare attenzione alla tutela dei possessori più deboli.

Tra le misure aggiuntive di potenziamento del part-time e dell'assunzione di personale, è stata prevista l'estensione del part-time anche al personale non sanitario e, nell'ambito della programmazione delle assunzioni, è stata sancita la priorità delle assunzioni di personale addetto alla pubblica sicurezza.

In materia di sicurezza, sono state inoltre incrementate le risorse da destinare al potenziamento dei mezzi tecnici della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Per la sicurezza nel Mezzogiorno è stato poi disposto uno stanziamento di almeno 1000 miliardi di lire per il periodo 2000 – 2006.

Relativamente alle politiche per il lavoro, sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di emersione del lavoro irregolare.

Inoltre, per agevolare il rispetto del Patto di stabilità interno da parte degli enti locali, è stata raggiunta una migliore formulazione delle norme ad esso inerenti affinché non sorgessero difficoltà interpretative. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sui mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti sono infatti ora individuati chiaramente nelle Regioni e negli enti locali.

La disponibilità manifestata da tutti i Gruppi parlamentari è un segnale incoraggiante per proseguire quel confronto aperto e costruttivo che auspico si concluda positivamente con l'approvazione in tempo utile, da parte della Camera, del provvedimento fin qui illustrato, del quale il Paese potrà beneficiare fin dal prossimo anno, avviando stabilmente, fin dal suo inizio, tutte le politiche programmate.

Giorgio PASETTO,
relatore per la maggioranza.

PARERE
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Parere ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge n. 6557 recante legge finanziaria per il 2000 e n. 6558, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;

valutata la coerenza dei suddetti disegni di legge sia con le direttive contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria, sia con l'esigenza di coniugare obiettivi di consolidamento della finanza pubblica con obiettivi di effettivo rilancio delle iniziative per lo sviluppo;

ritenuto inoltre che è stato affrontato con disposizioni specifiche il tema del federalismo e del nuovo assetto del sistema delle autonomie delineato dalla riforma amministrativa di cui alla legge n. 59 del 1997 e successivi decreti delegati di attuazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni e condizioni:

a) con riferimento al finanziamento del sistema sanitario, si osserva che il mancato ripiano del fabbisogno relativo agli esercizi pregressi comporta per le aziende sanitarie una mancanza di liquidità a cui le regioni fanno fronte con l'indebitamento dei propri bilanci, innescando così un circolo vizioso che aggrava, per cause oggettivamente non imputabili alle regioni, la situazione finanziaria complessiva e pregiudica il conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità. Ciò rende necessario accelerare le procedure di erogazione dell'accantonamento di 5 mila miliardi previsto nella tabella A per l'anno 2000 nel fondo speciale di parte corrente, relativo al Ministero della sanità per regolazioni debitorie. *Sotto tale profilo il parere è pertanto subordinato all'introduzione del seguente articolo aggiuntivo nell'atto Camera n. 6557:*

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente: 24-*bis*. In attesa della definizione, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998, delle effettive occorrenze finanziarie del servizio sanitario nazionale, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, a titolo di regolazione debitoria, il finanziamento di lire 5 mila miliardi per l'anno 2000, ripartendo le relative disponibilità finanziarie con le modalità che saranno fissate con intesa nella Conferenza Stato-regioni;

b) con riferimento all'articolo 26 dell'atto C. 6557 (patto di stabilità) si rileva che la disposizione di cui al comma 3, che prevede un obbligo a carico delle giunte di riferire trimestralmente ai consigli sui risultati del patto di stabilità al fine di apportare le eventuali variazioni di bilancio, anche se è ispirata all'apprezzabile esigenza di un coinvolgimento dell'organo elettivo nella gestione del patto di stabilità, contrasta con il principio di autonomia statutaria fissato per le regioni da una disposizione costituzionale (l'articolo 123 della Costituzione) e per gli enti locali da una legge organica (legge n. 142 del 1990 come modificata dalla legge n. 265 del 1999);

c) con riferimento al finanziamento del decentramento amministrativo, la Commissione esprime una valutazione positiva in ordine all'articolo 28 dell'atto Camera 6557, che appare preordinato ad assicurare la piena copertura delle risorse destinate all'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998. Per contro non hanno trovato ancora attuazione gli articoli 63 e 64 del citato decreto, concernenti il trasferimento della competenza in materia di edilizia residenziale pubblica. Al riguardo la Commissione chiede un impegno esplicito del Governo per completare l'intero processo di trasferimento entro tempi brevi, tenuto conto del termine stabilito dall'articolo 63, ultimo comma, e per affrontare il problema del reperimento di adeguate risorse da destinare all'ERP in carenza dei contributi ex Gescal, problema la cui soluzione presuppone comunque il concorso finanziario di tutti i soggetti interessati (regioni, enti locali e Stato). Al riguardo si condivide la proposta avanzata dalle regioni di utilizzare le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di edilizia agevolata, disciplinati dalle recenti leggi nn. 133 e 136 del 1999;

d) con riferimento al sistema delle autonomie in generale si rileva la necessità di renderne effettiva l'autonomia finanziaria, nuovamente riaffermata per gli enti locali dalla recente legge n. 265/99, accelerando il processo di superamento del sistema di tesoreria unica relativamente alle risorse proprie. Al riguardo si propone pertanto che le nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, trovino generalizzata applicazione a partire dal 1° gennaio 2001.

Il parere della Commissione è per questo profilo subordinato al seguente emendamento al testo dell'atto Camera n. 6557:

« All'articolo 23 aggiungere, in fine, il seguente comma 14-*bis*: Le modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano a tutte le regioni ed enti locali a partire dal 1° gennaio 2001, relativamente alle risorse proprie »;

e) per quanto concerne i comuni appare urgente incentivare l'esercizio associato dei servizi e i processi aggregativi tra comuni

previsti dall'articolo 6 della legge n. 265 del 1999 (fusioni e unioni), comprese le comunità montane, destinando adeguate risorse allo scopo. Appare inoltre necessario prevedere adeguate risorse ai fini del processo di costituzione delle città metropolitane;

f) per quanto concerne in particolare la finanza provinciale si osserva che essa risulta basata dal corrente anno sull'imposta di trascrizione e sull'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni r.c. auto. Peraltro, nel cosiddetto collegato fiscale (legge n. 133 del 1999) si prevede all'articolo 10, comma 11, secondo periodo, l'incameramento da parte dello Stato della quota di imposta r.c. auto eventualmente necessaria a coprire il maggior gettito derivante dall'addizionale provinciale sull'energia elettrica (18-22 lire per kWh) che non potesse essere riassorbito dalla riduzione dei trasferimenti erariali. Ciò naturalmente vanificherebbe il principio dell'autonomia tributaria di tali enti. Il parere della Commissione è pertanto subordinato al seguente emendamento all'atto Camera n. 6557:

« *All'articolo 23, comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'articolo 10, comma 11, è soppresso il secondo periodo ».

PAGINA BIANCA

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6558

PAGINA BIANCA

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6558 APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA —	TESTO DELLA COMMISSIONE —
ART. 1.	ART. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).	*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).*
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2000, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).	*(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).*
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2000 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono parimenti confermate le competenze relative all'attività di controllo.	1. *Identico.*
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordina-	2. *Identico.*

mento autonomo, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi), Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Difesa del suolo » (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Ente nazionale di assistenza al volo » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del

3. *Identico.*

bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'« Ente nazionale di assistenza al volo », delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 41.333 miliardi.

4. *Identico.*

5. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi, è fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 10.000 miliardi.

5. *Identico.*

6. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dal SACE ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo per le garanzie di durata superiore ai ventiquattro mesi è fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 8.000 miliardi.

6. *Identico.*

7. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2000, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati ai commi 5 e 6.

7. *Identico.*

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base « Interessi sui titoli del debito pubblico » (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

8. *Identico.*

9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,

9. *Identico.*

inseriti nelle unità previsionali di base « Fondi di riserva » (oneri comuni) e « Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale » (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.000 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 1.100 miliardi e lire 10.000 miliardi.

10. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. *Identico.*

11. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

11. *Identico.*

12. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. *Identico.*

13. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base « Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti » (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) di pertinenza del centro di responsabilità « Dogane e imposte indirette » dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21

13. *Identico.*

aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia ».

14. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1999 sono riferiti alla competenza dell'anno 2000 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base di cui al comma 13 « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

14. *Identico.*

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000.

15. *Identico.*

16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle

16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle

regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); **Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse e Fondo da ripartire per la concessione di borse di lavoro, di prestiti d'onore e per la promozione d'impresa, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti); Fondo da ripartire in relazione alle intese istituzionali di programma, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Intese istituzionali di programma » (investimenti).** Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

17. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. *Identico.*

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata per essere de-

18. *Identico.*

stinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Acquedotti e fognature » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

19. *Identico.*

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ammortamento titoli di Stato » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

20. *Identico.*

21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Fondo sanitario nazionale » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello

21. *Identico.*

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

22. *Identico.*

23. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

23. *Identico.*

24. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

24. *Identico.*

dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

25. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

25. *Identico.*

26. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Roma capitale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

26. *Identico.*

27. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Fondo per la protezione civile » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

27. *Identico.*

28. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

28. *Identico.*

29. In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e confluite nell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » nell'ambito del centro di responsabilità « Tesoro », cap. 2710, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalla citata unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » alle competenti unità previsionali di base anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilità n. 16 « Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

29. *Identico.*

30. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Potenziamento servizi e strutture » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Servizi tecnici » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

30. *Identico.*

31. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2000 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di

passività finanziarie) degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2000, è stabilito in 420.

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Entrate » dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unità previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione.

4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° di-

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

Identico.

cembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Guardia di finanza » del medesimo stato di previsione.

5. Per l'anno 2000 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2000, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base « Fondo di riserva » dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa,

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

Identico.

relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base « Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti » (interventi) e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Amministrazione penitenziaria », e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Giustizia minorile » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2000.

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2000, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2000 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è au-

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

Identico.

torizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2000.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2000, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 3.1.1.0 « Funzionamento » e 3.1.2.1 « Paesi in via di sviluppo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

Identico.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Fondo contratto per il comparto scuola » di pertinenza del centro di responsabilità « Personale e affari generali ed amministrativi » dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base « Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2000 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento ed all'adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) e « Edilizia di servizio » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base « Funzionamento ».

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

Identico.

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2000, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2000, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

Identico.

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative).

Identico.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio d'informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2000, in 4.035 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e all'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, in 27 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2000, è fissato in 65 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2000, nel numero di 475 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 2000, in 120 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno

finanziario 2000, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base « Mezzi operativi e strumentali » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2000, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).

Identico.

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 2000, come segue:

a) Esercito n. 31.000;

b) Marina n. 11.570;

c) Aeronautica n. 13.900.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue:

a) Esercito n. 55;

b) Marina n. 160;

c) Aeronautica n. 121.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue:

a) Esercito n. 360;

b) Carabinieri n. 80;

c) Marina n. 130;

d) Aeronautica n. 150.

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

Identico.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.750 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.020 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.092 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2000, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 12.125 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è fissato, per l'anno finanziario 2000, come segue:

a) Esercito n. 27.920;

b) Marina n. 5.509;

c) Aeronautica n. 2.250.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi) – specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO – e « Ammodernamento e rinnovamento » (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle

unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Bilancio e affari finanziari » e nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Arma dei carabinieri ».

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle Amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attua-

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

Identico.

zione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2000, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2000 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi », capitolo 3937, di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unità previsionale di

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

Identico.

base « Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti » di pertinenza del centro di responsabilità « Coordinamento degli incentivi alle imprese » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per l'innovazione tecnologica » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Coordinamento degli incentivi alle imprese » dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2000.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

Identico.

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).

Identico.

ART. 16.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base « Programmi anti AIDS » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Prevenzione sanitaria » dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 2000, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base « Ricerca scientifica » (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Organizzazione, bilancio e personale » dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

ART. 16.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).

Identico.

rizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2000, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base « Prelievi e trapianti di organi e tessuti » di pertinenza del centro di responsabilità « Organizzazione, bilancio e personale » dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91.

ART. 17.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

ART. 17.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

Identico.

ART. 18.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

ART. 18.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative).

Identico.

ART. 19.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2000, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica » di pertinenza del centro di responsabilità « Sviluppo e potenziamento dell'attività di ricerca » dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

ART. 19.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo agevolazioni per la ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unità previsionale di base 4.2.1.2 « Ricerca applicata » dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 20.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato, in lire 1.015.477.720.307.000 in termini di competenza ed in lire 990.736.578.317.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2000.

ART. 20.

(Totale generale della spesa).

Identico.

ART. 21.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000, con le tabelle allegate.

ART. 21.

(Quadro generale riassuntivo).

Identico.

ART. 22.

(Disposizioni diverse).

1. Per l'anno finanziario 2000, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2000, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

ART. 22.

(Disposizioni diverse).

Identico.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2000, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla

ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 1999 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato ad apportare in termini di competenza e cassa, con propri decreti, variazioni compensative nell'ambito del medesimo centro di responsabilità, tra le unità previsionali di base e relativi capitoli, interessate ad una diversa ripartizione degli stanziamenti tra i « Titoli » di bilancio, per effetto della classificazione economica SEC, ad eccezione di quelli concernenti oneri legislativamente predeterminati.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, adottati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

15. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 1999 e 2000, per la corre-

sponsione del trattamento economico accessorio del personale civile dello Stato, delle Forze armate e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

18. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali « funzionamento », per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Amministrazioni medesime, alla unità previsionale « Edilizia di servizio » di pertinenza del centro di responsabilità « Territorio » dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di im-

mobili, anche attraverso la locazione finanziaria.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

20. Per l'anno finanziario 2000, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

ART. 23.

(Bilancio pluriennale).

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2000-2002, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

ART. 23.

(Bilancio pluriennale).

Identico.

PAGINA BIANCA

Le tabelle A e B e gli allegati 1 e 2 al disegno di legge di bilancio 2000-2002 sono stati approvati dalla Commissione nel testo del Senato (si veda lo stampato A.C. n. 6558) con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato A.C. n. 6558-bis) e con le modifiche apportate dalla Commissione alle tabelle degli stati di previsione

PAGINA BIANCA

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

Nota: si riportano di seguito esclusivamente le variazioni derivanti dall'approvazione dell'emendamento Tab. 1.1 del Governo. Le parti modificate sono stampate in **neretto.** Tra parentesi ed in *corsivo* sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.

PAGINA BIANCA

C) Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 2000-2002 (a legislazione vigente)

PAGINA BIANCA

ALLEGATO C

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
ENTRATE			
Titolo I – Entrate tributarie	610.668.500	**635.301.500** *(632.766.500)*	**661.539.500** *(661.304.500)*

ALLEGATO C/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
ENTRATE			
Titolo I – Entrate tributarie			
Categoria I – Imposte sul patrimonio e sul reddito	311.182.500	**324.151.500** *(321.616.500)*	**338.167.500** *(337.932.500)*

TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE (MODIFICATE DALLA COMMISSIONE)

Nota: per effetto delle variazioni apportate alle tabelle si intendono conseguentemente modificati tutti i riferimenti alle medesime tabelle ed alle relative unità previsionali di base nel testo del Senato (A.C. n. 6558 e 6558-*bis*) e nei relativi allegati ed elenchi nonché nel testo del disegno di legge finanziaria (A.C. 6557).

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto.** Tra parentesi ed in *corsivo* sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Dipartimento entrate		
1.2	*Entrate extra-tributarie*		
1.2.3	Tributi speciali e diritti	**663.530.000** *(658.030.000)*	**663.530.000** *(658.030.000)*
6	Tesoro		
6.2	*Entrate extra-tributarie*		
6.2.2	Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari	**6.886.028.700** *(6.883.728.700)*	**7.125.882.480** *(7.123.582.480)*
6.4	*Accensione di prestiti*		
6.4.1	Emissione titoli di Stato	**374.730.084.887** *(354.730.084.887)*	**382.771.198.117** *(362.771.198.117)*

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
3	Tesoro		
3.1	*Spese correnti*		
3.1.1.0	Funzionamento	**95.205.657** *(94.155.657)*	**95.665.252** *(94.615.252)*
3.1.2.26	Contributi ad enti ed altri organismi	**31.890.673** *(31.762.673)*	**31.890.673** *(31.762.673)*
3.2	*Spese in conto capitale*		
3.2.3.1	**Ammortamento titoli di Stato** *(soppressa)*	(-)	(-)
3.3	*Rimborso passività finanziarie*		
3.3.1	Rimborso del debito pubblico		
3.3.1.8	**Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**

Segue: **TABELLA N. 2**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
7	Ragioneria generale dello Stato		
7.1	*Spese correnti*		
7.1.3.1	Fondi di riserva	**5.228.274.068** *(5.597.000.000)*	**14.088.274.068** *(14.497.000.000)*
7.1.3.2	Spese elettorali	**691.750.000** *(700.000.000)*	**691.750.000** *(700.000.000)*

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4	Entrate		
4.1	*Spese correnti*		
4.1.1.0	Funzionamento	**6.744.560.090** *(6.733.760.090)*	**6.770.936.532** *(6.760.136.532)*
4.1.2.5	Devoluzione dei prestiti	**8.700.000** *(11.700.000)*	**8.700.000** *(11.700.000)*
4.2	*Spese in conto capitale*		
4.2.1	Investimenti		
4.2.1.1	Edilizia di servizio	— *(67.400.000)*	— *(67.400.000)*
5	Territorio		
5.2	*Spese in conto capitale*		
5.2.1	Investimenti		
5.2.1.1	Edilizia di servizio	**287.990.000** *(220.590.000)*	**467.400.000** *(400.000.000)*

TABELLA N. 4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro		
1.1	*Spese correnti*		
1.1.1.1	Gabinetto ed altri uffici	**73.977.158** *(74.977.158)*	**73.977.158** *(74.977.158)*
2	Organizzazione giudiziaria e affari generali		
2.1	*Spese correnti*		
2.1.1.0	Funzionamento	**4.117.619.772** *(4.108.119.772)*	**4.146.884.800** *(4.137.384.800)*
3	Affari penali, grazie e casellario		
3.1	*Spese correnti*		
3.1.1.0	Funzionamento	**41.494.384** *(42.494.384)*	**41.508.934** *(42.508.934)*

Segue: **TABELLA N. 4**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4	Affari civili e libere professioni		
4.1	*Spese correnti*		
4.1.1.0	Funzionamento	**679.769.924** *(680.269.924)*	**635.284.524** *(635.784.524)*
4.1.2.1	Spese di giustizia	**796.950.000** *(798.950.000)*	**595.892.000** *(597.892.000)*

TABELLA N. 5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

La tabella è interamente sostituita dalla seguente: (*)

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro			
1.1	*Spese correnti*			
1.1.1	Funzionamento			
1.1.1.1	Gabinetto e altri uffici	–	13.924.411	13.924.411
1.2	*Spese in conto capitale*			
1.2.1	Investimenti			
1.2.1.1	Beni mobili	–	122.468	122.468

(*) Tabella risultante dall'approvazione di un emendamento della III Commissione interamente sostitutivo dello stato di previsione. In **neretto** sono riportate le ulteriori modificazioni derivanti dalla approvazione di un subemendamento del Governo; tra parentesi ed in *corsivo* sono riportate le cifre originariamente contenute nell'emendamento interamente sostitutivo.

Segue: **TABELLA N. 5**

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
2	Segretariato generale			
2.1	*Spese correnti*			
2.1.1	Funzionamento			
2.1.1.1	Uffici centrali	1.135.641	14.893.681	14.893.681
2.1.1.2	Uffici all'estero	–	–	–
2.1.2	Interventi			
2.1.2.2	Contributi ad enti ed altri organismi	225.000	225.000	225.000
2.1.3	Oneri comuni			
2.2	*Spese in conto capitale*			
2.2.1	Investimenti			
2.2.1.3	Beni mobili	–	82.066	82.066
3	Cerimoniale diplomatico della Repubblica			
3.1	*Spese correnti*			
3.1.1.0	Funzionamento	–	10.592.694	10.592.694
3.1.2	Interventi			
3.2	*Spese in conto capitale*			
3.2.1	Investimenti			
3.2.1.1	Beni mobili	–	47.977	47.977
4	Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero			
4.1	*Spese correnti*			
4.1.1.0	Funzionamento	427.913	5.354.801	5.382.714
4.1.2	Interventi			
4.1.2.4	Contributi ad enti ed altri organismi	–	–	–
4.2	*Spese in conto capitale*			
4.2.1	Investimenti			
4.2.1.2	Beni mobili	–	32.826	32.826

Segue: **TABELLA N. 5**

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
5	Direzione generale per il personale			
5.1	*Spese correnti*			
5.1.1.0	Funzionamento	1.088.453	27.657.164	27.657.164
5.1.1.1	Uffici centrali	1.084.980	19.539.414	19.539.414
5.1.1.2	Uffici all'estero	3.473	8.117.750	8.117.750
5.1.2.	Interventi			
5.1.2.1	Promozione e relazioni culturali	–	–	–
5.2.	*Spese in conto capitale*			
5.2.1	Investimenti			
5.2.1.1	Beni mobili	–	147.720	147.720
6	Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio			
6.1.	*Spese correnti*			
6.1.1.0	Funzionamento	60.053.684	1.092.271.378	1.092.271.378
6.1.1.1	Uffici centrali	17.951.643	206.451.598	206.451.598
6.1.1.2	Uffici all'estero	42.102.041	885.819.780	885.819.780
6.1.2.	Interventi			
6.1.2.1	Solidarietà internazionale	–	–	–
6.1.2.2	Accordi ed organismi internazionali	–	–	–
6.1.2.4	Fondi da ripartire per oneri di personale	147.236	10.681.845	10.681.845
6.2.	*Spese in conto capitale*			
6.2.1	Investimenti			
6.2.1.2	Beni mobili	–	181.820	181.820
6.2.1.3	Edilizia di servizio	14.765.035	26.000.000	26.000.000

Segue: **TABELLA N. 5**

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
7	Servizio stampa e informazione			
7.1.	*Spese correnti*			
7.1.1.0	Funzionamento	764.627	8.050.561	8.050.561
7.1.2.	Interventi			
7.1.2.3	Agenzia di informazione	7.727.148	35.990.000	35.990.000
7.2.	*Spese in conto capitale*			
7.2.1	Investimenti			
7.2.1.1	Beni mobili	-	40.402	40.402
8	Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra			
8.1	*Spese correnti*			
8.1.1.0	Funzionamento	25.017.573	64.424.824	64.424.824
8.1.1.1	Uffici centrali	23.143.573	57.199.824	57.199.824
8.1.1.2	Uffici all'estero	1.874.000	7.225.000	7.225.000
8.2	*Spese in conto capitale*			
8.2.1	Investimenti			
8.2.1.1.	Beni mobili	-	136.357	136.357
8.2.1.2	Informatica di servizio	-	6.000.000	6.000.000
9	Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo			
9.1	*Spese correnti*			
9.1.1.0	Funzionamento	21.524.411	72.520.821	72.705.939
9.1.2	Interventi			
9.1.2.1	Contributi ad enti ed altri organismi	-	300.000	300.000
9.1.2.2	Paesi in via di sviluppo	462.229.602	667.137.000	667.137.000
9.1.2.3	Accordi ed organismi internazionali	-	30.078.400	30.078.400

Segue: **TABELLA N. 5**

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
10	Direzione generale per la programmazione e la cooperazione culturale			
10.1	*Spese correnti*			
10.1	Funzionamento			
10.1.1.1	Uffici centrali	2.843.141	27.503.076	27.503.076
10.1.1.2	Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	9.263.050	153.262.123	153.262.123
10.1.2	Interventi			
10.1.2.1	Promozione e relazioni culturali	14.082.504	61.669.491	61.669.491
10.1.2.2	Contributi ad enti ed altri organismi	1.012.000	8.302.000	8.302.000
10.1.2.3	Accordi ed organismi internazionali	10.000.000	25.700.000	25.700.000
10.2	*Spese in conto capitale*			
10.2.1	Investimenti			
10.2.1.1	Beni mobili	–	69.441	69.441
11	Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie			
11.1	*Spese correnti*			
11.1.1.0	Funzionamento	217.517	12.895.059	12.895.059
11.1.2	Interventi			
11.1.2.1	Promozione e relazioni culturali	3.381.108	40.000.000	40.000.000
11.1.2.2	Collettività italiana all'estero	2.533.697	**24.420.000** *(23.320.000)*	**24.420.000** *(23.320.000)*
11.1.2.3	Contributi ad enti ed altri organismi	–	5.000.000	5.000.000
11.1.2.4	Immigrati, profughi e rifugiati	–	600.000	600.000
11.1.2.5	Accordi ed organismi internazionali	–	**25.494.186** *(24.494.186)*	**25.494.186** *(24.494.186)*
11.2	*Spese in conto capitale*			
11.2.1	Investimenti			
11.2.1.1	Beni mobili	–	101.000	101.000

Segue: **TABELLA N. 5**

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
12	Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani			
12.1	*Spese correnti*			
12.1.1.0	Funzionamento	549.172	9.339.720	9.454.759
12.1.2	Interventi			
12.1.2.1	Contributi ad enti ed altri organismi	209.000	2.689.000	2.689.000
12.1.2.2	Solidarietà internazionale	711.644	3.126.000	3.126.000
12.1.2.3	Accordi ed organismi internazionali	86.527.716	238.155.386	238.155.386
12.2	*Spese in conto capitale*			
12.2.1	Investimenti			
12.2.1.1	Beni mobili	–	56.815	56.815
13	Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale			
13.1	*Spese correnti*			
13.1.1.0	Funzionamento	281.231	7.201.410	7.375.124
13.1.2	Interventi			
13.1.2.1	Contributi ad enti ed altri organismi	–	890.000	890.000
13.1.2.2	Accordi ed organismi internazionali	12.179.940	62.108.766	62.108.766
13.2	*Spese in conto capitale*			
13.2.1	Investimenti			
13.2.1.1	Beni mobili	–	60.603	60.603
14	Istituto diplomatico			
14.1	*Spese correnti*			
14.1.1.0	Funzionamento	1.366.130	6.082.512	6.082.892
14.2	*Spese in conto capitale*			
14.2.1	Investimenti			
14.2.1.1	Beni mobili	–	13.888	13.888

Segue: **TABELLA N. 5**

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
15	Direzione generale per i paesi dell'Europa			
15.1	*Spese correnti*			
15.1.1.0	Funzionamento	187.633	5.904.826	5.904.826
15.1.2	Interventi			
15.1.2.1	Promozione e relazioni culturali	105.261	457.000	457.000
15.1.2.2	Collettività italiana all'estero	14.248.092	13.500.000	13.500.000
15.1.2.3	Contributi ad enti ed altri organismi	562.520	**3.087.700** *(2.686.000)*	**3.087.700** *(2.686.000)*
15.1.2.4	Solidarietà internazionale	2.463.855	1.100.000	1.100.000
15.1.2.5	Accordi ed organismi internazionali	333.907	52.477.208	52.477.208
15.2	*Spese in conto capitale*			
15.2.1	Investimenti			
15.2.1.1	Beni mobili	–	40.402	40.402
16	Direzione generale per i paesi delle Americhe			
16.1	*Spese correnti*			
16.1.1.0	Funzionamento	–	3.399.255	3.399.255
16.1.2	Interventi			
16.1.2.1	Promozione e relazioni culturali	–	25.000	25.000
16.1.2.2	Contributi ad enti ed altri organismi	–	**4.664.700** *(4.263.000)*	**4.664.700** *(4.263.000)*
16.1.2.3	Solidarietà internazionale	–	400.000	400.000
16.1.2.4	Accordi ed organismi internazionali	572.634	3.332.733	3.332.733
16.2	*Spese in conto capitale*			
16.2.1	Investimenti			
16.2.1.1	Beni mobili	–	21.463	21.463

Segue: **TABELLA N. 5**

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
17	Direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente			
17.1	*Spese correnti*			
17.1.1.0	Funzionamento	–	3.056.927	3.056.927
17.1.2	Interventi			
17.1.2.1	Promozione e relazioni culturali	–	40.000	40.000
17.1.2.2	Contributi ad enti ed altri organismi	–	**2.101.530** *(2.091.000)*	**2.101.530** *(2.091.000)*
17.1.2.3	Solidarietà internazionale	–	1.100.000	1.100.000
17.2	*Spese in conto capitale*			
17.2.1	Investimenti			
17.2.1.1	Beni mobili	–	21.463	21.463
18	Direzione generale per i paesi dell'Africa sub Sahariana			
18.1	*Spese correnti*			
18.1.1.0	Funzionamento	–	2.647.394	2.647.394
18.1.2	Interventi			
18.1.2.1	Promozione e relazioni culturali	–	20.000	20.000
18.1.2.2	Contributi ad enti ed altri organismi	–	**2.133.120** *(2.110.000)*	**2.133.120** *(2.110.000)*
18.1.2.3	Solidarietà internazionale	–	600.000	600.000
18.1.2.4	Accordi ed organismi internazionali	–	683.600	683.600
18.2	*Spese in conto capitale*			
18.2.1	Investimenti			
18.2.1.1	Beni mobili	–	20.201	20.201
19	Direzione generale per i paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide			
19.1	*Spese correnti*			
19.1.1.0	Funzionamento	–	3.178.961	3.178.961

Segue: **TABELLA N. 5**

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
19.1.2	Interventi			
19.1.2.1	Promozione e relazioni culturali	–	30.000	30.000
19.1.2.2	Contributi ad enti ed altri organismi	–	**2.327.950** *(2.265.000)*	**2.327.950** *(2.265.000)*
19.1.2.3	Solidarietà internazionale	–	307.000	307.000
19.1.2.4	Accordi ed organismi internazionali	–	32.723.441	32.723.441
19.2	*Spese in conto capitale*			
19.2.1	Investimenti			
19.2.1.1	Beni immobili	–	22.726	22.726
20	Direzione generale per l'integrazione europea			
20.1	*Spese correnti*			
20.1.1.0	Funzionamento	–	4.554.596	4.554.596
20.1.2	Interventi			
20.1.2.1	Accordi ed organismi internazionali	1.756.589	12.100.623	12.100.623
20.2	*Spese in conto capitale*			
20.2.1	Investimenti			
20.2.1.1	Beni mobili	–	42.927	42.927
	Totale tabella	760.494.664	**2.957.757.438** *(2.954.757.438)*	**2.958.259.602** *(2.955.259.602)*

TABELLA N. 7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
3	Amministrazione civile		
3.1	*Spese correnti*		
3.1.1.0	Funzionamento	**47.687.729** *(42.687.729)*	**47.849.848** *(42.849.848)*
3.1.2.1	Spese elettorali	**8.361.945** *(111.945)*	**8.371.945** *(121.945)*
7	Pubblica sicurezza		
7.1	*Spese correnti*		
7.1.1	Funzionamento		
7.1.1.1	Spese generali di funzionamento	**9.618.877.422** *(9.568.877.422)*	**9.618.877.422** *(9.568.877.422)*

TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
2	Affari generali e del personale		
2.1	*Spese correnti*		
2.1.1.0	Funzionamento	**218.130.341** *(272.666.341)*	**214.656.391** *(264.226.391)*
2.2	*Spese in conto capitale*		
2.2.1	Investimenti		
2.2.1.3	Opere varie	**89.786.000** *(40.000.000)*	**87.000.000** *(42.000.000)*
2.2.1.6	Beni mobili	**2.354.738** *(2.639.738)*	**2.354.738** *(2.639.738)*
4	Difesa del suolo		
4.1	*Spese correnti*		
4.1.1.0	Funzionamento	**19.160.996** *(9.410.996)*	**18.982.969** *(9.412.969)*

Segue: **TABELLA N. 8**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4.2	*Spese in conto capitale*		
4.2.1	Investimenti		
4.2.1.8	Beni mobili	**464.146** *(179.146)*	**464.048** *(179.048)*
7	Aree urbane ed edilizia residenziale		
7.1	*Spese correnti*		
7.1.1.0	Funzionamento	**8.473.785** *(8.123.785)*	**8.504.499** *(8.154.499)*

TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
3	Aviazione civile			
3.1	*Spese correnti*			
3.1.1.0	Funzionamento	**2.997.802** *(2.997.802)*	**72.776.750** *(73.480.399)*	**73.876.750** *74.580.399*
3.1.2.	Interventi			
3.1.2.1	Aeroporti	— (—)	— *(26.713.000)*	— *(26.713.000)*
3.1.2.3	**Ente nazionale per l'aviazione civile**	—	**27.416.649**	**27.416.649**
3.2	*Spese in conto capitale*			
3.2.1	Investimenti			
3.2.1.1	Aeroporti	— *(565.700.000)*	— *(126.790.000)*	— *(152.490.000)*
3.2.1.4	Intese istituzionali di programma	— (—)	— *(2.000.000)*	— *(2.000.000)*
3.2.1.6	**Ente nazionale per l'aviazione civile**	**565.700.000**	**128.695.000**	**154.395.000**

Segue: **TABELLA N. 9**

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
4	Navigazione marittima ed interna			
4.1	*Spese correnti*			
4.1.2.	Interventi			
4.1.2.10	Imprese navalmeccaniche ed armatoriali .	**235.164.876** (—)	**672.794.000** (—)	**620.664.013** (—)
4.2	*Spese in conto capitale*			
4.2.1	Investimenti			
4.2.1.2	Imprese navalmeccaniche ed armatoriali .	**13.207.038** *(248.371.914)*	**1.228.317.000** *(1.901.111.000)*	**1.228.267.000** *(1.848.931.013)*

TABELLA N. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
10	Armamenti navali		
10.1	*Spese correnti*		
10.1.1	Funzionamento		
10.1.1.4	Ammodernamento e rinnovamento	**739.297.532** *(875.742.920)*	**739.297.532** *(875.742.920)*
10.2	*Spese in conto capitale*		
10.2.1	Investimenti		
10.2.1.2	Attrezzature e impianti	**350.317.084** *(152.317.084)*	**350.317.083** *(152.317.083)*
11	Armamenti aeronautici		
11.1	*Spese correnti*		
11.1.1	Funzionamento		
11.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	**1.015.829.357** *(2.124.718.604)*	**1.026.028.157** *(2.134.917.404)*

Segue: **TABELLA N. 11**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
11.2	*Spese in conto capitale*		
11.2.1	Investimenti		
11.2.1.2	Attrezzature e impianti	**1.217.375.000** *(24.375.000)*	**1.217.375.000** *(24.375.000)*
12	Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate		
12.1	*Spese correnti*		
12.1.1	Funzionamento		
12.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	**440.791.635** *(384.344.000)*	**440.791.635** *(384.344.000)*
15	Lavori e demanio		
15.2	*Spese in conto capitale*		
15.2.1	Investimenti		
15.2.1.4	Ammodernamento e rinnovamento	**209.872.000** *(274.771.000)*	**209.872.000** *(274.771.000)*
16	Sanità militare		
16.1	*Spese correnti*		
16.1.1	Funzionamento		
16.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	**8.600.000** *(8.800.000)*	**8.600.000** *(8.800.000)*
23	Arma dei carabinieri		
23.1	*Spese correnti*		
23.1.1	Funzionamento		
23.1.1.1	Spese generali di funzionamento	**7.045.270.231** *(7.040.270.231)*	**7.045.299.081** *(7.040.299.081)*

Segue: **TABELLA N. 11**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
26	Armamenti terrestri		
26.1	*Spese correnti*		
26.1.1	Funzionamento		
26.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	**914.946.000** *(1.109.219.000)*	**914.946.000** *(1.109.219.000)*
26.2	*Spese in conto capitale*		
26.2.1	Investimenti		
26.2.1.2	**Attrezzature e impianti**	**244.760.000**	**244.760.000**
27	Commissariato e servizi generali		
27.1	*Spese correnti*		
27.1.1	Funzionamento		
27.1.1.6	Ammodernamento e rinnovamento	**17.568.000** *(17.768.000)*	**17.568.000** *(17.768.000)*
27.1.1.7	Mezzi operativi e strumentali	**1.444.005.994** *(1.439.106.994)*	**1.444.005.994** *(1.439.106.994)*
29	Ispettorato supporto logistico navale e dei fari		
29.1	*Spese correnti*		
29.1.1	Funzionamento		
29.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	**12.000.000** *(14.200.000)*	**12.000.000** *(14.200.000)*

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
3	Politiche agricole e agroindustrali nazionali			
3.1	*Spese correnti*			
3.1.2	Interventi			
3.1.2.5	**Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario**	**117.964.767**	**35.281.020**	**40.044.490**
3.1.2.6	**Zootecnia**	**236.382**	**156.678**	**156.678**
3.2	*Spese in conto capitale*			
3.2.1	Investimenti			
3.2.1.3	Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	**699.157.621** *(817.922.088)*	**249.654.261** *(284.935.281)*	**386.848.470** *(426.892.960)*
3.2.1.5	Zootecnia	**51.101.103** *(51.337.485)*	**21.615.000** *(20.271.678)*	**47.385.962** *(46.042.640)*

Segue: **TABELLA N. 12**

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
4	Politiche comunitarie e internazionali			
4.1	*Spese correnti*			
4.1.2.	Interventi			
4.1.2.3	**Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario**	**2.291.540**	**8.360.354**	**8.360.354**
4.2	*Spese in conto capitale*			
4.2.1	Investimenti			
4.2.1.1	Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	**29.094.787** *(31.386.327)*	**12.600.000** *(20.960.354)*	**12.600.000** *(20.960.354)*

TABELLA N. 14

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
3	Rapporti di lavoro		
3.1	*Spese correnti*		
3.1.2	Interventi		
3.1.2.1	Pari opportunità	**10.000.000** *(30.000.000)*	**10.000.000** *(30.000.000)*
7	Impiego		
7.1	*Spese correnti*		
7.1.2	Interventi		
7.1.2.3	**Pari opportunità**	**20.000.000**	**20.000.000**

TABELLA N. 15

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro		
1.1	*Spese correnti*		
1.1.1.0	Funzionamento	**7.315.419** *(6.456.692)*	**6.685.753** *(5.827.026)*
2	Gestione delle risorse e relazioni con il pubblico		
2.1	*Spese correnti*		
2.1.1.0	Funzionamento	**16.876.488** *(16.602.888)*	**16.915.055** *(16.641.455)*
3	Politica commerciale e gestione del regime degli scambi		
3.1	*Spese correnti*		
3.1.1.0	Funzionamento	**10.489.831** *(10.362.831)*	**10.504.471** *(10.377.471)*

Segue: **TABELLA N. 15**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4	Promozione scambi e internazionalizzazione imprese		
4.1	*Spese correnti*		
4.1.1.0	Funzionamento	**5.392.151** *(5.351.651)*	**5.402.475** *(5.361.975)*
5	Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive		
5.1	*Spese correnti*		
5.1.1.0	Funzionamento	**4.141.741** *(2.893.636)*	**4.145.121** *(2.897.016)*

TABELLA N. 16

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
2	Assistenza sanitaria di competenza statale		
2.1	*Spese correnti*		
2.1.2.3	Assistenza sanitaria stranieri in Italia	**70.475.000** *(50.475.000)*	**72.475.000** *(52.475.000)*
2.1.2.4	Assistenza sanitaria italiani all'estero	**228.000.000** *(203.000.000)*	**228.000.000** *(203.000.000)*
4	Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria		
4.1	*Spese correnti*		
4.1.2	Interventi		
4.1.2.1	Ricerca scientifica	**11.000.000** *(1.000.000)*	**24.985.230** *(14.985.230)*

Segue: **TABELLA N. 16**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
5	Programmazione sanitaria		
5.1	*Spese correnti*		
5.1.1.0	Funzionamento	**153.781.679** *(113.781.679)*	**213.252.029** *(173.252.029)*
9	Vigilanza sugli enti		
9.1	*Spese correnti*		
9.1.2	Interventi		
9.1.2.2	Croce rossa italiana	**36.030.000** *(31.030.000)*	**36.030.000** *(31.030.000)*

TABELLA N. 17

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
3	Beni librari, istituzionali culturali ed editoria		
3.2	*Spese in conto capitale*		
3.2.1	Investimenti		
3.2.1.2	Funzionamento	**43.463.565** *(43.063.565)*	**67.463.656** *(67.063.656)*
4	Beni archeologici, architettonici, artistici e storici		
4.1.2	Investimenti		
4.1.2.3	**Patrimonio culturale non statale**	**25.000.000**	**25.000.000**
4.2	*Spese in conto capitale*		
4.2.1	Investimenti		
4.2.1.2	Patrimonio culturale non statale	**220.368.000** *(247.922.000)*	**210.368.000** *(237.922.000)*

Segue: **TABELLA N. 17**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4.2.1.3	Patrimonio culturale statale	**334.794.000** *(334.394.000)*	**459.935.519** *(459.535.519)*
5	Beni archivistici		
5.2	*Spese in conto capitale*		
5.2.1	Investimenti		
3.2.1.4	Archivi statali	**33.848.000** *(32.094.000)*	**33.848.000** *(32.094.000)*

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

FINANZIARIA 2000 N. 6557

PAGINA BIANCA

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il Governo ha definito la legge finanziaria 2000, per i suoi obiettivi e i suoi contenuti, una manovra « per lo sviluppo e l'occupazione ». Le migliorate condizioni della situazione economica e finanziaria del paese, nonché le modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 1999 alla struttura della legge finanziaria hanno restituito alla politica di bilancio, nell'allocazione delle risorse disponibili, un ruolo anticiclico, in grado di favorire le tendenze virtuose e contrastare quelle negative.

La manovra di bilancio per il 2000, pari a 15.000 miliardi, si articola, infatti, in un insieme di misure volte a favorire lo sviluppo e gli investimenti, nonché a diminuire la pressione fiscale. I collegati ordinamentali previsti dal DPEF e approvati dal Governo nei giorni scorsi, completano la manovra.

Il risanamento della finanza pubblica, un risanamento sul cui carattere strutturale vengono riconoscimenti univoci di carattere internazionale, consente al nostro paese di rispettare i parametri del patto di stabilità e nello stesso tempo di avviare un insieme di interventi a sostegno dell'economia e dell'occupazione.

Se confrontiamo i dati di finanza pubblica del 1996, data di inizio della XIII legislatura, con quelli del 1999 abbiamo la misura della forte e decisiva accelerazione realizzata nel cammino iniziato nell'ormai lontano 1992 (l'importo complessivo cumulatosi nelle manovre correttive susseguitesi dal 1992 al 1999 sfiora i 400 mila miliardi di lire).

Dati di finanza pubblica negli anni 1996-1999

Settori	Saldi	1996	1997	1998	1999 *(stime)*
Settore statale	Fabbisogno	128.852	52.602	58.453	53.800
	(% PIL)	*(6,9)*	*(2,6)*	*(2,8)*	*(2,5)*
	Interessi	195.083	176.818	150.253	143.400
	(% PIL)	*(10,4)*	*(8,9)*	*(7,3)*	*(6,7)*
	Saldo primario	66.654	124.212	91,8(	89.600
	(% PIL)	*(3,5)*	*(6,3)*	*(4,4)*	*(4,2)*
Pubbliche Amministrazioni	Indebitamento netto	125.148	54.580	56.238	51.382
	(% PIL)	*(6,7)*	*(2,7)*	*(2,7)*	*(2,4)*
	Interessi passivi	202.362	186.627	164.058	150.168
	(% PIL)	*(10,8)*	*(9,4)*	*(7,8)*	*(7,1)*
	Avanzo primario	77.214	132.047	107.820	98.786
	(% PIL)	*(4,1)*	*(6,7)*	*(5,2)*	*(4,6)*
	Debito	2.319.395	2.372.200	2.413.100	
	(% PIL)	*(123,8)*	*(120,1)*	*(117,3)*	*(115,7)*
Bilancio dello Stato	Risparmio pubblico				23.433
	Saldo netto da finanziare			46.400	57.932
	(% PIL)			*(2,2)*	*(2,9)*
(PIL)		*1.872.635*	*1.974.618*	*2.057.731*	*2.124.476*

L'ingresso dell'Italia nell'UEM ha rappre sentato un radicale cambiamento di regime, aprendo la strada a una finanza virtuosa, sempreché si mantenga un comportamento il più possibile rigoroso. La partecipazione all'euro impegna il nostro paese a perseguire il sostanziale pareggio nel 2003 nel rapporto deficit-PIL e a portare, entro tempi ragionevoli « a ritmo adeguato » il rapporto tra debito pubblico e PIL al 60 per cento (obiettivo del 100 per cento per il 2003). Si tratta di vincoli assai stringenti, che non possono non influire sulla velocità di crescita del PIL, che hanno indotto la maggioranza parlamentare, nella risoluzione di approvazione del DPEF 2000-2003, ad impegnare il Governo a proporre, in sede di Unione Europea « un'interpretazione evolutiva del patto di stabilità e di crescita, che, in un contesto di stabilità economica e bassa inflazione, valorizzi le componenti della spesa pubblica più favorevoli alla crescita economica ».

D'altra parte la ricerca del pareggio di bilancio senza perseguire contemporaneamente la crescita, rischia di perpetuare una politica economica restrittiva che frena investimenti, ricerca e formazione con il rischio di perdere la sfida della competitività e di mettere in forse gli stessi obiettivi di finanza pubblica. Nella risoluzione di approvazione del DPEF si sottolineava altresì l'importanza delle iniziative volte ad assicurare l'armonizzazione (coordinamento) fiscale in sede di Unione Europea, attraverso l'eliminazione di ogni forma di sleale competizione fiscale. Proprio su questo tema il Ministro Visco ha riferito ieri alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze sottolineando come la creazione di una moneta unica debba costituire un punto di partenza per una sempre maggiore integrazione anche degli altri elementi delle politiche nazionali, a partire da quella fiscale, indicata come uno dei banchi di prova del prossimo decennio.

In effetti il coordinamento delle politiche fiscali nazionali consentirebbe ai paesi dell'UEM di disporre di maggiore libertà per la soluzione dei propri problemi. Una significativa riduzione del carico fiscale è una delle condizioni essenziali per la crescita e il rilancio dell'occupazione in Europa. Gli ultimi dati della Commissione Europea hanno evidenziato che la crescita dell'area euro è nettamente inferiore a quella degli USA, e che all'interno della prima vi sono velocità diverse, e che l'Italia e la Germania sono i paesi che procedono più lentamente.

Da qui la necessità di ricercare, a livello europeo, un coordinamento delle politiche di bilancio nazionali in grado di assicurare, tra l'altro, un carico fiscale meno elevato dell'attuale, tale da non scoraggiare l'attitudine a lavorare e ad investire dei cittadini e delle imprese. Il richiamo a una politica europea più decisamente rivolta alla crescita non esime il nostro Paese dall'affrontare i nodi strutturali, specifici, che rallentano la crescita italiana. Certo, ridurre le tasse è ben più arduo da noi a causa dell'elevato debito pubblico da onorare, ma i risultati conseguiti in questi anni nel risanamento della finanza pubblica ci permettono di essere più fiduciosi, anche perché alle politiche di bilancio si sono accompagnate importanti riforme, nonché una forte accelerazione del processo di privatizzazioni. In particolare, la riforma del fisco compiuta in questa legislatura costituisce un passaggio decisivo nella trasparenza, equità e semplificazione del sistema, tale da far registrare importanti risultati anche nel contrasto dell'evasione fiscale.

La Finanziaria 2000 riflette questa mutata situazione e può rappresentare una vera e propria svolta, tenuto conto anche delle prospettive di crescita dell'economia europea e di quella italiana, confermate recentemente dall'OCSE, pur nel sottolineare, per il nostro Paese, la necessità di una accelerazione in termini di maggiore efficienza e competitività.

Registrare i risultati positivi conseguiti nel risanamento dei conti pubblici e guardare con fiducia al futuro non significa dunque non avere consapevolezza dei limiti e dei rischi che permangono nella situazione economica e finanziaria del paese e conseguentemente della necessità di superare gli ostacoli strutturali (le diverse barriere di cui si parla nel DPEF

2000-2003) che non consentono di raggiungere nella crescita del PIL i livelli dei paesi europei più dinamici. Dare maggiore flessibilità al sistema, superare la scarsa capacità di concorrenza di molti mercati, riformare lo stato sociale, sono passaggi ineludibili nella strada delle riforme.

Per cogliere questo obiettivo, è fondamentale la concertazione con le parti sociali. L'accordo del luglio 1993, il patto per l'occupazione del settembre 1996, il patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, sono tappe importanti nella elaborazione e realizzazione di misure di politica economica fondate sulla coesione sociale e sulla partecipazione. Le tensioni recentemente intervenute tra le organizzazioni sindacali confederali costituiscono motivo di forte preoccupazione; se non verranno superate potrebbero esservi effetti non positivi sulla politica di concertazione perseguita in questi anni con profonda convinzione. In ogni caso, è chiaro che si accresce la responsabilità politica del governo nel cammino delle riforme.

I risultati positivi fin qui conseguiti si riflettono anche sul terreno dell'occupazione, nonostante una crescita dell'economia inferiore alle aspettative. Si è passati da un po' meno di 20.100.000 occupati nel 1996 ai 20.720.000 occupati nel luglio di quest'anno: 600.000 nuovi posti di lavoro, di cui oltre 250.000 nel corso dell'ultimo anno. Le previsioni dell'ISAE, rese note in questi giorni, sottolineano che in Italia, negli ultimi due anni la crescita dell'occupazione è stata la più forte degli ultimi 20 anni (anche in termini di unità di lavoro che conglobano il tempo parziale in equivalenti a tempo pieno).

La direzione di marcia è quindi quella giusta. La finanziaria 2000 e i provvedimenti collegati, una volta approvati, renderanno il passo più spedito. Occorrerà poi un'ulteriore accelerazione, sulla strada delle riforme, per dare una risposta ai molti disoccupati che ancorano affollano le liste di attesa, in particolare nel Mezzogiorno del Paese.

1. LA LEGGE FINANZIARIA DOPO LE MODIFICHE DELLA LEGGE n. 208/1999

Introdotta con la legge n. 468/1978 la legge finanziaria permette di trasferire nel bilancio a legislazione vigente la manovra di politica economica predisposta dal Governo.

La struttura della legge finanziaria è stata da ultimo profondamente modificata dalla legge n. 208 del 1999, che ne ha ampliato il contenuto e le tipologie di intervento.

1. Il contenuto normativo.

Come specificato dal *nuovo alinea del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468/1978*, la finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ma esclusivamente norme dirette a realizzare effetti finanziari a decorrere dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

Oltre al contenuto normativo tradizionale (determinazione dei saldi, variazioni delle aliquote e altre misure quantitative relative a imposte, tasse, ecc, l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale, altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti), la finanziaria può ora contenere:

norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse le norme a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che queste non si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi *(nuova lettera i-bis,* introdotta dal comma 17 dell'articolo 2 della legge n. 208/1999);

norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato al sostegno o al rilancio

dell'economia, escludendo interventi microsettoriali o localistici (*nuova lettera i-ter*, introdotta dal comma 17 dell'articolo 2 della legge n. 208/1999).

2. Le Tabelle.

Per quanto riguarda le Tabelle, non vi sono modifiche relative ai fondi speciali di parte corrente (Tabella A) e di parte capitale (Tabella B), né per quanto concerne i definanziamenti o le rimodulazioni di leggi esistenti, disposti rispettivamente dalle Tabelle E ed F; cambiano invece in misura significativa le Tabelle C (leggi permanenti di spesa) e D (rifinanziamenti di leggi recanti interventi di parte capitale).

In particolare, l'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 – nel testo da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 15, della legge n. 208 del 1999 – prevede tra i contenuti propri della legge finanziaria la « determinazione », in apposita tabella (Tabella C), degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.

L'articolo 2, comma 18, della legge n. 208/1999 stabilisce inoltre che, in sede di prima applicazione, sia la stessa legge finanziaria per il 2000 ad indicare quali sono le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla Tabella C, intendendosi dunque soppresse le norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento a tale tabella ma non incluse nella Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2000.

Per quanto riguarda la Tabella D, l'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 (come modificato dall'articolo 2, comma 16, della legge n. 208 del 1999) ha disposto che essa indichi, oltre al consueto rifinanziamento per un solo anno di leggi classificate tra le spese in conto capitale per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, anche il rifinanziamento per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale di norme vigenti (indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria) che prevedano interventi di particolare rilievo definibili di « sostegno dell'economia », classificati tra le spese in conto capitale.

In conseguenza di tali disposizioni nella nuova Tabella D per il 2000 sono confluite quelle voci di conto capitale precedentemente contenute nella Tabella C della finanziaria 1999 che recavano interventi di sostegno all'economia.

La previsione normativa contenuta nell'articolo 2, comma 18, della legge n. 208/1999 è confermata dall'articolo 2, comma 6, del presente disegno di legge, il quale precisa che « le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n, 468, e successive modificazioni, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato 1 » alla legge finanziaria medesima.

3. La decisione di stralcio al Senato.

La decisione sullo stralcio adottata dal Senato ha espunto dal testo un articolo (articolo 9: contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa) e sette commi o periodi:

1. comma 3 dell'articolo 6: disciplina del pagamento degli importi di servizi di corrispondenza e telegrafici;

2. comma 4 dell'articolo 6: esenzione delle cassette postali dal pagamento del tributo per occupazione di suolo pubblico;

3. ultimi due periodi del comma 1, lettera e) dell'articolo 11: autorizzazione al dipartimento della Funzione pubblica ed al ministero del Tesoro ad avvalersi di 10 esperti nel campo della revisione organizzativo-aziendale, con un onere di 1,5 miliardi di lire annui;

4. comma 7 dell'articolo18: esclusione della « Biennale » di Venezia dalla normativa generale sui contributi agli enti;

5. comma 1 dell'articolo 19: assegnazione degli obiettivi ai dirigenti sanitari;

6. comma 2 dell'articolo 19: monitoraggio delle attività istituzionali;

7. comma 3 dell'articolo 19: valutazione del conseguimento degli obiettivi ai fini della conferma dell'incarico.

Le disposizioni dell'articolo 9, dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 e del comma 7 dell'articolo 18 sono state stralciate perché, come si evince dalla stessa relazione tecnica del governo, ad essi non viene attribuito un effetto finanziario.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 19 si configurano come norme organizzatorie prive di rilevante contenuto finanziario, mentre gli ultimi due periodi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 introducono un uso parziale (non automatico) di un risparmio (economie realizzate nella finanza decentrata con il collegato 1998), che va, dunque, calcolato al netto, laddove la norma che autorizza l'inserimento di misure di risparmio nella legge finanziaria non fa riferimento ad effetti netti.

4. Ulteriori norme stralciate.

L'Assemblea del Senato, nella seduta del 9 novembre 1999, ha disposto lo stralcio delle seguenti norme dell'A.S. 4236-A:

Dipendenti pubblici part-time iscritti a ordini professionali (articolo 14, comma 1, lettera f), capoverso 18-*ter*): ora A.S. 4236-*septies*;

Norme in materia di dismissioni delle partecipazioni degli enti locali (articolo 26): ora A.S. 4236-*octies*;

Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario (articolo 27): ora A.S. 4236-*nonies*. Tale norma, peraltro è stata reinserita nel testo all'esame della Camera a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo.

2. LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

1. Gli obiettivi di finanza pubblica e gli interventi per lo sviluppo.

Gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DPEF e confermati dalla Nota di aggiornamento, come approvate dalle relative risoluzioni parlamentari, prevedono il contenimento dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione entro il limite dell'1,5 per cento del PIL nel 2000, dell'1 per cento nel 2001, dello 0,6 per cento nel 2002 e dello 0,1 per cento nel 2003; e un avanzo primario pari al 5 per cento del PIL nel 2000, al 5,1 per cento nel 2001 e nel 2002, e al 5,2 per cento nel 2003. In tale contesto dovrebbe proseguire la tendenza alla riduzione del rapporto debito/PIL che passa dal 115,7 per cento del 1999 al 112,9 per cento nel 2000, al 109,1 per cento nel 2001, al 104,6 per cento nel 2002 e al 100 per cento nel 2003.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il DPEF 2000-2003 indicava per il 2000 un intervento correttivo di 11.500 miliardi. La manovra prospettata era tuttavia più elevata (15.000 miliardi) per poter reperire risorse per 3.500 miliardi da destinare al finanziamento di interventi per lo sviluppo. Il Governo ha dichiarato infatti di volere perseguire, accanto ad obiettivi di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, interventi espansivi di sostegno allo sviluppo e all'occupazione. Per gli anni successivi il DPEF indicava una manovra di 15.000 miliardi per il 2001 e di 11.500 miliardi per il 2002 e il 2003, a fronte di interventi per lo sviluppo pari rispettivamente a 7.500 miliardi nel 2001 e a 12.000 miliardi in ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Rispetto al quadro delineato dal DPEF, la Nota di aggiornamento – presentata dal governo il 30 settembre 1999, e approvata con risoluzione n. 6-00118 Mussi ed altri nella seduta del 7 ottobre 1999 – sulla base dell'andamento, ritenuto strutturale, delle entrate tributarie verificatosi nell'anno in corso, ha proceduto a modificare le previsioni tendenziali relative al quadriennio 2000-2003. In particolare viene stimato un aumento dell'avanzo primario a legisla-

zione vigente per il complesso delle Pubbliche Amministrazioni di 9.300 miliardi per il 2000, di 9.500 miliardi per il 2001 e 2002 e di 10.500 miliardi per il 2003.

L'evoluzione del quadro tendenziale non si tradurrà tuttavia in un ulteriore miglioramento degli obiettivi programmatici indicati nel DPEF, che vengono lasciati inalterati, ma in una riduzione dell'imposizione tributaria. Il quadro degli interventi per lo sviluppo risulta pertanto così modificato:

Interventi per lo sviluppo

(miliardi di lire)

Interventi per lo sviluppo	2000	2001	2002	2003
Sostegno spese conto capitale	1.500	3.000	5.000	5.000
Riduzioni fiscali	10.300	10.900	11.500	12.500
Maggiori spese correnti (compresi contratti)	1.000	3.100	5.000	5.000
Totale interventi	**12.800**	**17.000**	**21.500**	**22.500**
(DPEF)	*(3.500)*	*(7.500)*	*(12.000)*	*(12.000)*

Dal momento che le maggiori disponibilità provenienti dall'incremento delle entrate tributarie a legislazione vigente sono interamente destinate ad interventi per lo sviluppo, resta inalterato anche l'importo della manovra correttiva stabilito nel DPEF, pari a 15.000 miliardi in ciascuno degli anni 2000 e 2001 e a 11.500 miliardi nel 2002 e 2003.

LA MANOVRA CORRETTIVA 2000-2003

(Pubblica Amministrazione - valori in miliardi di lire)

	1999	*2000*	*2001*	*2002*	*2003*
Avanzo primario a leg. vig. - DPEF giugno 99	**98.800**	**98.000**	**109.000**	**123.300**	**132.100**
% su PIL	*(4,6)*	*(4,5)*	*(4,7)*	*(5,1)*	*(5,3)*
Maggiori entrate tributarie a leg. vig.		9.300	9.500	9.500	10.500
Avanzo primario a leg. vig. – Nota di aggiornamento – settembre 99	**98.800**	**107.300**	**118.500**	**132.800**	**142.600**
Interventi per lo sviluppo		12.800	17.000	21.500	22.500
Manovra correttiva, di cui		15.000	15.000	11.500	11.500
- riduzione spese correnti		11.000	11.000	11.500	11.500
- maggiori entrate extratributarie		4.000	4.000		
Avanzo primario programmatico	**98.800**	**109.500**	**116.500**	**122.800**	**131.600**
% su PIL	*(4,6)*	*(5,0)*	*(5,1)*	*(5,1)*	*(5,2)*
Spesa per interessi	150.200	142.500	139.300	136.300	133.900
Indebitamento programmatico	**51.400**	**33.000**	**22.800**	**13.500**	**2.300**
% su PIL	*(2,4)*	*(1,5)*	*(1,0)*	*(0,6)*	*(0,1)*

Fonte: Nota di aggiornamento del DPEF 2000-2003.

2. *Gli effetti della manovra per il 2000 sull'indebitamento netto della P.A. nel testo presentato dal governo e modificato dal Senato.*

La manovra di finanza pubblica per il 2000 contenuta nel disegno di legge finanziaria nel testo trasmesso dal Senato comporta un impatto sull'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione che può essere illustrato nei termini seguenti:

riduzioni di entrate tributarie pari complessivamente a 7.796 miliardi (di cui 1.000 miliardi di incentivi agli investimenti). Le ulteriori riduzioni previste dalla Nota di aggiornamento al DPEF sono state oggetto di un successivo intervento nel corso dell'esame in Commissione alla Camera; la copertura finanziaria era stata predisposta con l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero delle Finanze iscritto in Tabella A;

aumenti di entrate extratributarie pari a 4.000 miliardi;

riduzioni di spese correnti pari a 10.797 miliardi (cui dovrebbero aggiungersi 400 miliardi derivanti dal recupero di prestazioni indebitamente corrisposte da parte dell'INPS: tale previsione non è peraltro contenuta nel testo della finanziaria);

aumenti di spese correnti pari a 1.205 miliardi;

aumenti di spese in conto capitale per circa 1.500 miliardi (quale effetto sui saldi della P.A. delle maggiori spese, rispetto alla legislazione vigente, contenute nelle Tabelle B e D e, per 133 miliardi, quale effetto delle disposizioni contenute nell'articolato).

Dal complesso delle misure relative alle spese risultano risparmi netti per 8.492 miliardi; dal complesso delle misure relative alle entrate derivano minori entrate per 6.300 miliardi. La portata correttiva della manovra rispetto all'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione risulta pertanto di 2.192 miliardi.

Le riduzioni di entrate tributarie risultano da:

sgravi fiscali introdotti con gli emendamenti presentati dal Governo durante l'*iter* al Senato per 6.814 miliardi;

incentivi agli investimenti introdotti nell'anno in corso (riforma della tassazione dei redditi di impresa individuali e delle società di persone e rafforzamento della Dual Income Tax) pari a 1000 miliardi (sia per il 2000 che per il 2001);

ulteriori misure che complessivamente non hanno effetti rilevanti (maggior gettito di circa 1 miliardo), dal momento che le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle aliquote della *carbon tax* sono interamente destinate a coprire la corrispondente riduzione del prelievo contributivo per i trattamenti obbligatori di maternità;

effetti indotti dei provvedimenti contenuti nella finanziaria medesima, che complessivamente comportano un maggior gettito di 18 miliardi.

Rispetto al testo presentato dal Governo (A.S. 4236) le principali modifiche introdotte dal Senato hanno riguardato la materia fiscale.

In aggiunta ai 1000 miliardi relativi ad incentivi per investimenti (DIT), nella Nota di aggiornamento al DPEF erano previste riduzioni fiscali per un importo di 9.300 miliardi per l'anno 2000 (e di 8.900 miliardi nel 2001, di 9.500 miliardi nel 2002 e di 10.500 miliardi nel 2003). La copertura di questi sgravi fiscali è stata predisposta nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.S. 4236) aumentando corrispondentemente (rispetto al bilancio a legislazione vigente) l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero delle finanze.

Una parte importante delle misure previste dalla Nota di aggiornamento è stata introdotta dal Senato sulla base di emendamenti presentati dal Governo, con i quali si prevedono interventi complessivi di riduzione della pressione fiscale di 6.814 miliardi per il 2000. Tale importo deriva in massima parte (6.792 miliardi) da misure relative alle imposte sui redditi, e in particolare dalla riduzione dell'aliquota sul secondo scaglione IRPEF dal 26,5 al 25,5 per cento (minori entrate per 1.900 miliardi), dalla riduzione dell'acconto IRPEF per il periodo di imposta 2000 dal 98 al 92 per cento (minori entrate per 2.200 miliardi) e dall'aumento di deduzioni e detrazioni IRPEF (per 2.692 miliardi). Altri interventi riguardano la tassazione sugli atti giudiziari (che limitatamente al primo anno producono maggiori entrate per 133 miliardi), la riduzione dell'imposta di registro su conferimenti al capitale di società (minori entrate per 132 miliardi) e riduzioni fiscali concernenti il settore della nautica e dell'industria armatoriale (minori entrate per 23 miliardi).

Per quanto riguarda il biennio successivo, gli sgravi fiscali determinati dalle norme contenute nei suddetti emendamenti erano stati stimati inizialmente dal Governo durante l'*iter* al Senato in misura pari, rispettivamente, a 8.427 miliardi nel 2001 e a 8.825 miliardi nel 2002. A fronte delle minori entrate derivanti dall'approvazione degli emendamenti richiamati, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero delle Finanze è stato ridotto di pari importo, con conseguente diminuzione delle spese correnti al netto degli interessi.

Tali quantificazioni delle minori entrate sono state tuttavia riviste successivamente dal Governo, che le ha « abbassato » per 2.535 miliardi per il 2001 e per 235 miliardi per il 2002. Un'ulteriore revisione per 133 miliardi nel 2000 ha riguardato gli effetti di una modifica introdotta dal Senato relativamente all'imposta da bollo. Durante l'esame in Commissione Bilancio alla Camera sono stati quindi reintegrati sia gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale relativi alle previsioni del gettito, sia gli importi dell'accantonamento di Tabella A del Ministero delle finanze.

Successivamente, come si vedrà meglio oltre, gli accantonamenti così reintegrati sono stati utilizzati a copertura delle minori entrate derivante dalle ulteriori age-

volazioni approvate durante l'iter qui alla Camera.

Come evidenziato nella Relazione tecnica, con riferimento al primo anno della manovra, gli aumenti di entrate, di natura extra-tributaria, derivano dalla dismissione di beni immobili dello Stato, degli enti previdenziali e di altri enti pubblici per un valore complessivo di 4.000 miliardi.

Nel testo trasmesso dal Senato, le riduzioni di spesa corrente, pari complessivamente a circa 10.797 miliardi, derivano da:

a) patto di stabilità interno per 3.300 miliardi (di cui 2.200 miliardi relativi alle previsioni per l'anno 2000 e 1.100 miliardi di recupero delle minori economie realizzate nel 1999);

b) gestione del debito pubblico per 2.500 miliardi (cui si aggiungono 100 miliardi derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti INAIL);

c) risparmi sui consumi intermedi: 2.389 miliardi; in questa voce sono compresi risparmi dovuti a:

rinvio di riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato (1.100 miliardi);

razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi mediante stipula di convenzioni (200 miliardi);

riduzione degli stanziamenti per consumi intermedi (718 miliardi); rinnovo di contratti per acquisti di beni e servizi con riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento (100 miliardi);

riduzione contributi RAI (210 miliardi, compensati per 187 miliardi dall'aumento della quota del canone devoluta alla RAI);

altri interventi (61 miliardi);

d) interventi sulla previdenza e assistenza per 1.526 miliardi; in questa voce sono compresi:

versamento richiesto alle aziende elettriche per il fondo speciale elettrici (1.350 miliardi);

versamento richiesto alle aziende telefoniche per il fondo speciale telefonici (150 miliardi)

altri interventi (fondo clero; contributo di solidarietà su pensioni di importo elevato; retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti), che comporteranno complessivamente minori spese per 26 miliardi.

Si noti che i versamenti richiesti alle aziende elettriche e telefoniche, per quanto classificati tra le misure di riduzione di spesa, costituiscono in realtà una maggiore entrata;

e) interventi sul pubblico impiego: 652 miliardi; in questa voce sono compresi risparmi dovuti a:

rafforzamento dei meccanismi di assunzione del personale e potenziamento del *part-time* (320 miliardi);

riduzione del personale del comparto scuola (132 miliardi);

blocco delle rivalutazioni di indennità e compensi erogati dallo Stato in relazione alla variazione del costo della vita (200 miliardi);

f) riduzione del 2 per cento degli aggi esattoriali sul lotto (330 miliardi).

Nel testo trasmesso dal Senato, le maggiori spese, pari complessivamente a 2.705 miliardi, riguardano per:

1.500 miliardi, spese in conto capitale (quale effetto sui saldi della P.A. delle maggiori spese, rispetto alla legislazione vigente, contenute nelle Tabelle B e D e, per 133 miliardi, quale effetto delle disposizioni contenute nell'articolato);

1.205 miliardi, ulteriori spese di natura corrente.

Sono comprese tra le maggiori spese di natura corrente:

spese per rinnovi contrattuali (430 miliardi; al netto degli importi considerati in bilancio per indennità di vacanza contrattuale);

incremento dei fondi per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali (100 miliardi);

incremento prestazioni per maternità (92 miliardi);

aumento quota del canone devoluta alla RAI (187 miliardi), al quale è connessa una minore spesa di 210 miliardi per riduzione dei contributi versati alla RAI;

aumento delle pensioni sociali, introdotto dal Senato (98 miliardi);

riduzione degli oneri di ammortamento per mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti, introdotta dal Senato (225 miliardi);

altri interventi per 73 miliardi (rispetto al testo proposto dal Governo il Senato ha introdotto l'incremento del fondo unico per la Giustizia, che comporta una maggiore spesa corrente di 31 miliardi, e le misure relative alla rottamazione dei ciclomotori, che comportano una maggiore spesa di 11,7 miliardi).

3. Gli effetti della manovra sul saldo netto da finanziare del bilancio di competenza dello Stato.

Le risoluzioni parlamentari con le quali è stato approvato il DPEF 2000-2003 presentato il 1° luglio 1999 hanno fissato il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, espresso in termini di competenza, in 49.500 miliardi al netto delle regolazioni contabili e debitorie.

La Nota di aggiornamento al DPEF, presentata dal Governo il 30 settembre 1999, ha previsto una modifica dei valori programmatici del saldo netto da finanziare per gli anni 2000-2002, dovuta ad una diversa classificazione dei finanziamenti agli enti previdenziali, in base alla quale le « anticipazioni di bilancio a copertura del disavanzo » non sono più considerate come regolazioni contabili, ma vengono comprese tra i trasferimenti.

Le risoluzioni parlamentari con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento del DPEF hanno pertanto modificato la determinazione del limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio di competenza dello Stato, fissandolo per il 2000 in 79.500 miliardi, al netto delle regolazioni debitorie e contabili. Per il 2001 e il 2002 il valore del saldo netto da finanziare a legislazione vigente (calcolato in base alle proiezioni su tali anni del disegno di legge finanziaria per il 2000) dovrà costituire una tappa intermedia verso la realizzazione di saldi programmatici (comprensivi di un'ulteriore manovra) indicati rispettivamente in 68.300 miliardi nel 2001 e 51.800 miliardi nel 2002.

Gli obiettivi previsti dalle risoluzioni di approvazione della Nota di aggiornamento sono confermati dalla manovra di finanza pubblica proposta dal Governo. In particolare il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato finanziario, al netto della regolazione dei debiti pregressi e dei rimborsi I.V.A., come determinato dal bilancio di previsione per il 2000 integrato con il disegno di legge finanziaria (nel testo presentato dal Governo) risultano pari, rispettivamente a 78.922 miliardi ed a 322.606 miliardi.

Tali valori sono inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 1 comma 1 del disegno di legge finanziaria, che indica i limiti massimi dei saldi, fissandoli rispettivamente in 79.500 miliardi e in 350.800 miliardi. Essi evidenziano inoltre un miglioramento rispetto ai saldi relativi alle previsioni dell'assestamento di bilancio per il 1999, che quantificano il saldo netto da finanziare in 83.282 miliardi e il ricorso al mercato in 455.468 miliardi.

Per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, fermo restando il limite massimo del SNF e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, migliorano per circa 380 miliardi i saldi iscritti in bilancio.

Nel corso dell'esame in Commissione Bilancio della Camera, sono state apportate numerose modifiche che non alterano la portata della complessiva manovra. In attesa dell'aggiornamento della relazione tecnica, che sarà resa presentata dal Governo nei prossimi giorni, non è tuttavia ancora disponibile un riepilogo puntuale

degli effetti delle singole misure, che sono di seguito illustrate.

3. PRIVATIZZAZIONI E DISMISSIONI IMMOBILIARI

1. L'accelerazione dei processi di privatizzazione.

Il disegno di legge finanziaria per il 2000 prevede interventi in materia di privatizzazioni agli artt. 56 e 57. In particolare, con il primo intervento (articolo 56) si sopprimono le disposizioni legislative che vincolano il Mediocredito centrale ad operare prevalentemente a favore di determinati soggetti (PMI ed enti locali) e in determinati campi (infrastrutture, esportazioni, cooperazione internazionale), che prevedono l'attribuzione allo Stato del dividendo sui suoi apporti al Fondo di dotazione dell'Istituto.

Il secondo intervento (articolo 57) è volto ad agevolare le procedure per la dismissione delle partecipazioni di controllo dello Stato di valore inferiore a 100 miliardi, nonché delle partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo rispetto alla strategia adottata dallo Stato nel settore. Essa potrà avvenire anche con sistemi di negoziazione diversi da quelli previsti in via tassativa dalla disciplina generale in materia (offerta pubblica di vendita e trattativa privata), assicurando il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione.

Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, è stato, inoltre, approvato un emendamento del Governo, che limita l'esercizio dei poteri speciali inerenti alla c.d. « golden share », specificando, in particolare che essi possono essere introdotti esclusivamente per « rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale », elencati dalla stessa disposizione, e nel rispetto i principi dell'ordinamento comunitario.

In materia di privatizzazioni va infine ricordato che il testo originario del Governo (articolo 22) recava norme sull'applicazione della c.d. golden share alle dismissioni degli enti locali. L'articolo è stato stralciato durante l'esame al Senato. Sono d'altronde da tempo all'esame di quel ramo del Parlamento una serie di progetti di legge volti a riordinare l'intera materia dei servizi pubblici locali.

2. La cessione del patrimonio immobiliare dello Stato.

Secondo le indicazioni del DPEF 2000-2003, le misure di aumento delle entrate contenute nella manovra avrebbero dovuto concentrarsi nel settore extratributario ed avere per oggetto la valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici; riguardo a tale patrimonio, le risoluzioni parlamentari, avendo presenti gli scarsi risultati delle molteplici disposizioni adottate in passato per la sua dismissione, invitavano il Governo ad « intraprendere iniziative efficaci e risolutive ». Queste indicazioni trovano riscontro negli articoli 2, 3 e 4 contenuti nel capo I del titolo II del disegno di legge finanziaria (« disposizioni in materia di vendita di immobili »), che interessano gli immobili di proprietà degli enti previdenziali e quelli appartenenti al patrimonio dello Stato. Gli effetti finanziari complessivi di tali disposizioni sono quantificati nella relazione tecnica in 4.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

Più in particolare, l'articolo 2 prevede ulteriori programmi di dismissione degli immobili di proprietà degli enti previdenziali (materia che dal 1993 è stata oggetto di numerosi interventi normativi), attribuendo rilevanti poteri di impulso, di vigilanza e sostitutivi al Ministro del tesoro e disciplinando le modalità di vendita, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. I proventi delle dismissioni sono destinati agli enti previdenziali titolari dei beni, tranne il caso delle dismissioni di immobili di proprietà dell'INAIL, il cui ricavato sarà utilizzato a copertura di misure di esonero dai premi per l'assicurazione dovuti dagli iscritti alla attuale gestione industria. L'importo ricavabile da queste dismissioni (a riduzione dell'indebitamento netto della P.A.) viene stimato in 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

Di particolare rilevanza risulta l'articolo 4 che, modificando alcune norme recate dalla legge n. 662/96, prevede ulteriori modalità per la dismissione dei beni immobili appartenenti allo Stato. In particolare, si attribuisce al Ministro del tesoro la competenza a definire i programmi, le modalità e i tempi relativi alle dismissioni. È inoltre stabilita l'esenzione, a favore dello Stato, da alcuni adempimenti di tipo documentale, e si individua una procedura abbreviata per quanto concerne l'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico, con riferimento a specifici beni. La novità più consistente concerne tuttavia la previsione della possibilità di effettuare la dismissione mediante una iniziale alienazione ad intermediari, cui spetterebbe procedere alla successiva vendita dei beni.

Nel corso dell'esame in Commissione Bilancio della Camera sono state approvate numerose modifiche al testo degli articoli 2 e 4, volte da un lato a migliorare le procedure e quindi a rafforzare la realizzabilità del processo di dismissioni, e dall'altro a meglio tutelare i diritti dei conduttori che desiderino acquistare gli alloggi e degli inquilini appartenenti alle fasce più disagiate. È stato inoltre prevista la presentazione al Parlamento di una relazione annuale del Ministro del tesoro su tali operazioni immobiliari.

Ai sensi dell'articolo 3, che modifica l'articolo 14-*bis* della legge 25/1/1994 n. 86, sono destinate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le somme derivanti dai fondi le cui quote sono state sottoscritte con apporto di beni dello Stato e di enti previdenziali pubblici

Durante l'*iter* in Commissione Bilancio alla Camera è stato infine stralciato l'articolo 4 dell'A.C. 6557 concernente l'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ritenendo che un esame più approfondito di tali questioni potesse più opportunamente essere svolto in occasione dell'esame del disegno di legge collegato in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato presentato al Senato.

4. LE MISURE DI AGEVOLAZIONE FISCALE

Il complesso delle disposizioni di carattere tributario contenute nel testo del disegno di legge finanziaria approvato dalla Commissione bilancio si caratterizza per il fatto di prospettare alcune modifiche alla normativa vigente volte a ridurre il carico tributario. Si tratta di modifiche che, per il notevole rilievo che possono assumere per ampie categorie di contribuenti, vanno sicuramente incluse tra quelle che risultano decisive per determinare il carattere innovativo della manovra, anche rispetto a quelle adottate negli scorsi anni. Appare, infatti del tutto giustificata l'attenzione prestata dalla stampa e dall'opinione pubblica alle disposizioni di carattere tributario contenute nella legge finanziaria, quando se ne consideri la portata.

Le misure introdotte dal Governo, significativamente rafforzate in senso più favorevole per i contribuenti nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, costituiscono un pacchetto organico di interventi volti ad avviare il processo di riduzione della pressione fiscale sul quale maggioranza e Governo si sono impegnati in sede di DPEF.

Allo stesso tempo, va rilevato che i progressi registrati sul versante dell'andamento delle entrate, in forza delle diverse riforme adottate nel corso dell'ultimo triennio, che hanno ridotto le dimensioni dell'evasione e dell'elusione, reso più efficienti le procedure di riscossione e rafforzato le capacità di accertamento degli uffici finanziari, offrono le condizioni idonee a realizzare un primo significativo abbattimento del carico tributario. A questo proposito, va ricordato che la nota di aggiornamento al DPEF, recentemente esaminata dal Parlamento, nell'evidenziare un andamento delle entrate superiore alle previsioni, attribuito « essenzialmente ad un incremento sostenuto e strutturale delle entrate derivanti dal lotto, dalle lotterie e da altri giochi, dall'IRPEG e dall'IVA », prospettava il rafforzamento delle misure volte a ridurre l'imposizione tributaria, a tal fine prevedendo lo stanziamento di 10.300 miliardi per il 2000 e, rispettivamente, di 10.900,

11.500 e 12.500 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 2001-2003.

Il Governo ha, quindi provveduto ad inserire, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, numerose disposizioni dirette ad utilizzare le risorse disponibili per attenuare le dimensioni del carico tributario gravante sulle famiglie, con particolare riferimento ai ceti meno abbienti, oltre che sulle imprese. Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, l'entità delle misure già inserite nel testo trasmesso dal Senato è stata ulteriormente incrementata, in primo luogo in forza dell'approvazione del maxiemendamento governativo, e in secondo luogo a seguito dell'approvazione di ulteriori proposte emendative, alcune delle quali di iniziativa dei gruppi di opposizione. Merita al riguardo segnalare che da parte della maggioranza e del Governo si è dimostrata una ampia disponibilità a valutare l'opportunità di introdurre, in sede di esame in Assemblea, ulteriori disposizioni agevolative, senza alcuna preclusione, ferma restando la necessità di verificarne attentamente gli effetti sul gettito. Va, infatti, sottolineato che la cautela che ha ispirato maggioranza e Governo in ordine all'accoglimento di ulteriori proposte emendative deriva proprio dalla esigenza di non assumere decisioni non adeguatamente ponderate.

Gli interventi correttivi, accorpati in larga parte all'articolo 6 della finanziaria, corrispondono ad alcune indicazioni contenute nel DPEF e prevedono in primo luogo misure agevolative per le famiglie, i redditi più bassi, gli anziani, l'abitazione principale e le locazioni. Tra l'altro, si dispone l'aumento della misura della deduzione relativa alla casa di abitazione di proprietà, la riduzione dell'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito ai fini IRPEF relativo ai redditi medio-bassi, l'aumento della detrazione per figli e altri familiari a carico, l'aumento delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente per quelli di lavoro autonomo, l'incremento della detrazione riguardante specificamente i soggetti che siano percettori esclusivamente di redditi di pensione e di abitazione principale, la previsione di una ulteriore detrazione, a favore dei soggetti che percepiscano redditi derivanti da assegni periodici per separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio, l'esenzione ai fini IRPEF delle borse di studio relative al programma Socrates.

Va peraltro segnalato che l'esame presso la Commissione bilancio ha consentito, sulla base di una accurata istruttoria, di apportare alcune significative integrazioni alle agevolazioni già previste nel testo trasmesso dal Senato; ciò è avvenuto sia aumentando gli importi di alcune delle detrazioni previste, sia inserendo (nuovo articolo 7) ulteriori misure volte a ridurre la pressione fiscale.

Tra le altre, merita segnalare la previsione di disposizioni a favore dei non vedenti; la riduzione dell'INVIM e dell'imposta di registro che, oltre ad inserirsi nell'ambito delle disposizioni già previste per la riduzione della tassazione gravante sugli immobili, permette di avviare una politica di agevolazione, sotto il profilo fiscale, dei trasferimenti dei medesimi beni. Particolare attenzione merita, inoltre, la disposizione con la quale si proroga al 2000 la detrazione, già prevista per il 1998 e per il 1999, a favore delle spese di ristrutturazione degli immobili. A questo proposito, va segnalato che la parziale riduzione dell'entità della detrazione, che viene portata dal 41 al 36 per cento delle spese sostenute, è ampiamente compensata dalla previsione di un regime agevolato IVA sui medesimi interventi, che si traduce nell'applicazione, limitatamente ad un anno, in via sperimentale, dell'aliquota del 10 per cento. Tale ultima disposizione, applicabile anche ai servizi di assistenza domiciliare a favore di anziani, handicappati, tossicodipendenti e malati di AIDS, oltre che di altre categorie svantaggiate, dà attuazione ad una recente direttiva adottata in sede comunitaria, diretta a promuovere i servizi ad alta intensità di lavoro.

Oltre a quelle di cui ai richiamati articoli 6 e 7, disposizioni di carattere tributario sono contenute all'articolo 8, che stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo, dalle tasse di iscrizione a ruolo e dai diritti di cancelleria degli atti e dei provvedimenti

relativi ai procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi e in materia tavolare. Nel corso della discussione n sede di Commissione Bilancio si è dato atto che, nell'impostazione generale, tali disposizioni corrispondono a quanto già elaborato, al riguardo, dalla Commissione finanze. Sono comunque stati approvati alcuni emendamenti concernenti l'adeguamento del contributo unificato per i procedimenti amministrativi e la riduzione di quello per i processi di valore indeterminabile, volti ad assicurare una maggiore coerenza della disciplina. Per gli altri emendamenti presentati si è convenuto, unanimemente, sull'opportunità di un rinvio all'Aula, prendendo atto che non esiste una preclusione di principio da parte del Governo. Restano quindi da valutare le richieste di esclusione delle parti civili nei processi penali, degli interventi nei processi civili di esecuzione e le domande riconvenzionali in quelli di cognizione. Ugualmente resta da definire la determinazione del valore nelle cause in base alla entità delle domande proposte in giudizio, nonché il problema delle restituzioni per le conciliazioni in corso di causa.

Sempre con riferimento alla materia tributaria, si ricordano l'articolo 9 (modificato in Commissione Bilancio della Camera ai fini di un migliore coordinamento del testo dell'articolato con la rubrica), che prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, per alcune operazioni di conferimento al capitale delle società, in modo da favorire la fruizione della DIT; l'articolo 10, che sopprime la tassa di rilascio e annuale delle patenti nautiche; l'articolo 11, che integra le disposizioni di cui all'articolo 8 della L. n. 448/1998, per quanto concerne l'ambito di applicazione della cd *carbon tax*, mediante la previsione di una parziale attenuazione del carico fiscale gravante su alcuni oli emulsionanti. Relativamente a quest'ultimo articolo, nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio, è stata apportata una modifica diretta a compensare, in alcune zone del territorio nazionale caratterizzate da condizioni climatiche particolarmente disagiate, il maggior costo derivante dall'incremento dell'accisa del GPL distribuito per le reti canalizzate o destinato al rifornimento di serbatoi fissi; l'articolo 13, recante alcune modalità volte ad accelerare l'effettuazione dei rimborsi di modesta entità vantati dai contribuenti.

Va infine segnalato la definizione, di cui all'articolo 60, in 2500 miliardi per il 2000, dell'importo dei titoli che possono essere emessi per proseguire il rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese.

5. GLI INTERVENTI SULLA FINANZA REGIONALE E LOCALE

Con le innovazioni e le modifiche che si sono gradualmente succedute a partire dal 1990 la finanza decentrata ha raggiunto un assetto istituzionale sostanzialmente definito e stabile, per il quale il disegno di legge finanziaria rappresenta un ulteriore passo verso l'attuazione ed il completamento.

Sul versante delle entrate regionali, sono di rilievo – ed erano attesi dalle regioni – la determinazione (in Tabella C del disegno di legge finanziaria) del Fondo sanitario nazionale, che viene incrementato del 9 per cento e lo stanziamento (in tabella A) per il ripiano dei disavanzi pregressi delle USL con il quale il bilancio dello Stato copre circa i due terzi dei disavanzi accertati.

Il finanziamento della spesa sanitaria corrente per l'anno 2000 beneficia di un incremento del 9 per cento rispetto allo stanziamento iniziale del 1999, con un incremento di 5 punti percentuali rispetto alla determinazione del piano sanitario 1998-2000. Si tratta di una conferma dell'incremento del Fondo sanitario nazionale già deciso anche per l'anno 1999 in sede di assestamento del bilancio (per 4.950 miliardi di maggiore finanziamento a carico dello Stato). Il finanziamento della spesa sanitaria corrente passa quindi dai 46.469 miliardi per l'anno 2000 a 48.217 per l'anno 2001 e a 49.954 per l'anno 2002.

Contestualmente si definisce il finanziamento del concorso statale al ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie per gli

anni 1995-1999 (accertati per 31.137 miliardi): la Tabella « A » reca accantonamenti per 5.000 miliardi in ciascuno dei tre anni 2000-2002 finalizzati al concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie. Questi si aggiungono ai 6.000 miliardi già finanziati con risorse stanziate per l'anno in corso e agli incrementi del Fondo sanitario nazionale di cui si è detto. Sono per altro in via di definizione le intese fra Stato e Regioni per determinare le rispettive quote di ripiano di quanto ancora residua dei disavanzi precedenti il 1995 (per 4.540 miliardi).

Due ulteriori disposizioni riguardano la delega in corso per l'attuazione del federalismo fiscale: legge 13 maggio 1999, n. 133, articolo 10. La prima (articolo 24, comma 16) sopprime il vincolo di aliquota minima e massima posti alla futura compartecipazione delle regioni a statuto ordinario rispettivamente al gettito dell'IRPEF e dell'IVA; la seconda (articolo 29) amplia il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in forza della legge n. 59/1997 (Bassanini 1). Quel finanziamento dovrà essere comunque « adeguato » e, se necessario, superiore anche a quanto stanziato nel bilancio dello Stato per le medesime funzioni.

Per i trasferimenti erariali agli enti locali il comma 8 dell'articolo 27 conferma stanziamenti e disciplina vigenti derogando – per il solo anno 2000 – alla applicazione delle nuove norme per la determinazione e ripartizione dei trasferimenti erariali disposte con il decreto legislativo n. 244/1997: a seguito di un emendamento approvato in Commissione Bilancio, l'entrata in vigore di tali disposizioni (che sarebbero divenute operanti a partire dal 1° gennaio 2000, secondo quanto dispone l'articolo 31, comma 40, della legge n. 448/1998), è stata ulteriormente rinviata al 1° gennaio 2001.

In connessione alla determinazione, con legge finanziaria, dell'ammontare delle risorse trasferite agli enti locali, sono stati prorogati al 31 gennaio 2000 i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e per la deliberazione delle tariffe, delle aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 1998. Per gli anni successivi, tali termini sono fissati al 31 dicembre (comma 10).

Sono stati inoltre prorogati al 31 dicembre 2001 i termini relativi agli avvisi di accertamento in rettifica o di ufficio, e di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993. Come pure alla stessa data sono fissati i termini per gli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativamente all'ICI dovuta per gli anni 1994-97, degli avvisi di accertamento in rettifica per l'ICI 1994-96, degli avvisi di accertamento di ufficio per l'ICI 1994, e degli atti di contestazione delle violazioni commesse dal 1993 al 1998, non collegate all'ammontare dell'imposta (comma 9).

L'articolo 15, introdotto dalla V Commissione bilancio della Camera, modifica alcune disposizioni in materia di canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche (COSAP), con riferimento ai cr*iteri* cui deve informarsi il regolamento emanato dal comune o dalla provincia che intendesse avvalersi della possibilità, offerta dall'articolo 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, di sostituire la tassa (TOSAP) con il canone.

Ancora sul versante delle entrate degli enti locali, l'articolo 30 rinvia l'effettiva applicazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (in luogo della TARSU) ad una successione di termini graduata in ragione dello stato del servizio in ciascun comune, secondo quanto già prevede il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Un passo avanti sulla pressante richiesta degli enti locali di poter rinegoziare (senza l'onere delle penali) i mutui in essere con Cassa depositi e prestiti è fatto dall'articolo 28 del provvedimento, il quale consente che quegli oneri possano essere ridotti di una cifra pari al massimo a 225 miliardi annui. Come specificato da un emendamento approvato in Commissione, tale riduzione è aggiuntiva rispetto a quelle che fossero state già deliberate dalla Cassa alla data del 23 novembre 1999. In pro-

posito si deve ricordare che il comma 5 dell'articolo 27 (patto di stabilità interno) conferma ed amplia la riduzione « premiale » del tasso di interesse applicato dalla Cassa ai mutui in essere al 31 dicembre 1998 già prevista dall'articolo 28 della legge n. 448/1998 in favore degli enti locali che conseguono gli obiettivi posti dal patto stesso.

Sul versante della spesa, il provvedimento in esame (articolo 27) conferma per il prossimo triennio l'obiettivo di miglioramento dei saldi di tutti gli enti decentrati, già previsto dal « patto di stabilità interno » di cui al collegato 1999. Le azioni sono intese a rendere possibile e certa la riduzione dei disavanzi, o il miglioramento dell'avanzo degli enti, per le somme previste: la conferma dei 2.200 miliardi stabiliti per l'anno 1999 e seguenti, il recupero di quanto non è stato ottenuto nel 1999 (per 1.100 miliardi), l'ulteriore miglioramento di 2.200 miliardi da conseguire anch'esso nell'anno 2000. A tanto corrisponde infatti l'obiettivo di riduzione del disavanzo per un ulteriore 0,1 per cento del prodotto interno lordo, posto dal comma 1 dell'articolo 27. Per il conseguimento di questo obiettivo l'articolo 27 tiene conto della esperienza maturata in questa prima fase di applicazione del patto di stabilità e migliora le procedure di monitoraggio.

È da rilevare che l'articolo in esame non è stato modificato nella parte concernente il patto di stabilità, fatta eccezione per le azioni correttive che regioni ed enti locali devono perseguire per il miglioramento dei saldi, il cui ventaglio è stato ulteriormente ampliato. Sono state poste tuttavia numerose questioni, sia dai gruppi di opposizione che della maggioranza, che saranno meglio approfondite durante l'esame in Assemblea.

Il Governo è del resto d'accordo circa l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo che dovrebbero concernere i seguenti punti: per l'abbattimento dei tassi praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti sui mutui contratti dagli enti locali (previsto dal comma 5 dell'articolo 27) dovrebbe essere introdotta una graduazione del « premio » che favorisca gli enti « più virtuosi »; al tempo stesso il premio, che incide sul complesso dei mutui della Cassa, dovrebbe riguardare quelli contratti a tassi più alti. Per quanto riguarda il periodo di riferimento rispetto al quale valutare il miglioramento dei saldi (in termini di riduzione del disavanzo o di miglioramento dell'avanzo) si ritiene opportuno prendere in considerazione i dati relativi non ad un anno, ma almeno ad un periodo biennale o triennale; come pure dovrebbe essere riveduta la definizione stessa del saldo in questione, che attualmente include tra le entrate anche quelle derivanti da trasferimenti regionali, nonché le entrate straordinarie acquisite a seguito delle dismissioni immobiliari. Dovrà infine essere rivista la cadenza temporale con cui le regioni e gli enti locali inviano al Ministero del tesoro le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità, prevedendosi , probabilmente dopo un periodo transitorio, un termine più ampio rispetto a quello attuale.

Sotto il profilo del contenimento della spesa, si ricordano qui gli articoli 25 e 26 (di cui si tratta più approfonditamente in altre parte della relazione), che proseguono la lunga sequenza delle politiche di riqualificazione e di contenimento della spesa sanitaria secondo quattro direttrici di intervento:

modifiche alla disciplina delle prestazioni libero-professionali;

il potenziamento delle attività di monitoraggio e controllo delle prestazioni sanitarie erogate dal sistema pubblico ed in regime di convenzione;

la riduzione delle prestazioni erogate in regime di ricovero ospedaliero;

la riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, alla quale per l'anno 2000 viene fissato il tetto di 12.650 miliardi.

Nel corso dell'esame in Commissione Bilancio, è stata inoltre approvata una disposizione diretta alla razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario (articolo 31), pre-

sente nel testo originario presentato dal Governo e poi stralciata dall'Assemblea del Senato. La norma prevede che le regioni diano vita ad un organismo comune che persegua la riduzione della spesa di beni e servizi del comparto sanitario attraverso la « selezione e razionalizzazione della domanda » (...) « nonché la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni ».

Da ultimo, merita ricordare che, a seguito dell'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, agli enti locali è consentito di applicare le procedure e le modalità previste nel testo del disegno di legge con riferimento agli immobili statali, per la dismissione dei rispettivi immobili.

6. GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

1. Industria, artigianato e terziario.

In materia di apertura e regolazione dei mercati si ricordano innanzitutto le disposizioni contenute nell'apposito collegato « fuori sessione », previsto dal DPEF e dalle relative risoluzioni parlamentari, approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 novembre.

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria 2000, l'articolo 22 (modificato dalla Commissione bilancio accogliendo delle riformulazioni migliorative del testo proposte, tra l'altro, dalla X Commissione) definisce le modalità attraverso le quali le disposizioni del D.Lgs. n. 79 del 1999 che prevedono l'accesso di consorzi di consumo al c.d. « mercato libero » dell'energia elettrica trovano applicazione alle pubbliche amministrazioni: con le modifiche accolte dalla Commissione Bilancio è stato espressamente prevista la possibilità di costituire consorzi misti tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati. La norma non comporta modifiche sostanziali dell'assetto del sistema elettrico nazionale come delineato dalla riforma.

Sul fronte degli interventi per lo sviluppo, ed in particolare degli incentivi alle imprese, va preliminarmente ricordato che a decorrere dal 1999 tutti gli interventi di competenza del Ministero dell'industria sono confluiti in un'unica UPB, in conseguenza dell'istituzione del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, che viene successivamente ripartito con decreto ministeriale. La dotazione del Fondo, che nel bilancio a legislazione vigente è di circa 5.300 miliardi in termini di competenza, risulta incrementata di 1.430 miliardi dal disegno di legge finanziaria, che interviene sul relativo capitolo sia tramite rifinanziamenti in tabella D che rimodulazioni in tabella F.

Nel campo degli incentivi alle imprese l'articolato interviene con l'articolo 48 (comma 1 e Tabella 3, punto 1), che autorizza l'assunzione di due impegni quindicennali per l'ammortamento di mutui contratti da imprese del settore aeronautico per progetti in collaborazione con soggetti esteri. Gli impegni, pari rispettivamente a 50 e 44 miliardi, potranno essere assunti a decorrere al 2001 e dal 2002. La norma si ricollega ad analoghi interventi previsti, per gli anni fino al 2000, dalle più importanti leggi in materia (da ultimo le leggi n. 266/1997 e n. 140/1999). Al proposito, si segnala anche la rimodulazione, in tabella F, delle risorse relative agli interventi in tale settore previsti dalla L. n. 266, che comporta lo spostamento di 200 miliardi dal 2000 agli anni successivi. Tutte le somme, peraltro, confluiscono nel Fondo unico di cui sopra.

Il comma 3 dello stesso articolo 48, inoltre, amplia le finalità per cui possono essere concessi i contributi in conto interessi previsti dalla legge n. 598/1994 in favore delle PMI, includendovi gli investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione organizzativa e commerciale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Potrà avere effetti positivi sulle imprese dello specifico settore l'articolo 48, comma 4, che proroga fino al 31 dicembre del 2000 gli incentivi all'acquisto di ciclomotori « ecologici », la cui finalità primaria è comunque riferibile alla tutela dell'ambiente.

Infine, il quadro va completato ricordando le altre disposizioni suscettibili di avere effetti positivi sul sistema produttivo

nazionale. In particolare, al di là di interventi di carattere settoriale, si ricordano gli interventi in materia di DIT recati dall'articolo 6, comma 14, e dall'articolo 48, comma 2, e la costituzione di un fondo unico per gli interventi a sostegno dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, previsto dall'articolo 24, comma 11.

Durante l'esame in Commissione Bilancio, è stato inoltre approvato un emendamento che introduce l'articolo 50, che proroga fino al 30 giugno 2000 la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis. Analogamente a quanto disposto dai precedenti collegati, le risorse per il proseguimento della gestione da parte della Carbosulcis S.p.A. vengono attinte dallo stanziamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 per la realizzazione di impianti elettrici tramite gassificazione.

Quanto agli interventi relativi a leggi di sostegno alle imprese effettuati con le tabelle del disegno di legge finanziaria vanno infine ricordati i rifinanziamenti in tabella D, per complessivi 170 miliardi, di leggi iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che riguardano le agevolazioni per l'acquisto di macchine utensili (legge Sabatini), il Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (legge Marcora), il c.d. Fondo per Trieste (L. n. 26/1986) e il Fondo contributi interessi dell'Artigiancassa (L. n. 266/1997, articolo 12, comma 3).

Con riferimento al turismo va inoltre ricordato che una delle finalizzazioni della tabella B del disegno di legge finanziaria, accantonamento relativo al Ministero del tesoro, fa riferimento alla riforma della legislazione sul turismo, approvata in prima lettura dal Senato e attualmente all'esame della X Commissione della Camera.

Per quanto concerne il processo di internazionalizzazione delle imprese, i più significativi interventi disposti con la manovra in esame riguardano:

l'accantonamento, in tabella A, di 20 miliardi per il 2000 e 40 per ciascuno degli anni successivi per interventi di competenza del Ministero del commercio con l'estero, finalizzati alla legge quadro sull'assistenza e a interventi vari; si ricorda che è all'esame della X Commissione una pdl (A.C. 6293) che prevede l'utilizzazione di parte di tale accantonamento;

l'incremento delle risorse destinate dalla tabella C ai contributi del Mincomes destinati all'ICE (circa 40 miliardi in più) e ad altri enti e organismi di promozione dell'internazionalizzazione (30 miliardi);

il rifinanziamento, in tabella D, del Fondo di riserva e indennizzi SACE (100 miliardi) e del Fondo rotativo di rifinanziamento delle imprese esportatrici, ex L. 394 del 1981 (150 miliardi), voci di competenza del Ministero del tesoro.

Infine, in materia contigua a quella in esame, si segnala che tra le finalizzazioni previste per l'accantonamento in tabella A destinato al Ministero del tesoro è ricompresa quella relativa alla conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile. Il riferimento è a un disegno di legge approvato in prima lettura dal Senato e attualmente all'esame della X Commissione della Camera (A.C. 6126 e abb.)

Durante l'esame in Commissione Bilancio della Camera sono state introdotte delle disposizioni sul finanziamento delle Camere di commercio (articolo 14). Modificando l'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, si prevede ora la determinazione con decreto del Ministero dell'Industria degli importi dei diritti annuali dovuti alle Camere da parte delle imprese iscritte nel registro delle imprese ora riferibili al fatturato e non più al capitale sociale, nonché l'introduzione di una sanzione, in luogo della sovrattassa attualmente prevista, in caso di tardivo o omesso pagamento. I diritti sono determinati in misura fissa per tali imprese e commisurati al fatturato per gli altri soggetti.

2. Agricoltura e pesca.

Rispetto alle indicazioni formulate nel DPEF 2000-2003 e nella risoluzione parlamentare di approvazione, il disegno di

legge finanziaria sembra dar seguito agli impegni assunti prevedendo interventi a favore dei seguenti settori.

Nel settore della pesca e dell'acquacultura, l'articolo 51 stanzia le risorse necessarie per finanziare due progetti volti alla realizzazione di una politica di concertazione della pesca, rispettivamente nelle acque dell'Adriatico ed in quelle del Canale di Sicilia, fra paesi che si affacciano sulle medesime aree marine. Sono stati previsti dalle Tabelle nuovi finanziamenti per l'attuazione del piano nazionale della pesca.

Riguardo allo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, l'articolo 52 prevede l'introduzione di un contributo volto a penalizzare economicamente l'uso di taluni prodotti fitoiatrici. Le entrate derivanti da tale contribuzione, che non si configura tuttavia come nuova forma impositiva, sono destinate a sostenere il comparto delle produzioni biologiche o a basso impatto ambientale, nonché quelle di particolare pregio qualitativo; e sono del pari destinati a finanziare la ricerca e sviluppo di pratiche agricole ecocompatibili o prodotti che abbiano funzioni di prevenzione di patologie diffuse.

Competitività del settore agricolo ed agroalimentare. In tal senso, sempre nelle Tabelle, sono previsti finanziamenti per i nuovi provvedimenti che dovranno essere approvati nel corso dell'esercizio finanziario in materia di disciplina del settore agricolo e forestale; rifinanziamento della legge n.237 del 1992, sulle cooperative; legge di orientamento per l'agricoltura e la pesca; la nuova legge per interventi programmati in agricoltura. È previsto, altresì, il rifinanziamento della legge n. 817 del 1971 in materia di provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice e della vecchia legge n. 752/86 « pluriennale per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura ». Fondi vengono, altresì, attribuiti al Fondo di nuova istituzione per lo sviluppo dell'agricoltura, istituito dalla legge n. 144/1999 per il finanziamento degli interventi previsti dal cosiddetto decreto taglia-costi. Stanziamenti sono, inoltre, previsti nell'ambito degli interventi per le aree depresse ed in quelli per favorire l'occupazione.

Si segnala, infine, che il Senato ha previsto un finanziamento per quanto riguarda gli interventi strutturali ed urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico, di cui alla legge n. 423/1998.

Altri interventi riguardanti il settore agricolo a completamento della manovra finanziaria, sono previsti nel disegno di legge collegato in materia di apertura e regolazione dei mercati presentato dal Governo il 15 novembre, all'esame del Senato.

Occorre infine ricordare l'articolo 24, comma 18, introdotto dalla Commissione Bilancio che, in previsione della rideterminazione a decorrere dal 1° gennaio 2000 delle zone che possono essere classificate tra le « aree depresse » ai sensi del Regolamento CE n. 1260 del 1999 del Consiglio, stabilisce che a decorrere da tale data il complesso delle agevolazioni contributive per le imprese agricole è ridistribuito in base alla nuova classificazione.

3. Lavoro.

Si ricorda che le previsioni del DPEF in ordine alle politiche per la promozione del lavoro sono costruite seguendo le direttrici di intervento definite, secondo le indicazioni dell'Unione europea (Consiglio Europeo di Lussemburgo del dicembre 1997), nel Piano Nazionale per l'occupazione.

In coerenza con l'impostazione del DPEF, che privilegia l'attuazione degli interventi normativi già avviati negli ultimi anni, la manovra finanziaria per il 2000 presenta nell'articolato del disegno di legge finanziaria poche norme che riguardano direttamente il settore del lavoro. Si tratta, in particolare:

del riconoscimento di un credito di imposta alle imprese che effettuano nel triennio 2000-2002 assunzioni (di soggetti in cassa integrazione, mobilità, impegnati in lavori socialmente utili ovvero che trasferiscono la residenza anagrafica per motivi di lavoro), ad incremento della base occupazionale come definita al 30 settembre 1999 (articolo 6, comma 9);

della riduzione dello 0,20 per cento degli oneri contributivi per maternità a carico dei datori di lavoro (articolo 45, comma 1).

Mentre quest'ultimo intervento rappresenta l'attuazione di una specifica previsione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione (punto 38), il riconoscimento del credito di imposta, anche in relazione alle tipologie dei soggetti considerati, presenta elementi di interazione con la delega per la riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione conferita al governo con l'articolo 45 della legge n. 144/1999.

Durante l'esame in Commissione bilancio alla Camera un emendamento del governo (riferibile all'articolo 45) ha poi introdotto ulteriori e più consistenti misure di riduzione del costo del lavoro, finanziando per complessivi 1900 miliardi negli anni 2000 e 2001 l'attuazione di interventi già previsti nel recente collegato ordinamentale in materia di lavoro (legge n. 144/1999), e precisamente:

la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – articolo 55, comma 1, lettera o) della legge n. 144/1999 – per 700 mld. in ciascuno degli anni 2000 e 2001, modificando così implicitamente la delega (da esercitare entro il settembre 2000) per la modifica della normativa in materia, che è formulata in termini di invarianza della spesa (articolo 55, comma 3, della legge n. 144/1999);

la decontribuzione delle erogazioni previste nei contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali) – articolo 60 della legge n. 144/1999 – per 250 mld. in ciascuno degli anni 2000 e 2001.

L'emendamento di cui sopra ha disposto altresì la riduzione delle aliquote contributive per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui al D.Lgs. n. 414/1996, mentre un altro emendamento all'articolo 38 ha reso permanente la riduzione dei premi INAIL dovuti dalle imprese di autotrasporto per conto terzi (disposta da ultimo per l'anno 1999 dal decreto-legge n. 451/1998, convertito dalla legge n. 40/1999).

Sono poi state introdotte, sempre con l'approvazione in Commissione bilancio di emendamenti governativi, disposizioni urgenti in materia di proroghe di trattamenti di cassa integrazione straordinaria e mobilità, raccordate temporalmente con la prevista riforma degli ammortizzatori sociali (articolo 54), nonché ulteriori norme di agevolazione delle misure di inserimento al lavoro per i giovani e per l'emersione del lavoro sommerso (articolo 55).

Per quanto riguarda invece le risorse finanziarie aggiuntive destinate dalle tabelle di bilancio e della legge finanziaria alle politiche del lavoro, si segnalano:

l'accantonamento in tabella A (fondo speciale di parte corrente per nuovi provvedimenti legislativi) di competenza del ministero del lavoro, destinato tra l'altro alle politiche attive del lavoro: 209,6 mld. per il 2000, 309,6 mld. per il 2001, 309,6 mld. per il 2002;

il rifinanziamento per 800 mld. di lire per il 2000 del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/1993 (tabella D);

il rifinanziamento per 190 mld. di lire per il 2000 degli interventi per la prosecuzione di lavori socialmente utili nelle aree di Napoli e Palermo (Tab. D).

Si segnala infine che la relazione al disegno di legge finanziaria quantifica in 4.000 mld. di lire le risorse destinate alle politiche del lavoro, da attivare con il cofinanziamento di programmi comunitari.

7. GLI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO E LE AREE DEPRESSE

Il DPEF 2000-2003 pone in rilievo la politica di sviluppo del Mezzogiorno, sottolineando l'esigenza che esso diventi la grande priorità della politica economica italiana.

Tenuto conto del fatto che una parte rilevante delle politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del territorio nazionale è affidata alla realizzazione del PSM e dei documenti di programmazione nell'ambito degli interventi dei fondi strutturali comunitari, il disegno di legge finanziaria 2000, interviene da un lato stanziando risorse aggiuntive per il triennio 2000-2002, e dall'altro procedendo ad una nuova definizione delle aree depresse, alla luce della ridefinizione degli obiettivi dei Fondi strutturali operata dai regolamenti comunitari (articolo 24, comma 15). Il Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 – con effetto dal 1° gennaio 2000 – ha, in particolare, ricondotto ad un solo obiettivo (ob. 2) i precedenti obiettivi 2 e 5b.

Il disegno di legge finanziaria interviene inoltre in materia di imprenditorialità giovanile (articolo 24, comma 11) tendendo ad operare una razionalizzazione, sotto il profilo finanziario, dei diversi interventi agevolativi in favore di giovani imprenditori residenti nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse del territorio nazionale, o nelle aree del Centro-Nord che presentano rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, attraverso l'istituzione di un unico Fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, nel quale confluiscono le risorse in materia previste dal decreto-legge n. 148/1993 (articolo 1-*bis*), decreto-legge n. 26/1995 (articolo 1), decreto-legge n. 510/1996 (articolo 9-*septies*), legge n. 423/1998 (articolo 3, comma 5). Come precisato da un emendamento approvato in Commissione Bilancio, il Fondo sarà rifinanziabile in Tabella D per un periodo pluriennale (e conseguentemente iscritto nell'allegato 1). Per il primo anno le agevolazioni previste per tali finalità (ed in particolare quelle recate dal decreto-legge n. 26/1995) sono rifinanziate in Tabella D per 10 miliardi annui

Il disegno di legge finanziaria reca alla Tabella F (sezione 4) gli stanziamenti specifici per le aree depresse previsti da leggi vigenti. A questi si aggiungono le risorse ordinarie iscritte in bilancio che, per una quota, sono destinate a tali aree.

La Tabella F reca stanziamenti pari complessivamente a 20.600 miliardi per il 2000, 24.194 miliardi per il 2001 e 10.000 miliardi per il 2002.

Tali importi scontano i rifinanziamenti disposti con la tabella D delle medesime leggi presenti nella Tabella F, ed in particolare il rifinanziamento per 12.000 miliardi nel triennio della legge n. 208/1998 (2.000 miliardi nel 2000 e a 5.000 miliardi in ciascuno degli anni successivi) che saranno destinati, come specificato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, a interventi in favore delle imprese, dei trasporti, della contrattazione programmata, della protezione ambientale e della difesa del suolo.

8. GLI INTERVENTI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

In linea con gli indirizzi fissati dal DPEF, viene determinato (articolo 16), per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del personale dipendente del comparto dei ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola (articolo 16, comma 1), nonché ai miglioramenti economici delle categorie escluse dalla contrattazione collettiva ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993 (articolo 16, comma 2).

Il disegno di legge finanziaria (articolo 17) apporta modifiche e integrazioni al meccanismo di programmazione delle assunzioni di personale nelle P.A., introdotto dall'articolo 39 della L. n. 449/1997 (collegato 1998). La necessità di tale intervento era stata indicata nel DPEF e riaffermata nella risoluzione parlamentare. In particolare, la annuale delibera del Consiglio dei ministri sul numero massimo di nuove assunzioni è preceduta da nuovi adempimenti, mentre le richieste di autorizzazione alle assunzioni che le amministrazioni devono presentare alla Presidenza del Consiglio devono soddisfare nuovi requisiti e sono esaminate secondo una specifica istruttoria tecnica. Al fine di ridurre

l'onere derivante da nuove assunzioni, si stabilisce che almeno il 50 per cento (era il 25) delle stesse sia con contratti part-time o altre tipologie contrattuali flessibili.

Per l'anno 2001 viene fissato, all'articolo 17, comma 1, lett. *a)*, l'obiettivo di una ulteriore riduzione dell'1 per cento del personale (parte delle ulteriori economie realizzate saranno destinate di fondi per la contrattazione integrativa e per la retribuzione del risultato del personale dirigente). Viene, altresì, disposta una elevazione della vigenza delle graduatorie concorsuali da 18 a 24 mesi (articolo 17, comma 2).

Per quanto concerne il personale del comparto scuola, si dispone (articolo 18) una riduzione dell'1 per cento del personale in servizio al 31 dicembre 2000 rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1999. Una quota parte dei risparmi derivanti viene destinata ad incrementare il fondo per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. È da osservare che l'articolo non è stato modificato durante l'esame in Commissione Bilancio. Restano quindi aperte alcune questioni sollevate dai gruppi che potranno essere affrontate durante l'esame in Assemblea.

Altre misure volte al contenimento della spesa possono individuarsi nella proroga per il triennio 2000-2002 del blocco della rivalutazione di indennità e compensi soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita (articolo 19) e nella precisazione circa l'esclusione della valutazione dei corsi di dottorato di ricerca ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio dei ricercatori universitari (articolo 20).

9. GLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLE SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONSUMI INTERMEDI

Per quanto concerne le spese di funzionamento delle amministrazioni centrali relative a consumi intermedi, gli interventi contenuti nel disegno di legge finanziaria riguardano:

spese per immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato (articolo 21);

razionalizzazione delle procedure di acquisto mediante stipula di apposite convenzioni (articolo 23);

riduzione degli stanziamenti del 5 per cento degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato che riguardano spese classificate come 'Consumi intermedi'. La riduzione riguarda sia le previsioni per il 2000 sia le corrispondenti proiezioni per il 2001 e 2002; ne sono esclusi gli stanziamenti per specifiche finalità indicate dalla norma e gli stanziamenti aventi natura obbligatoria (articolo 24, comma 4);

rinnovo dei contratti per acquisti di beni e servizi condizionato ad una diminuzione del corrispettivo (articolo 24 comma 6).

Dagli interventi sopra richiamati si attendono risparmi di spesa da cui dovrebbe derivare un miglioramento dell'indebitamento netto della P.A. di circa 1.050 miliardi.

Ulteriori risparmi per circa 1.100 miliardi deriveranno da una misura di carattere temporaneo, consistente nel rinviare al 2001 le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato che avrebbero dovuto essere effettuate nel 2000 (articolo 24 comma 1). La disposizione non si applica in alcuni casi espressamente indicati (articolo 24 comma 2); in deroga ad essa, inoltre, il Ministro del tesoro può compiere riassegnazioni alla spesa quando sussistano effettive, motivate e documentare esigenze: in base ad una modifica introdotta dalla Commissione Bilancio, tali deroghe dovranno comunque essere contenute entro il 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del comma 1 (articolo 24 comma 3). I risparmi così conseguiti saranno compensati da un corrispondente aggravio di spesa distribuito nel biennio successivo.

Riguardo la Pubblica Amministrazione anche l'articolo 22, con il quale, come si è detto, si stabilisce che con direttiva del

Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi sentiti i Ministri del tesoro e dell'industria, oltre che l'Autorità per l'energia, saranno disciplinati i criteri e le modalità di partecipazione delle P.A., insieme ad enti pubblici economici e imprese, ai consorzi di consumo abilitati ad acquistare energia elettrica sul mercato libero, ai sensi del D.Lgs. n. 79/1999, di riordino del mercato elettrico.

10. GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Tra gli interventi classificati tra le riduzione della spesa sono comprese alcune misure volte a migliorare la gestione del debito pubblico.

Tali misure prevedono:

a) la rinegoziazione dei mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato, le cui condizioni risultino sfavorevoli rispetto a quelle medie praticate attualmente sul mercato (articolo 42);

b) la previsione di un rimborso anticipato, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, dei buoni fruttiferi postali, mediante la sostituzione della quota capitale, in tutto o in parte, con buoni fruttiferi postali denominati in euro, che abbiano un tasso di interesse inferiore a quello dei buoni sostituiti, ma una maggiore durata (articolo 43);

c) l'attribuzione al Ministro del tesoro della facoltà di compiere ulteriori operazioni di gestione del debito rispetto a quelle previste dalla normativa vigente; il Ministro potrà compiere operazioni di pronti contro termine o altre operazioni di carattere transitorio aventi per oggetto titoli di Stato già in circolazione, rivolte ad affrontare squilibri dovuti alla carenza sul mercato secondario di uno di tali titoli, garantendo così un più regolare funzionamento del mercato medesimo, e potrà inoltre compiere operazioni di prestito sul mercato interbancario (articolo 44 comma 1);

d) la previsione di interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione, per aumentarne la redditività; tali interventi dovranno essere autorizzati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sottoposti al coordinamento del Dipartimento del tesoro (articolo 44 comma 2).

Da questi interventi dovrebbe derivare, secondo le valutazioni del Governo, una riduzione dell'indebitamento netto della P.A. di 2.500 miliardi, dovuta per 1.000 miliardi agli interventi di gestione della liquidità a disposizione degli enti della P.A., per 700 miliardi alla rinegoziazione dei mutui, per 600 miliardi al rimborso anticipato dei buoni fruttiferi postali, per 200 miliardi alle operazioni su titoli che il Ministero del tesoro è autorizzato a compiere.

11. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E VIABILITÀ

Al riguardo si ricorda che il documento di programmazione evidenzia che i provvedimenti del Governo in materia di trasporti perseguono una strategia di decentramento, privatizzazione e liberalizzazione, anche attraverso la definizione di adeguati meccanismi di concorrenza per il mercato.

In questo contesto, viene sottolineata l'importanza che assume il processo di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato, per le quali, in coerenza con il DPEF, l'articolo 7, comma 1, del disegno di legge finanziaria reca disposizioni relative alle modalità di dismissione del patrimonio immobiliare.

Entro il 31 dicembre 2003, inoltre, i servizi di trasporto ferroviario e metropolitano in regime di oneri di servizio pubblico dovranno essere assegnati tramite gara pubblica.

Sotto quest'ultimo profilo, una particolare sottolineatura è dedicata alla riforma del trasporto pubblico locale, avviatasi con il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (successivamente modificato ed integrato dal

D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382), che ha affidato alle regioni compiti di programmazione integrata del sistema dei trasporti collettivi nel rispettivo ambito territoriale.

Il processo di riforma si accompagna ad una politica legislativa volta al risanamento finanziario delle aziende di trasporto pubblico ferroviario in concessione ed in gestione commissariale e dei servizi di trasporto pubblico locale. Gli interventi finalizzati a tale obiettivo, unitamente ad ulteriori investimenti nel settore ferroviario e per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale, sono concentrati nel disegno di legge A.S. 2935-B, recante interventi nel settore dei trasporti; gli oneri recati dal provvedimento vengono finanziati dalle tabelle A e B del disegno di legge finanziaria, all'illustrazione delle quali si rimanda per il dettaglio delle finalizzazioni previste.

Inoltre, il disegno di legge finanziaria all'articolo 48, comma 1 (Tabella 3, punto 6), prevede ulteriori stanziamenti, a titolo di limiti di impegno quindicennali (35,5 miliardi a decorrere dal 2001 e 45,5 a decorrere dal 2002), per il potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa; mentre all'articolo 45, comma 1 (Tabella 3, punto 5), è previsto il rifinanziamento del trasporto rapido di massa con l'autorizzazione di un limite di impegno quidicennale di 46 miliardi a decorrere dal 2001 e di 50 miliardi dal 2002.

Per quanto riguarda le opere marittime, si rammenta che il Governo ha recentemente presentato lo schema di programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla citata disposizione sono destinati, dall'articolo 48, comma 1 (Tabella 3, punto 12), del disegno di legge finanziaria, a titolo di limiti di impegno quindicennali, 50 miliardi dal 2001 e 50 miliardi dal 2002.

Per quanto riguarda questioni attinenti al trasporto aereo, l'articolo 48, comma 1 (Tabella 3, punto 15) autorizza un limite di impegno quindicennale di 30 miliardi dal 2001, per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 43, comma 1, della legge n. 144 del 1999, volti alla risoluzione dei disagi connessi all'inquinamento acustico e atmosferico che interessa gli abitanti limitrofi all'aeroporto Malpensa.

Un tema di cruciale rilevanza per tutti i tipi di trasporto è costituito dalla sicurezza stradale. L'articolo 48, comma 1, (Tabella 3, punto 14) del disegno di legge finanziaria stanzia 25 miliardi a decorrere dal 2001 ed ulteriori 40 miliardi a decorrere dal 2002 a titolo di limiti di impegno quindicennali per la prosecuzione degli interventi di sicurezza stradale previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge n. 144 del 1999.

Per quanto riguarda la promozione delle tecnologie della comunicazione, su cui il DPEF 2000-2003 si soffermava con particolare enfasi, il disegno di legge finanziaria, alla Tabella B, stanzia 250 miliardi per il 2000 e 260 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Anche nel settore postale è in atto, nell'ambito di una progressiva liberalizzazione del mercato, un processo di mutamento che viene richiamato dal DPEF. In coerenza con tale processo, l'articolo 5, comma 2, del disegno di legge finanziaria prevede le modalità per la dismissione degli alloggi di proprietà delle poste Italiane Spa. Tale disposizione è stata modificata durante l'esame in Commissione Bilancio alla Camera, nel senso di specificare che agli assegnatari degli alloggi è garantita la prosecuzione della locazione « sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica ».

La Tabella F del disegno di legge finanziaria, al settore n. 27 – Interventi diversi, in attuazione dell'articolo 53, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1998), conferma lo stanziamento di 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 quale quota parte del complessivo apporto (ammontante a 3.000 miliardi: i primi mille miliardi sono stati conferiti nel

1999) dello Stato al capitale sociale della società in cui è stato trasformato l'Ente poste italiane.

12. SICUREZZA E GIUSTIZIA

Il disegno di legge finanziaria prevede alcune disposizioni concernenti la politica della sicurezza e l'amministrazione della giustizia.

L'articolo 48, comma 1 (Tabella 3, punto 3), rifinanzia il programma di ammodernamento tecnologico delle Forze di Polizia, previsto dal decreto-legge n. 9 del 1992, convertito dalla legge n. 217 del 1992, autorizzando un limite di impegno per 30 miliardi a decorrere dal 2000 e un secondo limite di impegno di 150 miliardi a decorrere dal 2001. Ulteriori risorse per queste finalità sono state stanziate in bilancio in seguito all'approvazione di alcuni emendamenti proposti dal Governo, cui si aggiungono quelli destinati a finanziare i trasferimenti di sede e, come sollecitato da più parti politiche, i compensi per i straordinari.

Sempre vertente su questa materia, nel corso dell'esame in Commissione, è stato approvato un emendamento (articolo 58) che autorizza una spesa di 1.000 miliardi nel periodo 2000-2006 nelle regioni meridionali per un programma di investimenti in sicurezza, con particolare riferimento ai patti che accompagnano gli strumenti della programmazione negoziata.

Il disegno di legge. finanziaria contiene poi in materia di amministrazione della giustizia, all'articolo 24, comma 14, una previsione (inquadrabile come misura contingente) che autorizza la spesa di 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Le finalità della spesa sono individuate nella necessità di finanziare i « programmi di attività » biennali (che il Ministero della giustizia definisce entro il febbraio 2000) volti a garantire la continuità anche pomeridiana delle udienze, lo smaltimento dell'arretrato amministrativo e di quello connesso ai compiti di natura istruttoria dell'amministrazione penitenziaria in sede di esecuzione di misure alternative alla detenzione.

13. ISTRUZIONE, CULTURA, RICERCA

Il disegno di legge finanziaria reca varie disposizioni che interessano il settore delle politiche culturali. In particolare, per quanto concerne la scuola, l'università e la ricerca:

l'articolo 18 dispone la riduzione dell'1 per cento del personale del comparto scuola in servizio al 31 dicembre 2000, rispetto a quello in servizio alla fine dell'anno 1999. Tale riduzione si aggiunge a quella (del 3 per cento entro il 1999) già disposta dall'articolo 40, co. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1998, proseguendo nella politica di contenimento e razionalizzazione perseguita negli ultimi anni. Come già prevedeva l'articolo 40, L. 449/1997, una quota dei risparmi previsti sarà peraltro riutilizzata nel medesimo settore, alimentando il fondo per la retribuzione accessoria del personale, finalizzato al sostegno del processo di autonomia. Come si è accennato, l'articolo in esame non è stato modificato durante l'*iter* in Commissione: le questioni rimaste aperte potranno quindi essere approfondite durante la fase di esame in Assemblea;

l'articolo 20 limita ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenziale il riconoscimento del periodo del dottorato di ricerca per i docenti e i ricercatori universitari (correggendo quanto previsto dall'articolo 1, co. 24, della recente legge 14 gennaio 1999, n. 4);

l'articolo 47 estende all'anno scolastico 2000-2001 e rifinanzia le disposizioni recate dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegata per il 1999), relative alla fornitura gratuita o in comodato dei libri di testo;

l'articolo 48, comma 1 (Tabella 3, punto 11), autorizza un limite d'impegno quindicennale di 40 mld. a decorrere dal 2001 per la prosecuzione degli interventi in

materia di edilizia scolastica disciplinati dalla legge n. 362 del 1998;

l'articolo 48, comma 1 (Tabella 3, punto 7), rifinanzia – autorizzando limiti d'impegno quindicennali di 50 mld. a decorrere dal 2001 – gli interventi di decongestionamento degli atenei sovraffollati.

Per quanto concerne i beni e le attività culturali, l'editoria e l'informazione:

nell'ambito delle disposizioni sull'alienazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e dello Stato (articolo 2, co. 1, e articolo 4, co. 5, dei quali si tratta in altra parte della relazione) si adottano misure di tutela per gli immobili di interesse storico-artistico: in caso di mancata emanazione del previsto regolamento sull'alienazione di tali immobili il Ministro del tesoro dovrà trasmettere l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al ministro per i beni e le attività culturali il quale, entro 90 giorni, si esprimerà sull'eventuale rilevanza culturale dell'immobile. Accertata quest'ultima, l'alienazione sarà soggetta ad autorizzazione ministeriale ex articolo 24, L. 1089/1939 (« Tutela delle cose di interesse artistico e storico »). Per il rilascio delle autorizzazioni è fissato il termine di 120 giorni, decorso il quale interviene in via sostitutiva il Presidente del Consiglio;

l'articolo 24, co. 7, differisce alcuni termini previsti dall'articolo 41 della citata L. 448/1998, recante una nuova disciplina intesa a sostituire le agevolazioni tariffarie per le spedizioni di libri e pubblicazioni (da ultimo regolate dalla L. 662/1997, articolo 2, co. 20) con un contributo diretto ai destinatari. La norma rimodula conseguentemente le previste autorizzazioni di spesa;

l'articolo 24, co. 12, mira a rendere stabile, attraverso il ricorso al personale già in servizio, il prolungamento dell'orario di apertura di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche ed archivi sinora perseguito con le 1.000 assunzioni straordinarie (a tempo determinato e part-time) disposte dall'articolo 22, co. 5, della L. 448/1998. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge finanziaria, il Ministero definirà con apposito decreto un programma triennale. Si dispone altresì un'autorizzazione di spesa di 100 mld. annui, suscettibile di ridursi nel tempo in correlazione all'utilizzo delle maggiori entrate connesse alla vendita diretta dei biglietti di ingresso dei musei.

Si tratta nella generalità dei casi di misure puntuali, recanti effetti finanziari diretti, volte a rifinanziare, a prorogare l'efficacia o a correggere la portata normativa di precedenti misure introdotte nel corso delle ultime manovre di finanza pubblica, o previste da altre recenti leggi. In questa logica può inserirsi anche l'articolo 23, co. 17, introdotto durante l'*iter* in Commissione Bilancio, proroga al 31 dicembre 2000 il termine entro il quale resta in carica il Comitato per la salvaguardia della Torre di Pisa, che altrimenti sarebbe scaduto a fine 1999. È questo un progetto a livello internazionale, di cui l'Italia ha il coordinamento.

La Commissione Bilancio si è infine soffermata a lungo sulle questioni relative al finanziamento della RAI e delle emittenti locali e, parallelamente, sulla determinazione dei canoni dovuti dai titolari delle concessioni. È stato quindi approvata, senza modificazioni rispetto al testo trasmesso dal Senato, la disposizione contenuta all'articolo 24, co. 8, che modifica il sistema di finanziamento della RAI prevedendo, attraverso la devoluzione alla società della quasi totalità dei canoni di abbonamento, un incremento della quota di gettito ad essa attualmente spettante, in sostituzione del contributo di 210 mld. introdotto dall'articolo 17 della L. 449/1997 (collegata alla manovra finanziaria 1998).

La Commissione Bilancio ha poi introdotto all'articolo 23 i commi 9 e 10 con i quali si prevede la rideterminazione del canone dovuto dai titolari di concessioni radiotelevisive, pubblici e privati, e, contestualmente, vengono rafforzate le misure di sostegno a favore delle emittenti locali.

In particolare, per le emittenti televisive in ambito nazionale il canone annuo viene

fissato nell'1 per cento del fatturato dell'anno precedente. La stessa misura percentuale si applica per la determinazione del canone a carico delle emittenti radiofoniche nazionali e delle emittenti locali, televisive e radiofoniche, ma per questi soggetti viene altresì stabilito un limite massimo dell'importo da pagare (rispettivamente di 140, di 30 e di 20 milioni).

Dopo un triennio dall'entrata in vigore delle disposizioni in esame la rideterminazione dei canoni viene rimessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale sono inoltre attribuite funzioni di accertamento e di verifica.

Contestualmente lo stanziamento per le misure di sostegno delle emittenti locali, di cui all'articolo 45 della L. 448/1998, viene elevato a 40 miliardi annui a decorrere dal 2000, senza previsione di un termine finale (mentre la norma originaria limitava tale stanziamento agli anni 1999-2001).

Per ciò che attiene alle nuove risorse allocate nelle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, si osserva in particolare che:

le tabelle A e B recano accantonamenti, per quanto concerne l'università e la ricerca, sostanzialmente identici a quelli previsti per i medesimi anni dalla precedente legge finanziaria; quanto ai beni ed attività culturali e all'istruzione, gli stanziamenti appaiono invece di molto inferiori. Le finalizzazioni individuate dalla relazione governativa si riferiscono generalmente a progetti di legge già in corso d'esame parlamentare; alcuni di essi fanno parte integrante dell'ampio processo di riforma del sistema dell'istruzione avviato negli ultimi anni e richiamato sia nel D.P.E.F., sia nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione;

la tabella C evidenzia, rispetto al bilancio a legislazione vigente, l'assegnazione di nuove risorse al fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla L. 440/1997, la cui quantificazione, a partire dall'esercizio finanziario 2000, è annualmente rimessa alla legge finanziaria (come dispone l'articolo 68 della L. 144/1999), al fondo per il finanziamento ordinario delle università (quest'ultimo, al pari del fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori, compare in tabella C per la prima volta), ad interventi per il diritto allo studio e alle università non statali;

la tabella D reca nuovi finanziamenti alla ricerca (fondo speciale per la ricerca applicata; finanziamento dell'Istituto nazionale di fisica della materia) ed all'edilizia universitaria (il relativo stanziamento è trasferito, a decorrere da quest'anno, dalla tabella C alla tabella D), entrambi individuati dal D.P.E.F. quali oggetto di interventi di promozione e sostegno.

14. AMBIENTE

Elementi importanti del complessivo disegno di riqualificazione del territorio, anche in chiave di sviluppo economico, possono individuarsi in alcuni degli interventi infrastrutturali contenuti nell'articolo 48, comma 1.

Si segnalano in particolare gli interventi per la salvaguardia di Venezia (Tabella 3, punto 4), per i quali sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali per un importo pari a 50 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e altri 50 miliardi a decorrere dal 2002; la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste (Tabella 3, punto 9), con limiti di impegno quindicennali di 30 miliardi a decorrere dall'anno 2001; il completamento degli interventi relativi alla viabilità che interessano la Val d'Agri (Tabella 3, punto 8), con limiti di impegno quindicennali di 15 miliardi a decorrere dal 2001 e di 15 miliardi a decorrere dal 2002, nell'ambito degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta regionale della Basilicata per accelerare lo sviluppo socio-economico delle aree della Basilicata interessate all'estrazione di idrocarburi.

In base alla riformulazione dell'articolo 48 proposta dal relatore, è invece previsto ora in Tabella B il finanziamento (in precedenza disposto dal medesimo articolo 48) dello studio di fattibilità sulla realizzazione della nuova trasversale ferroviaria

dalla pianura padana al Vallese (CH), Aosta-Martigny, per un ammontare di spesa di 2,5 mld. nel 2000 e nel 2001 (accantonamento Ministero lavori pubblici).

Risponde ad una logica solo parzialmente diversa, in quanto connotata anche da esigenze di prevenzione e di recupero di aree danneggiate da calamità naturali, anche l'autorizzazione di limiti di impegno quindicennali:

di 5 mld. a decorrere dall'anno 2001 e di ulteriori 5 mld. a decorrere dall'anno 2002 per le zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 (Tabella 3, punto 2);

di 9 mld. a decorrere dall'anno 2001 e di 10 mld. a decorrere dall'anno 2002 in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria (Tabella 3, punto 10).

In base alla riformulazione dell'articolo 45 proposta dal relatore, è invece previsto ora in Tabella D il finanziamento (in precedenza disposto dal medesimo articolo 48) di:

di 20 miliardi per il 2000 e il 2001 e di 30 miliardi per il 2002 per i movimenti sismici dell'aprile 1984 in Umbria e del maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

di 30 miliardi per il 2000, 50 miliardi per il 2001 e 60 miliardi per il 2002 per la prosecuzione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico.

Per quanto riguarda la materia più strettamente ambientale, si segnala l'articolo 30, che detta nuove disposizioni in merito alla soppressione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) ed alla conseguente entrata in vigore del sistema tariffario sostitutivo previsto dall'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (« Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio »).

Il filone della fiscalità ecologica, molto presente nella manovra dello scorso anno, con obiettivi da raggiungere entro il 2005, è interessato dalla modifica dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 (c.d. *carbon tax*): l'articolo 11 della finanziaria prevede infatti, come si è detto, una serie di modificazioni della disciplina della tassazione degli oli emulsionanti di cui a tale articolo.

15. PREVIDENZA

Alle indicazioni del DPEF 2000-2003, relative ad interventi di razionalizzazione delle istituzioni erogatrici di trattamenti previdenziali fa riscontro un intero capo del disegno di legge finanziaria (capo III, artt. 32-41) dedicato a misure in materia previdenziale, che possono essere così raggruppati:

un intervento « necessitato » di adeguamento per l'anno 2000 degli stanziamenti del bilancio statale a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (articolo 32);

alcuni interventi di razionalizzazione organizzativa e gestionale, con un effetto finanziario complessivamente limitato e riferito dalla relazione tecnica solo ad alcune delle norme in questione (articolo 33, cartolarizzazione di crediti contributivi INAIL; articolo 37, obblighi di comunicazione al Casellario centrale pensionati; articolo 38, soppressione dei Fondi speciali lavoratori elettrici e telefonici presso l'INPS; articolo 40, soppressione del Fondo pensioni dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.);

un intervento per l'imposizione di contributi aggiuntivi (in totale, 1500 mld. annui per il triennio 2000-2002) a carico dei datori di lavoro dei settori elettrico e telefonico, in relazione ai disavanzi maturati o maturandi dei relativi fondi ora soppressi (ancora l'articolo 38), ed un intervento di natura analoga, ma di effetti assai più limitati (17 mld. per il 2000, 22 per il 2001, 26 per il 2002, 31 per il 2003) sul Fondo di previdenza per il clero, esteso anche all'inasprimento dei requisiti per il pensionamento (articolo 39);

è stata resa permanente la riduzione dei premi INAIL dovuti dalle imprese di trasporto per conto terzi (articolo 41);

alcuni interventi, con effetti finanziari complessivamente limitati, a carattere

equitativo nei confronti di situazioni considerate particolarmente favorevoli (articolo 34, contributo su pensioni con importo elevato; articolo 34, trasferimento a carico dei lavoratori che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche della quota di contribuzione figurativa corrispondente ai contributi a carico del lavoratore; articolo 36, limitazione della retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti).

16. SANITÀ

Gli interventi in materia di sanità – così come anticipato già dal DPEF 2000-2003 e dalla risoluzione parlamentare che lo ha approvato – si muovono lungo il solco già tracciato dalle manovre dei precedenti anni anche se nell'ambito di una filosofia di fondo diversa e più limitata ad alcuni profili specifici. In particolar modo:

gli interventi relativi all'attività libero professionale dei medici

la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica

il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale.

In termini assoluti la spesa sanitaria, che è stata di 109.200 miliardi nel 1998 ed è stimata in circa 113 mila miliardi per il 1999 (comprensivi dei 4.590 miliardi – aggiuntivi rispetto alle previsioni iniziali di bilancio – previsti dall'assestamento), viene valutata in 116.000 miliardi per il 2000 (in termini di cassa).

Peraltro già nel DPEF il Governo ha riconosciuto la necessità di una somma « significativamente superiore a quelle riconosciute nel passato » lasciando trasparire l'intenzione di intervenire con risorse del bilancio dello Stato a ripianare i debiti pregressi del Servizio sanitario nazionale.

Più in dettaglio, l'articolato del disegno di legge finanziaria prevede interventi sul lato della riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero professionale e sul contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica.

Quanto al primo aspetto, l'articolo 25 ridetermina l'onere a carico delle regioni per le forme di prestazione sanitaria rese in regime di attività libero professionale Si prevede inoltre l'accantonamento di ulteriori risorse finanziarie per consentire la promozione dell'attività libero professionale interna.

Quanto al secondo aspetto, l'articolo 26 interviene sul settore della spesa farmaceutica rideterminando la quota massima della spesa ammissibile in relazione alle dotazioni del Fondo sanitario nazionale e introducendo ulteriori meccanismi di aggiustamento del mercato delle specialità medicinali, con l'obiettivo di contenere la spesa.

Nel corso dell'esame in Commissione Bilancio, sono stati approvati alcuni emendamenti vertenti su tale materia. All'articolo 25, è stato innanzitutto confermato il contributo ricevuto dalle IPAB relativamente alle risorse destinate alla realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti.

Sono state inoltre approvate delle modifiche all'articolo 26, proposte dalla XII Commissione, dirette a specificare (comma 3) che la riduzione del prezzo di talune specialità medicinali – ad esclusione dei c.d. medicinali generici – nella misura del 20 per cento, da attuare in 4 anni si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000, con effettività dal 31 gennaio, applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. È stato infine modificato il comma 10, stabilendo che la revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della Sanità è disposta previo pagamento da parte dell'impresa interessata di una tariffa pari al 30 per cento (e non del 50 per cento) di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa.

17. ASSISTENZA SOCIALE

Per quanto riguarda l'assistenza sociale gli obiettivi indicati nel DPEF trovano una loro attuazione sia nel progetto di legge sulla riforma dell'assistenza (AC. 332 e abb.-A, all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati) – di cui il Governo si

impegna a « favorire una pronta approvazione » – sia nella legge finanziaria.

Per quanto attiene a quest'ultima, la relazione illustrativa al disegno di legge presentato dal Governo chiarisce che gli interventi in campo assistenziale vanno considerati insieme a quelli per la riqualificazione della spesa sociale e per il sostegno del reddito. A questi fini sono assegnate nuove risorse per complessivi 2.800 miliardi di lire da considerare finalizzate all'assistenza per le famiglie.

Le risorse stanziate si articolano principalmente nelle seguenti finalizzazioni:

associazioni di promozione sociale: 110 miliardi di lire

riforma dell'assistenza: 1.800 miliardi di lire

servizi educativi per i bambini (asili nido): 170 miliardi di lire

misure a sostegno della maternità: 490 miliardi di lire.

Il quadro delle misure previste è completato dall'articolato del disegno di legge finanziaria che interviene sulle politiche sociali sotto diversi profili:

Articolo 6: detrazioni fiscali in favore delle famiglie.

Articolo 45: riduzione degli oneri sociali per la maternità. Il comma 1 pone a carico dello Stato una quota della spesa relativa ai trattamenti obbligatori di maternità, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000.

Articolo 45: assegno di maternità. Il comma 8 prevede, qualora ricorrano talune fattispecie, la concessione, se altrimenti non spettante, di un trattamento di maternità pari complessivamente a 3 milioni, ovvero l'integrazione fino a tale misura, se inferiore, dell'assegno a cui si abbia già diritto. I benefici riguardano le donne residenti (anche cittadine di altri Paesi dell'Unione Europea, nonché, se in possesso della carta di soggiorno, di Stati extracomunitari). Il comma 12 estende l'ambito di applicazione dell'assegno di maternità relativo ai soggetti che non beneficino già di relativi trattamenti previdenziali anche per le adozioni e lgli affidamenti preadottivi, purché intervenuti a decorrere dal 1° luglio 2000, nonché alle cittadine di altri Paesi dell'Unione Europea e alle donne extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno.

Articolo 46: incremento delle pensioni sociali. A norma del comma 1, gli importi mensili della pensione sociale e dell'assegno sociale sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 2000, di L. 18.000 mensili.

Nel disegno di legge finanziaria sono inoltre previsti ulteriori interventi riconducibili a misure di politica sociale: si tratta in particolare delle disposizioni che riguardano le detrazioni fiscali relative ai canoni di locazione (articolo 6, comma 1, lett. g) o, anche, quelle per la gratuità dei libri di testo (articolo 47).

18. L'ARTICOLO 48

L'articolo 48 dispone il finanziamento di numerose leggi per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.

Tali disposizioni sono state valutate alla luce della legge 25 giugno 1999, n. 208, che ha ridefinito il contenuto della legge finanziaria, consentendo l'inserimento nella stessa di « norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale ».

È stato pertanto necessario verificare, considerata anche l'eterogeneità dei rifinanziamenti contenuti nel comma 1 dell'articolo 48, che essi non fossero estranei al contenuto proprio della legge finanziaria. Difatti, anche interventi volti ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione possono eventualmente, a causa di un limitato impatto territoriale o di una circoscritta applicabilità soggettiva, configurare ipotesi di interventi localistici o

microsettoriali, come già detto per legge espressamente esclusi dal legittimo contenuto della legge finanziaria.

Si è quindi valutato se tali interventi potessero più opportunamente trovare collocazione all'interno della « nuova » tabella D (se in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 208) o, eventualmente, in tabella B.

Sulla base di tali valutazione, in Commissione Bilancio è stato quindi presentato un emendamento del relatore, che si può definire « tecnico » con il quale è stato riformulato il comma 1 dell'articolo 48 nel senso di finanziare direttamente in Tabella D per un periodo pluriennale due interventi di portata rilevante: il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione delle zone sismiche di cui al decreto-legge n. 159 del 1984 (Abruzzo) e il rifinanziamento degli interventi in materia di dissesto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 8 del 1987.

Sono stati invece spostati in Tabella B (fondo speciale di parte capitale) alcuni interventi minori non previsti da leggi specifiche. Essi autorizzano limiti di impegno per il finanziamento dello studio di fattibilità sulla realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH), Aosta-Martigny; dell'eliminazione dei punti neri delle strade statali 52 e 52-*bis* site nella regione Friuli-Venezia Giulia; della sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo; della progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese);

Sono invece rimasti collocati al comma 1 dell'articolo 48 i finanziamenti, tramite limiti di impegno, dei restanti interventi autorizzati da leggi vigenti di parte capitale, che vengono ora indicati dalla Tabella 3 allegata al disegno di legge finanziaria. Si tratta del rifinanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia; della prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza; del trasporto rapido di massa; delle industrie operanti nel settore aeronautico; della viabilità nella provincia di Trieste; delle opere funzionali al progetto Malpensa 2000; dell'edilizia scolastica; del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa; delle opere infrastrutturali relative ai porti e della realizzazione delle autostrade del mare; del decongestionamento degli atenei; della sicurezza stradale; del servizio ferroviario integrato di tipo metropolitano nelle città in cui tale servizio viene effettuato dalla Ferrovie dello Stato Spa; della viabilità di interesse della Valle d'Agri; della ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Belice) e al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, (Marche e Umbria); del fondo per l'innovazione degli impianti a fune.

Sulla base della riformulazione dell'articolo 48 proposta dal relatore, è stato chiesto ai presentatori di riformulare gli emendamenti, nel senso di riferirli o al comma 1 dell'articolo in esame e alla Tabella 3 allegata oppure, nei casi consentiti, direttamente alle Tabelle B e D della finanziaria. Non è stato tuttavia possibile, durante l'*iter* in Commissione Bilancio esaminare compiutamente le proposte di modifica presentate dal governo e dai gruppi e pertanto è stato deciso di respingere tutti i subemendamenti ai fini di consentire un riesame in Assemblea.

19. LE TABELLE

Analogamente si è proceduto per i numerosi emendamenti riferiti alle Tabelle della finanziaria, che non sono state variate dalla Commissione Bilancio della Camera se non per gli importi derivanti dalle coperture degli oneri derivanti dalle modifiche introdotte all'articolato. Anche in questo caso, infatti, tutti gli emendamenti presentati, compresi quelli a firma del relatore e del Governo, sono stati respinti per l'Assemblea.

Roberto DI ROSA,
relatore per la maggioranza.

PAGINA BIANCA

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6557

PAGINA BIANCA

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6557
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 32.804 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.

2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 5.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

Identico.

operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalle disposizioni legislative e amministrative vigenti è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

ART. 2.

(Fondi speciali e tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

(V. articolo 61).

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468,

e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI

ART. 3.

(Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modifi-

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI

ART. **2.**

(Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali).

1. *Identico:*

cazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi:

« *2*-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti in quanto più favorevoli rispetto alle disposizioni generali sulla locazione di immobili urbani, anche in caso di alienazione a uno o più intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate.

2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-*ter* sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di inquilini, ovvero in uno o più lotti a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli

« *2*-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, **anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o più intermediari.** Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche **di effettuare la stima del valore di mercato dei beni,** scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate **alle quali abbiano prestato attività di consulenza.**

2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-*ter* sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative **di abitazione di cui siano soci gli inquilini**, ovvero in uno o più lotti a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza, **secondo i criteri stabiliti**

immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-*ter*, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Si applica il secondo periodo della lettera *d)* del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.

2-quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora alla data di entrata in vigore della presente disposizione il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse sto-

dai programmi di cui al comma 2-*ter*. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-*ter*, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Si applica il secondo periodo della lettera *d)* del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. **Per gli immobili ad uso residenziale tale previsione si applica, per motivate ragioni, a non più del 50 per cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo.** Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.

2-quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. **Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprietà degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico.**

rico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri.

2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-*ter* il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può:

a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere;

b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-*ter*, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.

2-sexies. *Identico.*

2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-*quater*, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-*ter* a 2-*quinquies*.	2-septies. *Identico.*
2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-*quater*, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-*ter* a 2-*quinquies*.	2-octies. *Identico.*
2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica ».	2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento **netto** medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica ».
2. Alla lettera *d)* del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,	2. Alla lettera *d)* del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, è aggiunto il seguente periodo: « Gli alloggi in edifici di pregio, come definiti ai sensi della circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, sono venduti al migliore offerente con base d'asta pari al valore di mercato ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento ».

3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero con riferimento a un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato.

n. 662, è aggiunto il seguente periodo: « Gli alloggi in edifici di pregio, come definiti ai sensi della circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, sono venduti al migliore offerente con base d'asta pari al valore di mercato ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento. **Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 50 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale** ».

3. *Identico.*

4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-*ter* a 2-*quinquies* dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del programma di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una rela-

zione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

ART. 4.

(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica).

1. I soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, realizzati alla data del 31 dicembre 1960 e di proprietà dei comuni, possono presentare domanda di cessione in proprietà dell'alloggio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, usufruendo delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231. La predetta disposizione si applica altresì agli aventi causa dei soggetti assegnatari.

2. I comuni hanno facoltà di adottare, entro sessanta giorni della presentazione della domanda di cui al comma 1, un provvedimento di accoglimento o di rigetto della stessa.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano se ed in quanto compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione.

La Commissione propone lo stralcio.

ART. 5.

(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari).

1. Il comma 14 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *14.* Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote dei

ART. 3.

(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari).

Identico.

fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari ».

ART. 6.

(Patrimonio immobiliare dello Stato).

1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: « aventi valore significativo » ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere ».

2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« *99.* I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato.

ART. 4.

(Patrimonio immobiliare dello Stato).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

« *99.* I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi **secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.** Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità

Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonchè alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 50 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze ».

4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

« 99-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al **20** per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze ».

4. *Identico:*

« 99-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni im-

mobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari, deve essere effettuata ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma ».

mobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. **Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, inclusi quelli marittimi, le aree interne alle città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie.** La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari **e comunque in lotti atti ad assicurare la piena vitalità aziendale di fondi confinanti**, deve essere effettuata **preferibilmente** ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma ».

5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« *100.* Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonchè alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale

5. *Identico.*

sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri ».

6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « approvati e resi esecutivi » sono sostituite dalla seguente: « stipulati ».

6. *Identico.*

7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

7. *Identico.*

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano fino alla piena operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8. *Identico.*

9. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

9. *Identico:*

« *1.* Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive

« *1.* Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive

tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge ».

tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi **relativamente ai programmi nei quali abbiano prestato attività di consulenza.** I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge ».

10. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione e valorizzazione.

10. *Identico.*

11. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.

11. *Identico.*

12. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente articolo all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprietà degli enti medesimi.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente articolo.

ART. 7.

(Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa).

1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: « , avvenute in base a specifiche disposizioni di legge, » sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2*-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa. »;

c) al comma 3 sono soppresse le parole da: « le modalità di trascrizione » a: « nonché ».

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: « di ciascuna provincia », sono inserite le seguenti: « fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera *a)*, possono essere venduti nella loro globalità »;

b) al comma 7, dopo le parole: « alienato a terzi », sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli alloggi di cui al comma

ART. 5.

(Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa).

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) identica;

b) al comma 7, dopo le parole: « alienato a terzi », sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli alloggi di cui al comma

2, lettera *a)*, i quali possono essere alienati a terzi purchè all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione »;

c) al comma 9, dopo le parole: « Hanno titolo di priorità », sono inserite le seguenti: « a parità di prezzo ». Al medesimo comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera *a)*, che risultino liberi ».

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

ART. 8.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle

2, lettera *a)*, i quali possono essere alienati a terzi purchè all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione **sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica** »;

c) identica.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

ART. **6.**

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

1. *Identico:*

a) identica;

unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata »;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: « 26,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25,5 per cento »;

b) identica;

c) all'articolo 12:

c) identica:

1) nel comma 1, lettera *b)*, concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: « lire 336.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 408.000 per l'anno 2000, lire 444.000 per l'anno 2001 e lire 480.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 »;

1) nel comma 1, lettera *b)*, concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: « lire 336.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 408.000 per l'anno 2000, lire **516.000** per l'anno 2001 e lire **552.000** a decorrere dal 1° gennaio 2002 »;

2) nel comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni »;

2) *identico;*

d) all'articolo 13:

d) identica:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: « lire 1.680.000 », « lire 1.600.000 », « lire 1.500.000 », « lire 1.350.000 », « lire 1.250.000 » e « lire 1.150.000 », rispettivamente contenute nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « lire 1.750.000 », « lire 1.650.000 », « lire 1.550.000 », « lire 1.400.000 », « lire 1.300.000 » e « lire 1.200.000 »;

1) *identico;*

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

2) *identico:*

« *2.* Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare

« *2.* Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare

adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

b) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

c) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

d) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-*bis*. La detrazione di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età. »;

3) dopo il comma 2-*bis*, introdotto dal numero 2) della presente lettera, è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:

« 2-*ter*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-*bis*, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in

adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire **190.000,** per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire **9.400.000;**

***b)* lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;**

***c)* lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;**

d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione **supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;**

e) *identica;*

f) *identica.*

2-*bis*. La detrazione di cui alle lettere *c), d), **e)*** **ed** ***f)*** del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età. »;

3) *identico;*

conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. »;

4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: « lire 700.000 », « lire 600.000 », « lire 500.000 », « lire 400.000 » e « lire 300.000 », rispettivamente contenute nelle lettere *a), b), c), d)* ed *e),* sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « lire 750.000 », « lire 650.000 », « lire 550.000 », « lire 450.000 » e « lire 350.000 »;

4) *identico;*

e) all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c)*, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze »;

e) all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *d),* relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: « 1 milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di lire »;

f) identica;

f) dopo l'articolo 13-*bis* è inserito il seguente:

g) identica;

« ART. 13-*ter*. – *(Detrazioni per canoni di locazione). — 1.* Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli

articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. »;

g) nell'articolo 48-*bis*, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a*-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento; ».

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: « lire 270.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 500.000 ».

3. Le disposizioni del comma 1, lettere *a), d),* numero 3), *e)* ed *f),* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le disposizioni del comma 1, lettere *b), c),* numero 2), *d),* numeri 1), 2) e 4), e *g),* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

h) *identica.*

2. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è detraibile, nella misura forfetaria di lire 1 milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

3. *Identico.*

4. Le disposizioni del comma 1, lettere *a), d),* numero 3), ***f)*** **e** ***g),*** si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma **3** si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le disposizioni del comma 1, lettere *b), c),* numero 2), *d),* numeri 1), 2) e 4), e ***h),*** si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

4. Ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 7, secondo periodo, ed 8, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

5. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere *b)*, *b*-bis) e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « di cui all'articolo 34, comma 4-*quater* », sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 10, comma 3-*bis* ».

6. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento.

7. È attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:

a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, e al comma 3 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico;*

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

***e)* sono portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

8. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 7 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalità di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

« *5.* Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

11. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23

10. L'incremento della base occupazionale di cui al comma **9** deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

11. Il credito d'imposta di cui al comma **9** non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

12. *Identico.*

13. *Identico.*

febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

12. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

14. *Identico.*

15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **nel comma 1, le parole: « un importo pari al 41 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota »;**

b) **dopo il comma 1, è inserito il seguente:**

« 1-*bis*. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione »;

c) **il comma 6 è sostituito dal seguente:**

« *6.* La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento ».

16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un'importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000

per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* nel comma 1, le parole da: « per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento »;**

***b)* nel comma 2, le parole da: « per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento ».**

18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.

19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 17 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.

20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile).

1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) **le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;**

b) **le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del**

valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-*bis* 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, è ridotta di un quarto.

5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 per cento.

7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: « i trasferimenti coattivi: 8 per cento »

sono sostituite dalle seguenti: « i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se il trasferimento ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento ».

8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. L'adeguamento di cui al comma 9 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

***a)* dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni**

ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) **di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera *a)* ed il valore eliminato.**

12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto.

13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento può essere effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire è possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni

indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

15. La lettera *e)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituita dalla seguente:

« *e)* a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 1,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione ».

16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.

ART. 9.

(Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari).

1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.

2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

ART. 8.

(Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari).

1. **Agli** atti e **ai** provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, **non si applicano** le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.

2. *Identico.*

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che propone una domanda riconvenzionale, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.	3. La parte che per prima si costituisce in giudizio **o che deposita il ricorso introduttivo**, che propone una domanda riconvenzionale, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.
4. In caso di mancato pagamento o di necessità di integrazione dei versamenti nel corso del procedimento, la cancelleria o la segreteria competente provvede al recupero delle somme dovute nei confronti della parte nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.	4. *Identico.*
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto.	5. *Identico.*
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.	6. *Identico.*
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.	7. *Identico.*
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già	8. *Identico.*

esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

9. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dall'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore superiore a lire 10 milioni fino a lire 50 milioni. Sono altresì esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta alla metà.

9. *Identico.*

10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

10. *Identico.*

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, l'attore può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

11. *Identico.*

ART. 10.

(Imposta di registro sui conferimenti in società).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — *(Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole). — 1.* Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alla società o ente nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo. »;

b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000. »;

c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:

1) al comma 1, lettere *a)*, numeri 3), 5) e 6), *e)*, *f)* e *g)*, nella colonna delle aliquote, le parole: « 1 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « lire 250.000 »;

ART. **9.**

(Imposta di registro sui conferimenti in società).

1. *Identico:*

a) identico:

« ART. 50. — *(Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole). — 1.* Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri **delle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole,** nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo »;

b) identica;

c) identica;

2) le note sono sostituite dalle seguenti:

« NOTE – I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L'imposta di cui alla lettera *e)* si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.

IV) Gli atti di cui alla lettera *a)* sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera *a)*, numero 4), si applicano le imposte ivi previste. »;

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 43.

d) identica.

2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.

2. *Identico.*

ART. 11.

(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale).

1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla

ART. **10.**

(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale).

Identico.

condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;

b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;

c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;

d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24. »;

e) i commi 3-*ter* e 6 sono abrogati.

3. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, concernente il trattamento fiscale del reddito delle imprese prodotto dalla utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, è aggiunto il seguente:

« *2*-ter. Gli utili di esercizio, le riserve, e gli altri fondi formati con utili che non

concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma ».

ART. 12.

(Oli emulsionati).

1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserita, prima della voce « Gas di petrolio liquefatti (GPL) », la seguente voce: « Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi ».

2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabi-

ART. **11.**

(Oli emulsionati).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

lite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

3. *Identico.*

4. All'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto in fine il seguente periodo: « a partire dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui al precedente periodo si estendono, con i limiti territoriali ivi definiti, al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria anche se non distribuito tramite reti canalizzate; ».

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 è sostituita dalla seguente:

« *c)* a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione ».

ART. 13.

(Esecuzione di rimborsi di modesta entità).

1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al Servizio sanitario nazionale nonché alle tasse ed altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalità un importo non superiore a 10 miliardi di lire è destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiore a 5 milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.

ART. **12.**

(Esecuzione di rimborsi di modesta entità).

Identico.

ART. 14.

(Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge n. 133 del 1999).

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.

ART. 13.

(Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge n. 133 del 1999).

Identico.

ART. 14.

(Disposizioni concernenti le camere di commercio).

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:

«*3.* Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli attuali, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

a) **individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;**

b) **detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera *a)* di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;**

c) **copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti ».**

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.

3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualità anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.

4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e nazionali.

ART. 15.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

1. La lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:

«*f)* previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato

al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ».

2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

« *3.* Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera *f)* del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia con la medesima concessione o autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ».

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ART. 15.

(Rinnovi contrattuali).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ART. **16.**

(Rinnovi contrattuali).

Identico.

1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di compe-

tenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 16.

(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time).

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2*-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la

ART. **17**.

(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time).

1. *Identico:*

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio **degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e** dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. »;

b) identica;

funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

c) identica;

« *3.* Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. »;

d) al comma 3-*bis* sono soppresse le parole da: « ivi comprese » fino alla fine del periodo;

d) identica;

e) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

e) identica;

« *3*-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti

ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonchè per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative »;

f) il comma 18 è sostituito dai seguenti:

« *18.* Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno,

f) identica:

« *18. Identico.*

anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. »;

g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

« *20*-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di reclutamento adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale **non sanitario** con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro »;

g) identica.

non economici con organico superiore a 200 unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite ».

2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « Nell'ambito del medesimo comparto ». Al medesimo articolo 33, il comma 2 è abrogato.

3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi **pubblici** per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.

ART. 17.

(Riduzione di personale del comparto della scuola).

1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distinta-

2. *Identico.*

3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.

ART. **18.**

(Riduzione di personale del comparto della scuola).

Identico.

mente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-*bis*, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

ART. 18.

(Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.

ART. 19.

(Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca).

1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11

ART. **19.**

(Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).

Identico.

ART. **20.**

(Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca).

Identico.

luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: « nonché, a domanda » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente ».

ART. 20.

(Affitti e fitti figurativi).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma 1.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1 dovranno valutare i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comun-

ART. **21.**

(Affitti e fitti figurativi).

Identico.

que di proprietà pubblica ad uso gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari del territorio nazionale del Ministero delle finanze.

5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4.

6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente.

ART. 21.

(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico).

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dei consorzi previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.

ART. **22.**

(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico).

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, **sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e** l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalità per la **partecipazione delle** pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, **ai** consorzi, **anche con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese,** previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.

ART. 22.

(Acquisto di beni e servizi).

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti.

ART. **23.**

(Acquisto di beni e servizi).

Identico.

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo **24,** comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti *Internet* di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

ART. 23.

(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile).

1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con interventi di carattere umanitario, nonché le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.

2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1.

ART. **24.**

(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, **entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1.**

4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

4. *Identico.*

5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

5. *Identico.*

6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

6. *Identico.*

7. I termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1; per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 195 miliardi per le finalità di cui alle predette lettere *a)* e *b)* e in lire 45 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera *c)*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito

7. *Identico.*

delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.

8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso.

8. *Identico.*

9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:

a) **di un canone annuo pari all'uno per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;**

b) **di un canone annuo pari all'uno per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.**

10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera

c), n. 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. **Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 5), della citata legge n. 249 del 1997. Quaranta miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « 24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001 » sono soppresse.**

9. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. **Il fondo è rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.**

10. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministero per i beni e le attività culturali definisce un programma di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A de-

12. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il **Ministro** per i beni e le attività culturali, **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui** definisce un programma di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti

correre dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.

11. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 30 giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2000 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del regolamento non è più dovuto il contributo di cui all'articolo 11-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ».

12. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.

13. *Identico.*

14. *Identico.*

attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

13. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a*-bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1° gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:

1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;

2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;

3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2 ».

15. *Identico.*

14. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: « comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali » e le parole: « , in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo » sono soppresse.

16. *Identico.*

17. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

18. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:

« *1.* A decorrere dal 1° gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, della legge 28 marzo 1997, n. 81, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 ».

ART. 24.

(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale).

1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di *day hospital*, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 50 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di *day hospital*, di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-

ART. **25.**

(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

sive modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di *day hospital*, di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda è dovuta una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.

3. *Identico.*

4. La partecipazione ai proventi delle attività professionali di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, rese in regime libero-professionale, non può essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.

4. *Identico.*

5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.

5. *Identico.*

6. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.

6. *Identico.*

7. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.

7. *Identico.*

8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7

8. *Identico.*

sono destinate in misura non superiore a 150 miliardi di lire al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità predispone una relazione che attesti la situazione dell'attività libero-professionale dei medici nelle strutture pubbliche. La relazione è trasmessa al Parlamento.

9. *Identico.*

10. Al fine di potenziare le attività previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.

10. *Identico.*

11. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

11. *Identico.*

12. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che risultino essere state inserite nei programmi di intervento per la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti e siano già state ammesse ai finanziamenti disposti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, conservano il contributo attribuito a condizione che:

***a)* le IPAB stesse, ancorché depubblicizzate, risultino essere enti senza scopo di lucro;**

***b)* le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente di destinazione d'uso;**

***c)* le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti realizzate dalle IPAB stesse siano accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quater* del de-**

creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

12. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è elevata al 2,5 per cento.

13. *Identico.*

13. Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti anni.

14. *Identico.*

14. All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6 ».

15. *Identico.*

15. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia.

16. *Identico.*

ART. 25.

(Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica).

ART. **26.**

(Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica).

1. Entro il 30 aprile 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale la quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. Per tutte le categorie interessate la quota del contributo è calcolata in funzione del fatturato medio realizzato negli

1. *Identico.*

ultimi due anni da ciascuna impresa per i medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per le farmacie, si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.

2. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica, indistintamente, a tutte le specialità medicinali a base di princìpi attivi non coperti da brevetto, fatta eccezione per i medicinali ottenuti da biotecnologie, i prodotti biologici o quelli a rilascio controllato per via transdermica ed eventuali altri medicinali con caratteristiche innovative che la Commissione unica del farmaco (CUF) giudichi rilevanti, sotto il profilo terapeutico, ai fini dell'applicazione del presente comma. Per le specialità medicinali attualmente in commercio, precedentemente non sottoposte alla disposizione citata, la riduzione del prezzo nella misura del 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. La CUF esprime il giudizio di cui al primo periodo del presente comma entro il mese successivo a quello della domanda di esclusione dalla riduzione del prezzo presentata dall'impresa interessata; in caso di accoglimento l'esclusione dalla riduzione del prezzo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della deliberazione della CUF.

2. *Identico.*

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica, indistintamente, a tutte le specialità medicinali a base di princìpi attivi non coperti da brevetto, fatta eccezione per i medicinali ottenuti da biotecnologie, i prodotti biologici o quelli a rilascio controllato per via transdermica ed eventuali altri medicinali con caratteristiche innovative che la Commissione unica del farmaco (CUF) giudichi rilevanti, sotto il profilo terapeutico, ai fini dell'applicazione del presente comma. Per le specialità medicinali attualmente in commercio, precedentemente non sottoposte alla disposizione citata, la riduzione del prezzo nella misura del 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, **con effettività dal 31 gennaio 2000,** applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. La CUF esprime il giudizio di cui al primo periodo del presente comma entro il mese successivo a quello della domanda di esclusione dalla riduzione del prezzo presentata dall'impresa interessata; in caso di accoglimento l'esclusione dalla riduzione del prezzo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della deliberazione della CUF. **Restano altresì esclusi i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3,**

del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

4. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. *Identico.*

5. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione « medicinali già classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità » deve intendersi riferita al regime di rimborsabilità introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. *Identico.*

6. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.

6. *Identico.*

7. Il Ministero della sanità trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.

7. *Identico.*

8. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1997, può essere prevista, sul prezzo *ex fabrica*, l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.

8. *Identico.*

9. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanità sospende l'autorizzazione concessa ».

9. *Identico.*

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è aggiunto il seguente:

10. *Identico:*

« 2-bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanità ai sensi dei commi 1 e 2 è disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al 50 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi ».

« 2-bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanità ai sensi dei commi 1 e 2 è disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al **30** per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi ».

11. Il Ministero della sanità predispone annualmente una relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione è trasmessa al Parlamento.

11. *Identico.*

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

ART. 26.

(Patto di stabilità interno).

1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

ART. **27.**

(Patto di stabilità interno).

1. *Identico.*

misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.

2. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresì una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.

2. *Identico.*

3. Le giunte regionali e provinciali nonchè quelle dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti riferiscono trimestralmente ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio.

3. *Identico.*

4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

4. *Identico.*

5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione dello 0,5 per cento del tasso d'interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato. Qualora l'obiet-

5. *Identico.*

tivo non venga complessivamente conseguito la riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dal presidente della giunta o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.

6. *Identico.*

7. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

7. *Identico:*

« 2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti provvedono in particolare a:

a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

a) identica;

b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) identica;

c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;

c) identica;

d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto a società controllate o ad aziende speciali nella concessione di servizi pubblici;

***d)* ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;**

e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma

e) identica;

UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

8. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.

f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati ».

8. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia, **in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione è rinviata al 1° gennaio 2001, o del decreto legislativo sostitutivo del medesimo decreto legislativo n. 244 del 1997, in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.** La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.

9. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

***a)* degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;**

***b)* degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;**

***c)* degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;**

9. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.

10. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ART. 27.

(Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti).

1. La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

d) **degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.**

10. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1* Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 2000. È altresì differito al 31 gennaio 2000 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 2000. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 2000 hanno effetto dal 1° gennaio 2000 ».

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi.

ART. **28.**

(Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti).

1. La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua modalità di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.

ART. 28.

(Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali).

1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza è coperta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residuate alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale riduzione è operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione può essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni di legge.

ART. 29.

(Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successdel decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua modalità di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere **relativi a enti locali e loro consorzi,** esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.

2. La riduzione di cui al comma 1 è da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state già deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.

ART. **29.**

(Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali).

Identico.

ART. **30.**

(Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).

Identico.

sive modificazioni, le parole: « dal 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 ».

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16 ».

3. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ».

4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è abrogato il comma 3.

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: « a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ».

6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono abrogati il secondo periodo della lettera *d)* del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.

7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è abrogato.

ART. 31.

(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario).

1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità interno, promuove le necessarie intese tra le regioni affinché queste provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

ART. 30.

(Gestioni previdenziali).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: *a)* ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; *b)* ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)*, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani, è stabilito per l'anno 2000, rispettivamente, in lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

ART. **32.**

(Gestioni previdenziali).

Identico.

di cui alla lettera *a)*, della somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: « , per gli esercizi 1998 e 1999, ».

ART. 31.

(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

ART. 32.

(Contributo su pensioni con importo elevato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti

ART. **33**.

(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL).

Identico.

ART. **34**.

(Contributo su pensioni con importo elevato).

Identico.

gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalità stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

ART. 33.

(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche).

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la

ART. **35**.

(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche).

Identico.

quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

ART. 34.

(Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: *a)* fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorità od organismo, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; *b)* nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.

ART. **36.**

(Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti).

Identico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorità e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

ART. 35.

(Norma di trasparenza).

1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, è fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni. Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.

ART. 36.

(Fondi speciali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di

ART. **37**.

(Norma di trasparenza).

Identico.

ART. **38**.

(Fondi speciali).

Identico.

trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.

2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1:

a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 1.350 miliardi annue. Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo può essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;

b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS.

ART. 37.

(Fondo di previdenza per il clero).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973.

2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione.

3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo.

ART. **39**.

(Fondo di previdenza per il clero).

Identico.

4. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.

5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, le parole: « pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie ».

ART. 38.

(Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:

a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;

b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;

c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.

ART. **40**.

(Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa).

Identico.

3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.

6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.

7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o

più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ART. 41.

(Disposizioni in materia di autotrasporto).

1. A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:

***a)* 41 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;**

***b)* 23 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;**

***c)* 90 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.**

CAPO IV

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

CAPO IV

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

ART. 39.

(Mutui con oneri a carico dello Stato).

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. **42.**

(Mutui con oneri a carico dello Stato).

Identico.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

ART. 40.

(Rimborso dei buoni postali).

1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è inserito il seguente:

« ART. 178-*bis* – *(Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni).* — *1.* Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro ».

ART. 41.

(Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità).

1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ad emettere temporaneamente *tranche* di

ART. **43**.

(Rimborso dei buoni postali).

Identico.

ART. **44**.

(Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità).

Identico.

prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalità il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario ».

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditività, affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilità finanziaria.

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

ART. 42.

(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità).

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

ART. **45**.

(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità).

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta

se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 9, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari **a lire 255 miliardi per l'anno 2000, a lire 625 miliardi per l'anno 2001,** a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, **quanto agli anni successivi al 2001,** e subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma **14**, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. **Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.**

3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettera *o)*, nonché degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.

4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote

contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:

a) **per i datori di lavoro:**

1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura del 23,81 per cento;

2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;

3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per cento;

4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per cento;

5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;

b) **per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura dell'8,89 per cento.**

5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera *b)*.

6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;

b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presenta legge.

3. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

8. *Identico:*

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

a) identica;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 9, e la data

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma **14**, e la data

della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

4. L'assegno di cui al comma 3, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

5. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

6. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 3 sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

7. A decorrere dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

8. Con i decreti di cui al comma 9 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore.

della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) identica;

9. L'assegno di cui al comma **8**, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

10. *Identico.*

11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma **8** sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

12. A decorrere dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma **11**.

13. Con i decreti di cui al comma **14** sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore.

9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.

10. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui al comma 1, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

ART. 43.

(Incremento delle pensioni sociali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili.

2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.

ART. 44.

(Libri di testo).

1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.

14. *Identico.*

15. *Identico.*

ART. **46.**

(Incremento delle pensioni sociali).

Identico.

ART. **47.**

(Libri di testo).

Identico.

ART. 45.

(Ulteriori finanziamenti).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:

a) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e all'articolo 3, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori;

b) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno novennali di lire 30 miliardi dall'anno 2000 e di lire 150 miliardi dall'anno 2001;

c) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in materia di trasporto rapido di massa, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 46 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002;

ART. **48.**

(Ulteriori finanziamenti).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella n. 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

d) per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, relativamente alle industrie operanti nel settore aeronautico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 44 miliardi dall'anno 2002;

e) per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste, previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 2001 ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 142, punto 3.1;

f) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di opere funzionali al progetto Malpensa 2000, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 2001;

g) per la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica, previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 1998, n. 362, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi dall'anno 2001;

h) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, per il potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 35,5 miliardi dall'anno 2001 e di lire 45,5 miliardi dall'anno 2002;

i) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, per opere infrastrut-

turali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e di lire 50 miliardi dall'anno 2002;

l) per la realizzazione degli interventi di decongestionamento degli atenei di cui all'articolo 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e alle disposizioni attuative, nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001;

m) per la prosecuzione degli interventi di sicurezza stradale, di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi dall'anno 2001 e di lire 40 miliardi dall'anno 2002. Gli enti proprietari delle strade, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

n) per consentire la prosecuzione del servizio ferroviario integrato di tipo metropolitano nelle città in cui tale servizio viene effettuato dalla Ferrovie dello Stato Spa, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 225/T del 26 novembre 1993, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

o) per il completamento degli interventi di viabilità di interesse della Valle d'Agri, di cui al Protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta regionale della Basilicata del 7 ottobre 1998, sono autorizzati

limiti di impegno quindicennali di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

p) per lo studio di fattibilità sulla realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH), Aosta-Martigny, è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi nel 2000 e nel 2001;

q) per l'eliminazione dei punti neri delle strade statali 52 e 52-*bis* site nella regione Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002;

r) per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare all'Amministrazione provinciale;

s) per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'anno 2000 e di lire 15 miliardi nell'anno 2001;

t) per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici sono autorizzati limiti di impegno quindicennali:

1) di lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2002 per gli interventi di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

2) di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2002 per gli interventi previsti dall'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

3) di lire 9 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002 per gli interventi di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

u) per la prosecuzione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico di cui al decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

v) per incrementare il fondo per l'innovazione degli impianti a fune di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

2. *Identico.*

3. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b)* investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro ».

3. *Identico.*

4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonchè all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

4. *Identico.*

ART. 49.

(Interventi in materia di sicurezza stradale).

1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3

dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 50.

(Disposizioni per il territorio del Sulcis).

1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, é prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ART. 46.

(Tutela dell'ecosistema marino).

1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca

ART. **51**.

(Tutela dell'ecosistema marino).

Identico.

nel mare Mediterraneo con particolare riferimento al Canale di Sicilia, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

ART. 47.

(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, a partire dal 1° gennaio 2000, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60 sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente, alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti. In caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo è dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto.

2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata « Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità », ai fini della successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati:

a) al potenziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie più diffuse;

b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consuma-

ART. **52.**

(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità).

Identico.

tori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992;

c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola.

3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonchè di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.

5. A partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.

ART. 48.

(Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997).

1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997,

ART. **53**.

(Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997).

Identico.

n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzate nell'anno 2000.

ART. 54.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:

***a)* il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, introdotto dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano già stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni;**

***b)* il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unità, nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;**

***c)* il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1**

del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere è valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;

***d)* il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;**

***e)* il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11 miliardi;**

***f)* il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996 in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più di 1.500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;**

***g)* l'indennità di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera *f)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10 miliardi;**

***h)* i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera *c)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata lettera *c)* e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera *c)*.**

2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, limitatamente al trattamento di mobilità, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, è ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45, comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 45, comma 17, lettera *g)*, primo periodo, le parole: « 25 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 35 miliardi »;**

b) **all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2000 »; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2.**

4. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 81, comma 2, lettera *b)*, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2000 » e alla lettera *c)* del medesimo comma 2, le parole: « per l'anno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 1999 e 2000 »;**

b) **all'articolo 81, comma 4, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2000 ».**

5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.

Art. 55.

(Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare).

1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *d)*, della legge 17 maggio

1999, n. 144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-*octies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attività in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: « 10 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 110 miliardi ».

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2000. Al fine di promuovere il ricorso ai predetti accordi nonché di favorire la creazione delle condizioni per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite massimo di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e

l'adozione degli incentivi ivi previsti sono subordinate all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro ».

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

ART. 49.

(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa).

1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993 è sostituito dal seguente:

« *3.* L'oggetto sociale previsto nello statuto della società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano ».

2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

ART. **56**.

(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa).

Identico.

ART. 50.

(Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato).

1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere individuate, tra le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, quelle che per entità, in rapporto alla dimensione della società, e per l'oggetto della società stessa, possono essere dismesse, oltre che con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalità, definite con lo stesso decreto, idonee a realizzare il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione. Le operazioni sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Alle alienazioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 1 e 13 del predetto decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

ART. **57.**

(Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato).

1. **Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere individuate le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, di cui è consentita la dismissione, oltre che con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalità, definite con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a realizzare il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione. L'individuazione può esclusivamente riguardare le partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire cento miliardi, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato. Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994.**

2. *Identico.*

3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere introdotti esclusivamente per rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e

misura idonea e proporzionale alla tutela di detti interessi, anche per quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione, e in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definiti i criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo.

ART. 58.

(Disposizioni particolari in materia di investimenti).

1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel periodo 2000-2006, è autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000 miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai « patti per la sicurezza » che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 51.

(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada).

1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera *e)*, dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.

3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere *b)* e *c)* e dalla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto è fissato in centottanta giorni.

TITOLO V

NORME FINALI

ART. **59**.

(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi

gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.

ART. 52.

(Rimborso della tassa sulle concessioni governative).

1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.

2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

(v. articolo 2).

ART. **60**.

(Rimborso della tassa sulle concessioni governative).

Identico.

ART. **61**.

(Fondi speciali e tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indi-

cate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente legge.

ART. 53.	ART. **62.**
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).	*(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).*
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.	*Identico.*
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.	
3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.	

TABELLE

AVVERTENZA: Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in *corsivo* sono riportate le cifre del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

TABELLA 1

(Articolo 9, comma 2)

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;

b) lire 50.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;

c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 25.000.000;

d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 25.000.000 e fino a lire 50.000.000;

e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;

f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;

g) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;

h) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000 e fino a lire 3.000.000.000;

i) lire 5.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3.000.000.000 e fino a lire 10.000.000.000;

l) lire 10.000.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000.000.

2. Per i processi amministrativi instaurati in primo grado e per quelli dinanzi ai Tribunali delle acque, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 400.000; per i processi amministrativi instaurati in secondo grado e per quelli dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 800.000.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera *g)* del comma 1.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi, è ridotto alla metà.

5. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

TABELLA 1

(Articolo 8, comma 2)

1. *Identico.*

2. **I processi amministrativi si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera *f)* del comma 1.**

3. **Per i processi di valore indeterminabile il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 1.300.000. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista nello scaglione di cui alla lettera *c)* del comma 1.**

4. *Identico.*

5. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto, **anche se composto di più fogli e di più pagine**.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

TABELLA 2

(Articolo 12, comma 2)

ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ACCISE DELLE EMULSIONI

Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante	Lire 657.774 per mille litri
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento	Lire 657.774 per mille litri
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:	
– con olio combustibile ATZ	Lire 79.200 per mille chilogrammi
– con olio combustibile BTZ	Lire 39.600 per mille chilogrammi
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:	
– con olio combustibile ATZ	Lire 79.200 per mille chilogrammi
– con olio combustibile BTZ	Lire 39.600 per mille chilogrammi

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

TABELLA 2

*(Articolo **11**, comma 2)*

Identica.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

TABELLA 3

(Articolo 48, comma 1)

		2000	2001	2002	Anno Terminale
			(milioni di lire)		
1	**Legge n. 808 del 1985, articolo 3, primo comma, lettera a, decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6: Settore aeronautico (Industria, commercio e artigianato – 6.2.1.16 – cap. 7802)**	—	50.000	—	2015
		—	—	44.000	2016
2	**Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5: Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Belice) (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 7.2.1.7 – cap. 8573)**	—	5.000	—	2015
		—	—	5.000	2016
3	**Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della guardia di finanza (Interno – 7.2.1.2 – cap. 7401)**	30.000	—	—	2008
		—	150.000	—	2009
4	**Legge n. 139 del 1992, legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma, legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2, legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b*): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici – 2.2.1.4 – cap. 7156)**	—	50.000	—	2015
		—	—	50.000	2016
5	**Legge n. 211 del 1992, articolo 9: Trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione – 2.2.1.6 – cap. 7068)**	—	46.000	—	2015
		—	—	50.000	2016
6	**Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1, comma 3: Potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa (Trasporti e navigazione – 2.2.1.3 – cap. 7033)**	—	35.500	—	2015
		—	—	45.500	2016
7	**Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92, legge n. 331 del 1985, articolo 1, e legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca – 2.2.1.2 – cap. 7114)**	—	50.000	—	2015
8	**Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 203, lettera *b*): Intesa istituzionale di programma Basilicata; decreto legislativo n. 76 del 1990, articolo 23, comma 2: Interventi di viabilità della Valle d'Agri (Lavori pubblici – 5.2.1.3 – cap. 8067)**	—	15.000	—	2015
		—	—	15.000	2016

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Segue: TABELLA 3

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

		2000	2001	2002	Anno Terminale
			(milioni di lire)		
9	**Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 203, lettera *b*); Intesa istituzionale di programma Friuli-Venezia Giulia; decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1978, articolo 1: Interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.1.2.17 – cap. 7281) ...**	—	30.000	—	2015
10	**Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria e Marche) (Tesoro, bilancio**	—	9.000	—	2015
	e programmazione economica – 20.2.1.2 – cap. 9332)	—	—	10.000	2016
11	**Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.1.15 – cap. 7262)**	—	40.000	—	2015
12	**Legge n. 413 del 1998, articolo 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (Trasporti**	—	50.000	—	2015
	e navigazione – 4.2.1.4 – cap. 7265)	—	—	50.000	2016
13	**Legge n. 140 del 1999, articolo 8: Fondo per l'innovazione degli impianti a fune (Industria, commercio e artigianato – 6.2.1.16 – cap. 7803)**	—	5.000	—	2015
14	**Legge n. 144 del 1999, articolo 32, comma 5: Interventi di**	—	25.000	—	2015
	sicurezza stradale (Lavori pubblici – 2.2.1.3 – cap. 7125)	—	—	40.000	2016
15	**Legge n. 144 del 1999, articolo 43, comma 1: Opere funzionali al progetto Malpensa 2000 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.1.54 – cap. 7705)**	—	30.000	—	2015
	TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	30.000	590.500	309.500	
	SPESA COMPLESSIVA ANNUA	30.000	620.500	930.000	

PROSPETTO DI COPERTURA (*)
(Articolo 53, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2000	2001	2002
	(importi in miliardi di lire)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Tabella « A » (1)	2.876	2.853	4.094
Nuove o maggiori spese correnti:			
Articolato	2.097	4.683	6.574
Rinnovi contrattuali	672	2.070	2.768
Separazione assistenza-previdenza	619	619	619
Assegno di maternità	92	186	188
Incremento fondo scuola	0	123	320
Riduzione oneri sociali maternità	255	745	769
Copertura riduzioni fiscali	0	500	1.500
Assistenza processi	31	31	0
Aumento pensioni sociali	98	100	103
Altre misure	330	309	307
Tabella « C »	1.396	779	1.198
Minori entrate correnti:			
Articolato	7.836	8.931	7.330
Copertura super DIT (legge n. 133 del 1999)	1.000	1.000	0
Effetti indotti	22	0	0
Oli emulsionati	1	2	3
Riduzione pressione fiscale	6.814	7.929	7.327
Totale oneri da coprire	14.205	17.245	19.195
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate:			
Articolato	255	1.007	1.211
Carbon tax: copertura tutela maternità	255	625	469
Effetti indotti	0	382	742

(*) Relativo al testo approvato dal Senato.

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2000	2001	2002
	(importi in miliardi di lire)		
Tabella « C »	2	2	2
Riduzione di spese correnti:			
Articolato	7.138	8.840	7.508
Riduzione personale scuola	205	534	534
Assunzioni di personale	0	800	970
Previdenza e assistenza	3.645	3.652	2.150
Gestione debito pubblico	2.000	1.900	1.800
Riduzione aggio gioco del lotto	330	330	330
Consumi intermedi	958	1.624	1.724
Quota del miglioramento del risparmio pubblico:	6.810	7.396	10.474
Totale mezzi di copertura	14.205	17.245	19.195
(Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente)	20.018	27.151	51.369

NOTE	2000	2001	2002
	(importi in miliardi di lire)		
(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse 2000 = › miliardi 11.918; 2001 = › miliardi 7.686; 2002 = › miliardi 5.561.	5.794	6.261	7.805
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Allegato C.3, bilancio) al netto delle seguenti regolazioni debitorie . 2000 = › miliardi 10.275; 2001 = › miliardi 10.000; 2002 = › miliardi 9.725.	2.918	3.408	3.710
Variazioni del fondo speciale derivanti dalla legge finanziaria	2.876	2.853	4.094
Fondo globale nuova legislazione	17.712	13.947	13.366
Regolazioni contabili nuova legislazione (2)	11.918	7.686	5.561
Fondo globale legislazione vigente	13.193	13.408	13.435
Regolazioni contabili legislazione vigente	10.275	10.000	9.725
2) Elenco delle nuove regolazioni contabili	11.918	7.686	5.561
Tesoro	5.561	1.561	561
Politiche agricole	1.357	1.125	0
Sanità	5.000	5.000	5.000

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI ANNI 1999-2002

	1999 assestato	Previsioni		
		2000	2001	2002
	(importi in miliardi di lire)			
A) LEGISLAZIONE VIGENTE				
A.1) Entrata	24.047,1	25.400,0	27.300,0	28.500,0
Rimborsi IVA	19.000,0	19.400,0	21.300,0	22.500,0
Anticipo concessionari	4.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Fondo ammortamento titoli di Stato	547,1	0,0	0,0	0,0
A.2) Spesa	69.772,5	48.791,8	37.300,0	38.225,0
Rimborsi IVA	19.000,0	19.400,0	21.300,0	22.500,0
Anticipo concessionari	4.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Fondo ammortamento titoli di Stato	664,3	0,0	0,0	0,0
Rimborso crediti di imposta con titoli di Stato	5.850,0	5.441,5	0,0	0,0
Applicazione sentenze Corte costituzionale	1.682,5	0,0	0,0	0,0
Crediti di imposta: incentivi per la rottamazione	75,0	0,0	0,0	0,0
Gioco del lotto	4.154,0	0,0	0,0	0,0
Anticipazioni di tesoreria pregresse:				
INPS	6.327,0	0,0	0,0	0,0
INPDAP	3.875,0	0,0	0,0	0,0
Ripiano disavanzi pregressi USL	3.320,0	0,0	0,0	0,0
Risorse comunitarie	700,0	0,0	0,0	0,0
Fondo globale corrente	13.055,0	10.275,0	10.000,0	9.725,0
Compensazione ARIET	538,0	0,0	0,0	0,0
Invalidi civili	6.031,7	5.875,3	0,0	0,0
Rimborsi d'imposta non residenti	0,0	800,0	0,0	0,0
Rimborsi imposte dirette procedura automatizzata	0,0	1.000,0	0,0	0,0
B) NUOVA LEGISLAZIONE				
B.1) Spesa	0,0	9.412,0	-2.314,0	-4.164,0
Fondo sanitario nazionale: saldo IRAP anno 1998	0,0	7.333,0	0,0	0,0
Fondo globale di parte corrente (differenziale)		1.643,0	-2.314,0	-4.164,0
Fondo globale conto capitale		436,0	0,0	0,0
Effetto sul saldo netto da finanziare (+: positivo)	45.725,4	32.803,8	7.686,0	5.561,0

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	**6.455.104**	**3.156.254**	**2.326.304**
	(6.561.604)	*(3.283.254)*	*(2.434.304)*
Di cui: regolazione debitoria			
2000: 5.561.000			
2001: 1.561.000			
2002: 561.000			
Ministero delle finanze	**62.735**	**302.146**	**900.021**
	(2.337.735)	*(1.438.521)*	*(2.671.521)*
Ministero della giustizia	136.437	198.537	278.537
Ministero degli affari esteri	320.179	253.278	260.778
Ministero della pubblica istruzione	688.369	735.273	735.273
Ministero dell'interno	202.450	240.000	210.000
	(a)	*(a)*	*(a)*
Ministero dei trasporti e della navigazione	**255.500**	**521.000**	**592.000**
	(303.000)	*(538.000)*	*(638.000)*
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 85.000			
2001: 85.000			
2002: 85.000			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per i seguenti importi: 2000: 100.000; 2001: 200.000; 2002: 300.000.

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Ministero della difesa	94.790	373.999	629.999
Ministero delle politiche agricole e forestali	1.374.750	1.135.750	10.750
Di cui: regolazione debitoria			
2000: 1.357.000			
2001: 1.125.000			
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	209.600	309.600	309.600
Ministero del commercio con l'estero	20.000	40.000	40.000
Ministero della sanità	5.199.250	5.202.200	5.198.400
Di cui: regolazione debitoria			
2000: 5.000.000			
2001: 5.000.000			
2002: 5.000.000			
Ministero per i beni e le attività culturali	53.270	72.370	22.500
Ministero dell'ambiente	120.376	136.676	70.876
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	190.000	190.000	155.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	**15.382.810** *(17.811.810)*	**12.857.083** *(14.147.458)*	**11.740.038** *(13.665.538)*

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate			
.			
	(a)	*(a)*	*(a)*
Ministero dei trasporti e della navigazione	– 100.000	– 200.000	– 300.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	– 100.000	– 200.000	– 300.000
TOTALE TABELLA A . . .	**15.282.810**	**12.657.083**	**11.440.038**
	(17.711.810)	*(13.947.458)*	*(13.365.538)*

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per l'intero importo.

PAGINA BIANCA

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

PAGINA BIANCA

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	1.429.263	1.514.000	1.330.000
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 7.000			
2001: 194.000			
2002: 269.000			
Ministero dell'interno	**27.000** *(25.000)*	**27.000** *(25.000)*	**2.000** *(–)*
	(a)	*(a)*	*(a)*
Ministero dei lavori pubblici	**267.200** *(257.200)*	**369.200** *(359.200)*	**372.200** *(362.200)*
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 70.000			
2001: 182.000			
2002: 185.000			
Ministero dei trasporti e della navigazione	**150.000** *(137.500)*	**324.500** *(303.000)*	**364.000** *(354.000)*
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 129.000			
2001: **237.500** *(233.500)*			
2002: **298.000** *(288.000)*			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per i seguenti importi: 2000: 104.000; 2001: 143.000; 2002: 143.000.

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Ministero delle comunicazioni	227.800	234.800	233.800
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2001: 6.000			
2002: 6.000			
Ministero delle politiche agricole e forestali	1.477.800	1.041.800	**972.800** *(1.041.800)*
Di cui:			
regolazione debitoria			
2000: 436.000			
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	120.000	120.000	120.000
Ministero per i beni e le attività culturali	68.000	73.000	68.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 3.000			
2001: 4.000			
2002: 4.000			
Ministero dell'ambiente	115.000	125.000	55.000

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	699.500	702.500	702.500
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 3.000			
2001: 6.000			
2002: 6.000			
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	**4.581.563** *(4.557.063)*	**4.531.800** *(4.498.300)*	**4.420.300** *(4.267.300)*
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate			
	(a)	*(a)*	*(a)*
Ministero dei lavori pubblici	– 104.000	– 143.000	– 143.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	– 104.000	– 143.000	– 143.000
TOTALE TABELLA B	**4.477.563** *(4.453.063)*	**4.388.800** *(4.355.300)*	**4.077.300** *(4.124.300)*

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per l'intero importo.

PAGINA BIANCA

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

PAGINA BIANCA

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2707)	35.894	36.612	37.344
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2706)	28.765	29.627	30.516
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - cap. 1990)	60.000	60.000	60.000
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 4521)	240.000	138.000	138.000
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio			
– ART. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355)	497.000	294.000	295.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 833 del 1978, decreto legislativo n. 502 del 1992 (articolo 12) e decreto legislativo n. 446 del 1997 (articolo 39, comma 3):			
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3700)	46.469.000	48.217.000	49.954.000
– ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3701) .	7.333.000	–	–
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (3.2.1.39 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7576)	86.542	86.542	86.542
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
– ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)	225.000	225.000	225.000
– ART. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)	185.000	185.000	220.000
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1980)	100.000	75.000	–

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): – ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)			
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: – ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - cap. 1951)	575	575	575
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930) .	70.000	70.000	72.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: – ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)	260.000	260.000	260.000
– ART. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)	140.000	140.000	140.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati dalle amministrazioni pubbliche:			
– ART. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella P.A. (3.1.2.43 - Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - cap. 2501)	26.000	26.000	26.000
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:			
– ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap. 2815) .	449.000	449.000	449.000
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:			
– ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.42 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 2503)	25.000	25.000	30.000
Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità:			
– ART. 2: Istituzione dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (3.1.2.46 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - cap. 2502)	5.000	5.000	5.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2121) .	13	13	13
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2124)	22.045	22.045	22.045

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:			
– ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1430)	24.000	24.000	24.000
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.22 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 2060)	50.000	50.000	50.000
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:			
– ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.47 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 2505)	7.000	7.000	7.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
– ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900) .	3.700	3.700	3.700
Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p)	360.000	360.000	360.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714)	1.597.000	1.597.000	1.597.000
	58.309.534	52.396.114	54.102.735
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1825/p)	20.000	20.000	20.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1165)	16	16	16
Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1856)	300	300	300
	20.316	20.316	20.316

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze (3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)	5.400	5.400	5.400
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1642)	2.976	2.976	2.976
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (7.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3682)	1.900	1.900	1.900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (4.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 2712)	275	275	275
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	671.887	671.887	672.887

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1641; 3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2241; 4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2741; 6.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3441; 7.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3741)	3.855	3.855	3.855
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (4.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 2651, 2681)	5.500	5.500	5.500
Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società « Dante Alighieri » (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2744) .	3.200	3.200	3.200
Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1643)	359	359	359
Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2751)	6.000	6.000	6.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (6.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3413)	–	10.000	10.000
	701.352	711.352	712.352
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 3901)	750	750	750
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1800)	17.870	17.870	17.870
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 [(articolo 68, comma 4, lettera *b)*]: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810) .	450.000	400.000	450.000
	468.620	418.620	468.620

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) .	50.000	50.000	50.000
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) .	40.000	40.000	40.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)	6.800	6.800	6.800
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)	1.011	280	280
	97.811	97.080	97.080
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p)	2.000.000	1.500.000	1.000.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
– ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p) .	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (7.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201)	750.000	600.000	600.000
	4.750.000	4.100.000	3.600.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2265)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (10.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2339)	3.100	3.100	3.100
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1841)	942	942	942
	14.042	14.042	14.042

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:			
– ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908) .	91.500	91.500	91.500
– ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691)	32.500	32.500	32.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091)	14.000	14.000	14.000
	138.000	138.000	138.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2853, 2854, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3053, 3054, 3055)	26.957	26.957	26.957
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1661)	11.000	11.000	11.000
	37.957	37.957	37.957

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
	(milioni di lire)		
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
– ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2850)	60.000	60.000	65.000
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (8.1.2.1 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 3930)	42.600	42.600	42.600
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7210) .	450.000	450.000	450.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2860)	5.024	5.024	5.024
	557.624	557.624	562.624
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130)	75.000	75.000	75.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:			
– ART. 8, comma 1, lettera *a)*: Contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2100)	205.000	205.000	205.000
– ART. 8, comma 1, lettera *b)*: Contributo di finanziamento attività promozionale (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2101)	150.000	150.000	160.000
	430.000	430.000	440.000
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2630)	250	250	250
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:			
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980) .	500.000	450.000	450.000
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità: (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2990)	210.000	210.000	210.000
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro: (7.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3000) ..	160.000	160.000	160.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3241)	4.500	4.500	4.500
	874.750	824.750	824.750

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1601)	6.000	6.000	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1602, 1603; 4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2111, 2112) ..	10.000	10.000	10.000
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215)	970.000	970.000	980.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2304)	2.000	2.000	2.000
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1804) .	6.500	6.500	6.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1951)	39.064	39.064	39.064

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1802)	20.000	20.000	20.000
	1.053.564	1.053.564	1.063.564
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 3955, 3957/p) .	95.000	95.000	95.000
Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1-*bis*, comma 5, e articolo 6, comma 1) (6.1.2.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 3151; 6.2.1.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 8008)	104.450	104.450	104.450
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2001)	123.000	123.000	123.000
	322.450	322.450	322.450

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge n. 407 del 1974, modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7592)	6.000	6.000	6.000
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1271)	15.000	15.000	15.000
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1256) .	150.000	150.000	200.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali - cap. 1262)	195.000	195.000	200.000
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.1.2.2 - Diritto allo studio - cap. 1527)	200.000	200.000	200.000
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:			
– ART. 5, comma 1, lettera *a)*: Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1263)	11.200.000	11.200.000	11.350.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 87: Costituzione del fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori (2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli osservatori - cap. 1265)	78.000	78.000	78.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7536)	2.402.000	2.402.000	2.402.000
	14.246.000	14.246.000	14.451.000
TOTALE GENERALE ...	82.022.020	75.367.869	76.855.490

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

PAGINA BIANCA

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658) .	130.000	340.000	350.000
Legge n. 1089 del 1968 di conversione del decreto-legge n. 918 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato: — ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550)	200.000	200.000	200.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici: 4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 7402)	—	—	5.000
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - cap. 7171)	20.000	20.000	20.000
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8140)	—	—	40.000
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Misure a sostegno delle esportazioni italiane: — ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7660)	150.000	150.000	150.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:			
– ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711)	–	–	26.000
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (Art. 7) (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7570, 7572, 7573 - Ambiente: 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8461)	–	–	18.800
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 Emergenze sul territorio – cap. 9337) ..	**20.000**	**20.000**	**30.000**
Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8154)	10.000	10.000	–
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:			
– ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.13 - Cooperazione allo sviluppo - cap. 7240)	10.000	10.000	5.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7483)	–	10.000	10.000
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:			
– ART. 6, primo comma, lettera *b)*: Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610)	25.000	20.000	15.000
– ART. 6, primo comma, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350)	20.000	5.000	–
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
– ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800)	10.000	–	–
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:			
– ART. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111)	5.000	10.000	10.000
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8157)	10.000	10.000	–

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);			
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - cap. 8481) . .	15.000	15.000	15.000
– ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109)	50.000	100.000	600.000
– ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100)	–	–	250.000
Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:			
– ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio - cap. 9339) . .	**30.000**	**50.000**	**60.000**
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620) .	2.950.000	2.800.000	4.000.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104)	5.000	10.000	10.000
– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 9131)	–	–	25.000
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:			
– ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8158) .	10.000	10.000	–
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561)	30.000	30.000	730.000
Legge n. 385 del 1990: Disposizoni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7340)	–	–	130.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410)	–	–	200.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353)	–	–	80.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)	–	–	60.000
– ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio di esercizio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - cap. 7995)	–	–	1.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:			
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)	–	–	200.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8130)	–	–	280.000
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680)	25.000	25.000	25.000
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:			
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601)	–	–	100.000
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:			
– ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)	–	–	130.000
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:			
– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670)	800.000	–	–
– ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640) ...	150.000	150.000	150.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione *post*-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8600)	15.000	15.000	–
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260) .	100.000	100.000	100.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061)	990.000	990.000	990.000
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232)	–	–	225.000
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:			
– ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile - cap. 7464)	10.000	10.000	10.000
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:			
– ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526)	25.000	25.000	25.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:			
– ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)	190.000	–	–
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:			
– ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401)	120.000	120.000	120.000
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:			
– ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8100)	100.000	100.000	100.000
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:			
– ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 - Difesa del suolo - cap. 7008) .	–	300.000	–

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:			
– ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7672)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:			
– ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590) ..	2.000.000	5.000.000	5.000.000
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:			
– ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160) .	100.000	100.000	100.000
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:			
– ART. 1, comma 1: (Politiche agricole: 3.2.1.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624)	10.000	10.000	10.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:			
– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)	300.000	–	–
– ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 7802, 7803, 7804; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 8254)	55.000	55.000	55.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)	700.000	–	–
– ART. 50, comma 1, lettera *c)*: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)	**1.667.000** *(1.717.000)*	**1.805.000** *(1.864.000)*	2.905.000
– ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800)	1.620.000	715.000	715.000
– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità: 5.2.1.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7560)	300.000	300.000	300.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
– ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186)	100.000	100.000	100.000
TOTALE ...	13.097.000	**13.760.000** *(13.749.000)*	**18.700.800** *(18.610.800)*

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

PAGINA BIANCA

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato:			
– ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – FERROVIE DELLO STATO – CAP. 7095) (1)	–	– 18.000	– 18.000
– ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – FERROVIE DELLO STATO – CAP. 7096) (2)	–	– 70.000	– 70.000
	–	– 88.000	– 88.000

(1) Le autorizzazioni di spesa sono altresì ridotte di lire 90.000.000.000 per gli anni 2003 e seguenti.
(2) Le autorizzazioni di spesa sono altresì ridotte di lire 350.000.000.000 per gli anni 2003 e seguenti.

PAGINA BIANCA

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Nella colonna « Limite impeg. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2001 e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1999 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle « D » (Rifinanziamento) ed « E » (Definanziamento).

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale – SIMEST spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 15, 18, 20, 26.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
1. *Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.*						
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici: 3.2.1.1 – Opere marittime e portuali – cap. 7262)	4.600	–	–	–	–	
	4.600	–	–	–		
2. *Interventi a favore delle imprese industriali.*						
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
– ART. 18 e Art. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	37.000	–	–	–	–	
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	30.000	98.500	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
– ART. 1-*ter:* Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: 7.2.1.2 – Fondo per la promozione allo sviluppo – cap. 7611)	31.250	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
– ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	100.400	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	100.690	–	–	–	–	
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 4, comma 1: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	15.000	15.000	–	–	–	2
– ART. 4, comma 3: Interventi nel settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	100.000	100.000	100.000	–	–	3
– ART. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	20.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	60.000	60.000	60.000	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	1.620.000	715.000	715.000	–	–	3
Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:						
– ART. 1: Interventi per il settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	99.700	99.700	99.700	–	–	3
– ART. 2, comma 5/A: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	84.800	84.800	84.800	–	–	3
– ART. 2, comma 5/B: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	–	35.000	35.000	–	–	3
	2.298.840	1.208.000	1.094.500	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
3. *Interventi per calamità naturali.*						
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – capp. 8502, 8504)	12.500	12.500	17.500	–	–	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro, bilancio e programmazione ecomomica: 7.2.1.7 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8571)	2.000	2.000	4.000	–	–	3
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9337)	**20.000**	**20.000**	**30.000**	**–**	**–**	
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7483)	–	10.000	10.000	–	–	3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonchè della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.10 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 9190)	75.440	100.000	122.800	127.200	2003	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 – Fondo per la protezione civile – cap. 9353/P)	107.000	135.000	80.000	–	–	3
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
– ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 8500) .	200.000	300.000	350.000	970.000	2004	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7484; 6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8602)	100.000	100.000	233.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:						
– ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332) . . .	120.000	120.000	120.000	1.940.000	2019	3
– ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	35.000	35.000	35.000	525.000	2017	3
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:						
– ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 – Difesa del suolo – cap. 7008)	–	300.000	–	–	–	3
– ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	4.000	4.000	4.000	20.000	2007	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *i)*: Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7302) .	10.000	25.000	25.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lie)			
– ART. 50, comma 1, lettera *l)*: Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 – Edilizia abitativa – cap. 7250) . . .	15.000	15.000	15.000	–	–	3
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:						
– ART. 1, comma 3: Ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7302)	15.000	15.000	15.000	–	–	3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile.						
– ART. 2, comma 3: Recupero edifici monumentali privati (Beni culturali: 4.2.1.4 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7804) .	3.000	3.000	3.000	–	–	3
– ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	47.000	47.000	47.000	799.000	2019	3
– ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	3.000	3.000	3.000	51.000	2019	3
– ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	29.500	33.000	33.000	561.000	2019	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti. Delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 42, comma 5: Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 – Edilizia abitativa – cap. 7250)	60.000	60.000	60.000	–	–	3
	858.440 *(838.440)*	**1.339.500** *(1.319.500)*	**1.207.300** *(1.177.300)*	4.993.200		
4. Interventi nelle aree depresse						
Legge n. 1089 del 1968, di conversione del decreto-legge n. 918 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:						
– ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	200.000	200.000	200.000	–	–	
Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8590)	4.097.336	2.821.192	2.500.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:						
– ART. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7309; 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 9230; 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 9260)	313.000	50.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995: Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (articolo 9) (Tesoro bilancio e programmazione economica: 8.2.1.6 – Metropolitane – cap. 9150; 8.2.1.11 – Aree depresse – cap. 9103; 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 9260)	121.170	–	–	–	–	
(Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	42.830	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4)						
(Tesoro bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7380; 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8590)	50.000	69.142	–	–	–	3
(Lavori pubblici: 3.2.1.1 – Opere marittime e portuali – cap. 7257; 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7574; 5.2.1.1 – Edilizia abitativa – cap. 8011; 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8065; 6.2.1.10 – Aree depresse – cap. 8662)	633.221	85.771	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7034; 2.2.1.4 – Trasporto intermodale – cap. 7046; 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7071; 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7099; 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7263) . . .	268.426	460.092	–	–	–	3
(Politiche agricole: 6.2.1.3 – Aree depresse – cap. 8331)	99.426	82.408	–	–	–	3
(Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	96.250	–	–	–	–	
(Ambiente: 4.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 7614/P; 4.2.1.3 – Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo – cap. 7735/P)	168.820	205.310	–	–	–	3
(Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7115)	96.361	71.840	–	–	–	3
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1):						
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7380; 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620; 7.2.1.20 – Intese istituzionali di programma – cap. 8740; 8.1.2.2 – Aree depresse – cap. 4920; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 9230; 8.2.1.14 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 9240; 8.2.1.18 – Intese istituzionali di programma – cap. 9275)	999.107	2.497.432	–	–	–	
(Lavori pubblici: 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7574; 6.2.1.10 – Aree depresse – cap. 8662; 7.2.1.5 – Aree depresse – cap. 9435)	87.754	135.645	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7034; 2.2.1.4 – Trasporto intermodale – cap. 7046; 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7071; 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7099; 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7164; 4.2.1.3 – Edilizia di servizio – cap. 7251; 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7263)	66.355	240.889	–	–	–	3
(Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P; 8.2.1.1 – Strutture turistiche e ricettive – cap. 8060)	28.394	–	–	–	–	3
(Beni culturali: 4.2.1.2 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7716; 4.2.1.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 7773)	50.000	70.713	–	–	–	3
(Ambiente: 3.2.1.1 – Parchi nazionali e aree protette – cap. 7448; 4.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 7614/P; 4.2.1.3 – Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo – cap. 7735/P) . . .	51.508	68.792	–	–	–	3
(Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	168.750	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (articolo 1): (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7380; 7.2.1.17 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8573; 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8590; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 9230)	1.504.784	1.475.753	–	–	–	
(Pubblica istruzione: 3.1.2.4 – Aree depresse – cap. 2220; 4.1.2.3 – Aree depresse – cap. 2520; 5.1.2.2 – Aree depresse – cap. 2920; 6.1.2.2 – Aree depresse – cap. 3220; 7.1.2.2 – Aree depresse – cap. 3520; 10.1.2.3 – Aree depresse – cap. 4220; 11.1.2.3 – Aree depresse – cap. 4520)	52.950	131.816	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
(Lavori pubblici: 3.2.1.1 – Opere marittime e portuali – cap. 7257; 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7574; 5.2.1.1 – Edilizia abitativa – cap. 8011; 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8065; 6.2.1.3 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – capp. 8281, 8287; 6.2.1.10 – Aree depresse – cap. 8662; 6.2.1.17 – Patrimonio culturale statale – cap. 8951)	460.372	235.704	–	–	–	3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7034; 2.2.1.4 – Trasporto intermodale – cap. 7046; 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7071; 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7099; 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7164; 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7263)	183.133	316.621	–	–	–	3
(Politiche agricole: 6.2.1.3 – Aree depresse – cap. 8331)	130.574	170.592	–	–	–	3
(Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	1.086.432	350.000	–	–	–	3
(Lavoro e previdenza: 7.1.2.1 – Occupazione – cap. 7670/P)	20.000	–	–	–	–	
(Ambiente: 4.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 7614/P; 4.2.1.3 – Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo – cap. 7735/P)	131.513	381.022	–	–	–	3
(Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	168.750	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:						
– ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse:						
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8590; 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620; 7.2.1.20 – Intese istituzionali di programma – cap. 8740; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 9230; 8.2.1.18 – Intese istituzionali di programma – capp. 9275, 9276; 20.2.1.4 – Intese istituzionali di programma – cap. 9356) . . .	3.202.299	6.305.606	6.142.599	–	–	3
(Finanze: 4.1.2.5 – Devoluzione di proventi – cap. 3590)	200.000	150.000	–	–	–	3
(Lavori pubblici: 4.2.1.7 – Intese istituzionali di programma – cap. 7669; 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8065; 5.2.1.5 – Intese istituzionali di programma – cap. 8095; 6.2.1.18 – Intese istituzionali di programma – capp. 9012, 9013)	268.760	789.182	409.601	–	–	3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.12 – Intese istituzionali di programma – capp. 7125, 7126; 3.2.1.4 – Intese istituzionali di programma – cap. 7180)	68.507	113.440	42.987	–	–	3
(Politiche agricole: 6.2.1.8 – Intese istituzionali di programma – cap. 8599)	34.360	64.105	26.901	–	–	3
(Industria: 5.2.1.8 – Centri di sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno – cap. 7520; 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P) . .	635.000	1.250.000	600.000	–	–	3
(Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 – Occupazione – cap. 7670/P)	15.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
(Beni culturali: 3.2.1.9 – Intese istituzionali di programma – cap. 7510; 4.2.1.5 – Intese istituzionali di programma – cap. 7790; 5.2.1.6 – Intese istituzionali di programma – cap. 8060)	20.501	36.382	15.267	–	–	3
(Ambiente: 4.2.1.5 – Intese istituzionali di programma – cap. 7771)	39.007	72.775	30.538	–	–	3
(Università e ricerca: 2.2.1.3 – Intese istituzionali di programma – cap. 7337, 7338; 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	116.566	568.510	32.107	–	–	3
– ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8591) .	73.100	73.100	–	–	–	3
– ART. 1, comma 1/A: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive da tabella C, legge finanziaria 1999):						
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8592; 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620; 7.2.1.20 – Intese istituzionali di programma – cap. 8740; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 9230)	2.800.000	2.900.000	–	–	–	3
(Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8065)	300.000	300.000	–	–	–	3
(Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800)	1.250.000	1.250.000	–	–	–	3
(Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	200.000	200.000	–	–	–	3
	20.600.316	24.193.834	10.000.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
5. *Credito agevolato al commercio.*						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P) .	106.000	–	–	–	–	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	124.000	209.600	–	–	–	
	230.000	209.600	–	–		
6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe – Interventi per Venezia.*						
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
– ART. 6, primo comma, lettera *b)*: Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 – Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste – cap. 8610)	25.000	20.000	15.000	–	–	
– ART. 6, primo comma, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 – Aree depresse – cap. 7350)	20.000	5.000	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 3, comma 2: Interventi per Venezia.						
(Lavori pubblici: 2.2.1.4 – Interventi per Venezia – capp. 7151, 7153, 7154, 7157)	3.500	3.500	3.500	–	–	3
(Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7158; 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7262)	2.000	2.000	2.000	–	–	3
(Beni culturali: 3.2.1.7 – Interventi per Venezia – cap. 7601)	1.000	1.000	1.000	–	–	3
(Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – capp. 7107, 7108, 7118)	3.500	3.500	3.500	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50 comma 1, lettera *b)*: Rifinanziamento dei programmi di intervento (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.40 – Interventi per Venezia – capp. 7585, 7586)	6.000	16.000	16.000	–	–	3
(Lavori pubblici: 2.2.1.4 – Interventi per Venezia – capp. 7152, 7154)	14.000	34.000	34.000	–	–	3
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:						
– ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.14 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 8660)	4.000	4.000	4.000	4.000	2003	3
	79.000	89.000	79.000	4.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
7. *Provvidenze per l'editoria.*						
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 – Editoria libraria – cap. 7551)	5.000	5.000	5.000	15.000	2005	3
	5.000	5.000	5.000	15.000		
8. *Edilizia residenziale e agevolata.*						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 – Edilizia abitativa – cap. 7251)	–	200.000	221.900	–	–	3
Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia:						
– ART. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici: 7.2.1.3 – Eliminazione barriere architettoniche – cap. 9473)	20.000	–	–	–	–	
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8160)	161.600	100.000	100.000	–	–	
	181.600	300.000	321.900	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
9. *Mediocredito centrale – SIMEST Spa.*						
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7658) .	130.000	340.000	350.000	–	–	3
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:						
– ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7660)	150.000	150.000	150.000	–	–	
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
– ART. 18, ottavo e nono comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – SOSTEGNO FINANZIARIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO – CAP. 7657)	–	–	133.400	–	–	3
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
– ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – SOSTEGNO FINANZIARIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO – CAP. 7657)	50.000	50.000	44.600	–	–	3
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:						
– ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.13 – COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO – CAP. 7240)	10.000	10.000	5.000	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657)	50.000	50.000	34.600	–	–	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7658)	70.000	70.000	70.000	616.000	2004	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7658) .	75.000	75.000	75.000	375.000	2007	3
– ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657) .	50.000	50.000	50.000	600.000	2006	3
	585.000	795.000	912.600	1.591.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
10. *Artigiancassa.*						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7401)	50.000	50.000	69.750	–	–	3
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7401)	50.000	50.000	29.750	–	–	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7401)	195.000	195.000	195.000	450.000	2007	3
	295.000	295.000	294.500	450.000		
11. *Interventi nel settore dei trasporti.*						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.22 – Ferrovie dello Stato – cap. 7350)	6.200.000	6.200.000	6.200.000	16.373.000	2005	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:						
– ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7098)	3.500	3.500	3.500	21.000	2008	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 2: Opere di ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7160)	15.000	15.000	15.000	–	–	3
– ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 – Trasporti pubblici locali – cap. 7056)	195.000	195.000	195.000	1.755.000	2011	3
– ART. 2, comma 8/A: Contributi per il risanamento tecnico-economico della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda (Trasporti e navigazione: 4.2.1.5 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7319)	20.000	20.000	20.000	–	–	3
– ART. 2, comma 8/B: Contributi per il miglioramento tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno (Trasporti e navigazione: 4.2.1.7 – Trasporti pubblici locali – cap. 7340)	2.500	2.500	2.500	–	–	3
– ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 – Trasporti pubblici locali – cap. 7056)	1.000	1.000	1.000	10.000	2012	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7069)	50.000	50.000	50.000	320.000	2009	3
– ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7094)	5.000	5.000	5.000	–	–	3
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:						
– ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7095)	110.000	110.000	110.000	554.000	2007	3
– ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7096)	250.000	250.000	250.000	1.250.000	2007	3
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 – Mobilità ciclistica – cap. 7111)	10.000	10.000	10.000	–	–	
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
– ART. 9, comma 1: Realizzazione di opere infrastrutturali nei porti (Trasporti e navigazione: 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7265) .	100.000	100.000	100.000	–	–	3
– ART. 9, comma 3: Potenziamento della rete interportuale nazionale (Trasporti e navigazione: 2.2.1.4 – Trasporto intermodale – cap. 7045) . . .	20.000	20.000	20.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 11: Risanamento del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione: 4.2.1.6 – Sistemi idroviari – cap. 7331)	40.000	40.000	40.000	–	–	3
– ART. 18: Informatizzazione dei servizi marittimi (Trasporti e navigazione: 8.2.1.2 – Informatica di servizio – cap. 7476)	4.400	4.400	4.400	–	–	3
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:						
– ART. 4, comma 19: Sostituzione parco autoveicoli a propulsione tradizionale con autoveicoli a minimo impatto ambientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.48 – Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico – cap. 7235)	5.400	5.400	5.400	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *a):* Prosecuzione interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del 1992 (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7068)	80.000	180.000	180.000	–	–	3
	7.111.800	7.299.800	7.299.800	20.723.000		
12. *Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.*						
Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992 (articolo 1, comma 7): Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8154) .	10.000	10.000	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8157)	10.000	10.000	–	–	–	3
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:						
– ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8158)	10.000	10.000	–	–	–	3
	30.000	30.000	–	–		
13. *Interventi nel settore della ricerca.*						
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:						
– ART. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Università e ricerca: 4.2.1.3 – Accordi internazionali per la ricerca scientifica – cap. 7591)	7.000	–	–	–	–	
– ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7111/P)	8.000	8.000	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 6, comma 3: finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 – Ricerca scientifica – cap. 7526)	40.000	25.000	25.000	–	–	3
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:						
– ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 – Ricerca scientifica – cap. 7672)	10.000	10.000	10.000	–	–	
	65.000	43.000	35.000	–	–	3
14. *Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.*						
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
– ART. 1, comma 1, lettera *a)*: Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: 4.2.1.2 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7205)	60.000	60.000	60.000	–	–	3
– ART. 1, comma 1, lettera *b)*: Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7210)	30.000	30.000	30.000	–	–	3
– ART. 8, comma 3, lettera *e)*: Spese per la realizzazione di un programma di interventi per consentire l'adeguamento della componente aeronavale (Finanze: 7.2.1.4 - Potenziamento – cap. 7504) . .	10.000	10.000	10.000	–	–	3
	100.000	100.000	100.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
16. *Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.*						
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:						
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8061)	3.887.000	3.887.000	990.000	–	–	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8031) .	20.000	20.000	20.000	280.000	2016	3
– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8032) .	20.000	20.000	20.000	280.000	2016	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8033) . . .	55.000	75.000	75.000	1.250.000	2017	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 3, comma 1: Adeguamento sistema autostradale (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8034)	61.600	61.600	61.600	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *g)*: Rifinanziamento dei programmi di intervento (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8034)	50.000	70.000	70.000	–	–	3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 11: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8066)	–	10.000	10.000	–	–	3
	4.093.600	4.143.600	1.246.600	1.810.000		
17. *Edilizia penitenziaria e giudiziaria.*						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 – Edilizia penitenziaria – cap. 8481)	113.390	15.000	15.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *f)*: Opere di edilizia penitenziaria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.19 – Edilizia penitenziaria – cap. 8730)	80.000	80.000	80.000	–	–	3
	193.390	95.000	95.000	–		
19. *Difesa del suolo e tutela ambientale.*						
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici: 4.2.1.1 – Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie – cap. 7402)	5.000	5.000	5.000	–	–	3
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:						
– ART. 4, comma 3, lettera *d)*: Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 8111) .	5.000	10.000	10.000	–	–	
Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:						
– ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9339)	**30.000**	**50.000**	**60.000**	–	–	
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 – Difesa del suolo – cap. 8561)	730.000	730.000	730.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 9260)	100.000	100.000	100.000	–	–	3
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:						
– ART. 13, comma 6-*sexies*: Bacino idrico lago Trasimeno (Lavori pubblici: 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7589)	3.000	–	–	–	–	
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale						
– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 – Programmi di tutela ambientale – capp. 7081, 7082)	446.200	16.200	16.200	–	–	3
– ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 7616; 5.2.1.1 – Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale – capp. 7802, 7803, 7804; 7.2.1.2 – Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico – cap. 8254)	55.000	55.000	55.000	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 – Programmi di tutela ambientale – cap. 7082)	700.000	–	–	–	–	
	2.074.200	**966.200**	**976.200**	–		
	(2.044.200)	*(916.200)*	*(916.200)*			

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
21. *Interventi in agricoltura*						
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 – Cassa proprietà contadina – cap. 7171)	20.000	20.000	20.000	–	–	3
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: – ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439)	200.000	200.000	200.000	–	–	3
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 8130)	280.000	280.000	280.000	–	–	3
Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:						
– ART. 1, comma 1 (Politiche agricole: 3.2.1.4 – Informazione e ricerca – cap. 7624)	10.000	10.000	10.000	–	–	
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 – Interventi nel settore agricolo e forestale – cap. 7186)	100.000	100.000	100.000	–	–	3
	610.000	610.000	610.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
22. *Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi*						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 8104)	5.000	10.000	10.000	–	–	3
Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori pubblici: 6.2.1.16 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8875)	18.500	–	–	–	–	
(Beni culturali: 4.2.1.2 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7710; 4.2.1.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 7765)	6.500	–	–	–	–	
	30.000	10.000	10.000	–		
23. *Università (compresa edilizia).*						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7109)	550.000	600.000	600.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'università e la ricerca:						
– ART. 1, comma 1, lettera *e)*: Progetto *Large Binocular Telescope* (Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7111/P)	4.600	–	–	–	–	
– ART. 1, comma 1, lettera *f)*: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	52.500	–	–	–	–	
– ART. 3, comma 1: Infrastrutture universitarie (Lavori pubblici: 6.2.1.8 – Opere varie – cap. 8551)	6.000	6.000	–	–	–	3
	613.100	606.000	600.000	–		
24. *Impiantistica sportiva.*						
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:						
– ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987. (Beni culturali: 7.2.1.2 – Impianti sportivi – cap. 8261) .	20.000	20.000	–	–	–	3
	20.000	20.000	–	–		
25. *Sistemazione aree urbane.*						
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 – Fondo per Roma capitale – cap. 9410)	200.000	200.000	200.000	–	–	3
	200.000	200.000	200.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
27. *Interventi diversi.*						
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 – Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo – cap. 8140)	40.000	40.000	40.000	–	–	3
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:						
– ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 – Formazione professionale – capp. 7710, 7711) . .	26.000	26.000	26.000	–	–	3
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7): (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 – Mezzi navali ed aerei – capp. 7570, 7572, 7573)	8.800	8.800	8.800	–	–	3
(Ambiente: 8.2.1.2 – Mezzi navali ed aerei – cap. 8461)	10.000	10.000	10.000	–	–	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 – Fondo sanitario nazionale – cap. 9100)	250.000	250.000	250.000	–	–	3
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620)	2.950.000	2.800.000	4.000.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 – Progetti eseguibili – cap. 9131)	25.000	25.000	25.000	–	–	3
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito e di diritto pubblico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.28 – Istituti di credito di diritto pubblico – cap. 7454) .	16.667	–	–	–	–	
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 – Ente nazionale di assistenza al volo – cap. 7340)	130.000	130.000	130.000	–	–	3
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:						
– ART. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 – Pesca – capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)	63.043	63.043	60.000	–	–	3
– ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio d'esercizio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole: 5.2.1.2 – Pesca – cap. 7995)	1.000	1.000	1.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Giacomo Leopardi nel mondo » (Beni culturali: 3.2.1.3 – Progetto Leopardi – cap. 7451)	2.000	–	–	–	–	
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 8680)	25.000	25.000	25.000	–	–	3
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:						
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 – Ricerca scientifica – cap. 7601)	50.000	50.000	100.000	–	–	3
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:						
– ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 – Finanziamento enti locali – cap. 7236)	130.000	130.000	130.000	–	–	3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 – Occupazione – cap. 7670)	800.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 8640)	150.000	150.000	150.000	–	–	3
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8600)	15.000	15.000	–	–	–	
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 – Finanziamento enti locali – cap. 7232)	225.000	225.000	225.000	–	–	3
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:						
– ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 – Imprenditorialità giovanile – cap. 7464)	10.000	10.000	10.000	–	–	
Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 – (Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica) (articolo 1-*bis*) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 – Edilizia sanitaria – cap. 8541)	600.000	600.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
– ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 – Altri interventi enti locali – cap. 7239)	190.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.18 – Occupazione – cap. 8720)	100.000	100.000	150.000	–	–	3
Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 4.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8001)	3.000	3.000	–	–	–	3
Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.2 – Giubileo 2000 – cap. 9412)	200.000	–	–	–	–	
Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:						
– ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia: 4.2.1.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7106/P)	10.000	–	–	–	–	
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.20 – Poste italiane Spa – cap. 7331)	1.000.000	1.000.000	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:						
– ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 – SACE – cap. 8100)	100.000	100.000	100.000	–	–	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.45 – Ricapitalizzazione società di trasporto aereo – cap. 7647)	300.000	300.000	500.000	–	–	3
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP (articolo 1) (Lavori pubblici: 2.2.1.3 – Opere varie – cap. 7121)	30.000	30.000	30.000	480.000	2018	1
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
– ART. 8, comma 3, lettera *a)*: Adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 – Mezzi navali ed aerei – cap. 7574) .	10.000	10.000	10.000	–	–	3
– ART. 8, comma 3, lettera *b)*: Costruzione di unità navali per la vigilanza al di là del limite esterno del mare territoriale (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 – Mezzi navali ed aerei – cap. 7575)	20.000	20.000	20.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 8, comma 3, lettera *d)*: Adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 – Mezzi navali ed aerei – cap. 7576) .	2.000	2.000	2.000	–	–	3
Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali (articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 4 e 6) (Beni culturali: 4.2.1.2 – Patrimonio culturale non statale – capp. 7717, 7719, 7721; 7.2.1.1 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 8212)	24.000	5.000	5.000	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *e)*: Prosecuzione del potenziamento tecnologico delle forze di polizia (Interno: 7.2.1.1 – Potenziamento servizi e strutture – cap. 7401)	67.100	67.100	67.100	–	–	2
– ART. 50, comma 1, lettera *h)*: Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Difesa: 11.1.1.3 – Ammodernamento e rinnovamento – cap. 1665/P)	50.000	76.000	76.000	–	–	3
– ART. 50, comma 1, lettera *c)*: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 – Edilizia sanitaria – cap. 8541)	**2.372.000** *(2.422.000)*	**2.510.000** *(2.569.000)*	3.675.000	285.000	–	3
– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità: 5.2.1.3 – Riqualificazione assistenza sanitaria – cap. 7560)	1.000.000	1.000.000	300.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:						
– ARTT. 1, comma 3, e 2, comma 1: Sanità (Sanità: 5.2.1.4 – Informatica di servizio – cap. 7570; 5.2.1.5. – Edilizia sanitaria – cap. 7580)	103.532	–	–	–	–	–
– ART. 4-*bis:* Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 – Edilizia sanitaria – cap. 8541)	135.000	200.000	–	–	–	3
Legge n. 477 del 1998: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonchè di alloggi per il personale (Affari esteri: 2.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 7501)	23.000	23.000	23.000	42.500	2004	3
Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (Spese per la realizzazione di un programma per la costruzione e l'ammodernamento di immobili) (articoli 29, comma 4, e 28, comma 3) (Finanze: 4.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 7101; 7.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 7282)	79.500	79.500	79.500	67.400	2003	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.16 – Province, comuni e comunità montane – cap. 7271)	40.000	40.000	–	–	–	3
– ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.52 – Servizi del Poligrafico dello Stato – cap. 7688) .	80.000	80.000	80.000	1.360.000	2019	3
– ART. 28: Metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7381)	10.000	10.000	10.000	70.000	2009	3
– ART. 34, comma 3: Fondo nazionale per la montagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 9260)	20.000	30.000	30.000	–	–	3
Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonchè modifiche alle normative sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali:						
– ART. 1, comma 10: Ristrutturazione edilizia sede del Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – edilizia di servizio – cap. 8663)	45.000	–	–	–	–	
– ART. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 4.2.1.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 7776)	4.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 3.2.1.4 – Acquisizione di beni bibliografici e archivistici – cap. 7507)	1.000	–	–	–	–	
– ART. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali: 2.2.1.4 – Prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale – cap. 7253)	6.895	–	–	–	–	
	11.603.537	10.303.443	10.348.400	2.304.900		
TOTALE	51.832.423	**52.802.977** *(52.791.977)*	**35.335.800** *(35.345.800)*	31.891.100		

ALLEGATO N. 1

ELENCO DELLE LEGGI VIGENTI RIFINANZIABILI PER UN PERIODO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, LETTERA *F)*, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ARTICOLO 2, COMMA 18, DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 208).

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 1
*(Articolo **61**, comma 7)*

Legge n. 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7658)

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato:

- ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca – cap. 7550/p)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici – cap. 7402)

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole – cap. 7171)

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8140)

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

- ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7660)

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:

- ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza – capp. 7710, 7711)

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7251)

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (Trasporti e navigazione – capp. 7570, 7572, 7573; Ambiente – cap. 8461)

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

- ART. 18, commi settimo e ottavo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7657)

Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9337)

Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici – cap. 8154)

Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:

- ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7240)
- ART. 17: Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione

Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi di alcuni abitati (Lavori pubblici – capp. 7483, 8304, 8605)

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- ART. 6, primo comma, lettera *b)*: Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8610):
- ART. 6, primo comma, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (Industria – cap. 7350)

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria – cap. 7800)

Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8590)

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:

- ART. 4, comma 3, lettera *d)*: Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole – cap. 8111)

Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici – cap. 8157)

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici – cap. 8481)
- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca – cap. 7109/p)
- ART. 7, comma 15, lettera *d)*: Ristrutturazione e ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7281)
- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale in conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9100)

Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:

- **ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9339)**

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8620/p)

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole – cap. 8104)
- ART. 17, comma 26: Intervento per acquedotti, ricostruzione Belice e revisione prezzi (Lavori pubblici – cap. 7123)

– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9131)

Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

– ART. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici – cap. 8158)

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8561)

Legge n. 289 del 1989: Realizzazione di impianti sportivi (Beni culturali – cap. 8261)

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9190)

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7340)

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9410)

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

– ART. 6, comma 1: Fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9353)

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole – capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)

– ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole – cap. 7995)

Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (articolo 9, comma 4) (Finanze – capp. 7020, 7061, 7101, 7161, 7221, 7281)

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

- ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8500)

Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Giacomo Leopardi nel mondo » (Beni culturali – cap. 7451)

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:

- ART. 1, comma 3 (Politiche agricole – cap. 7439)
- ART. 1, comma 4 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8130)

Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8680)

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità – cap. 7601)

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

- ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno – cap. 7236)

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro – cap. 7670)
- ART. 1-*ter*: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza – cap. 8601)
- ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8640)

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:

- ART. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale (Politiche agricole – cap. 8217)

Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici – cap. 8600)

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9260)

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività – spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici – cap. 8061/p)

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno – cap. 7232/p)

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

- ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici – capp. 7484, 8602)

Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:

- ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7464)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali – cap. 7551)

Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:

- ART. 6, comma 3: Finanziamento Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (Università e ricerca – cap. 7526/p)
- ART. 6, comma 3: Sincrotone Trieste e Grenoble (Università e ricerca – cap. 7528/p)
- ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca – cap. 7111/p)

Decreto-legge n. 552 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 642 del 1996: Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (ART. 9) (Politiche agricole – capp. 3056, 3057, 3058)

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale della Ferrovie della Stato Spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7350)

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

- ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno – cap. 7239)
- ART. 9: Fondo di rotazione per la progettazione delle opere pubbliche (Lavori pubblici – cap. 7181)

Decreto-legge n. 130 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 1997: Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi nel territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (articolo 1, comma 1) (Politiche agricole – cap. 8212)

Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8720)

Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori pubblici – cap. 8875; Beni culturali – capp. 7765, 7710)

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (Trasporti)

Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (ART. 2) (Affari esteri – cap. 8001)

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e ricerca – cap. 7533)
- ART. 9: Metanizzazione Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7380)
- ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi per la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7401)

Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9412)

Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente, nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:

- ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia – cap. 7010)

Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia:

- ART. 1, comma 3: Opere viarie – Milano Malpensa (Lavori pubblici – cap. 8064)
- ART. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici – cap. 9473)
- ART. 1, comma 5: Università di Urbino (Università e ricerca – cap. 7318)
- ART. 1, comma 6: Uffici giudiziari regioni Sicilia, Calabria e città di Napoli (Lavori pubblici – cap. 8484)

Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:

- ART. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7331)

Legge n. 454 del 1997: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità:

- ART. 10, comma 1: Interventi vari in favore dell'autotrasporto e dell'intermodalità (Trasporti e navigazione – cap. 7086)

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

- ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato Spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione – cap. 7098)

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

- ART. 13, comma 6-*sexies*: Bacino idrico del lago Trasimeno (Lavori pubblici – cap. 7589)
- ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9332):

- ART. 17: Interventi infrastrutturali regione Emilia-Romagna e provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9332)
- ART. 18: Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9332)
- ART. 19: Interventi urgenti per eventi sismici ottobre 1996 nella regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9332)
- ART. 23-*quinquies:* Incendi boschivi (Politiche agricole – cap. 8212)

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8101)
- ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8100)

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania:

- ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente – cap. 7008)

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

- ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7647)
- ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione – cap. 7056)
- ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione – cap. 7056)
- ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione – cap. 7069)
- ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione – cap. 7094)

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:

- ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7672)

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Quote aggiuntive) (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8590)
- ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8591)

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

- ART. 1, comma 1: Adeguamento edifici pubblici (Lavori pubblici – cap. 8160)
- ART. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici – cap. 7262)

Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione – cap. 7111)

Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:

- ART. 1, comma 1 (Politiche agricole – cap. 7624)
- ART. 1, comma 3 (Politiche agricole – cap. 7185)

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

- ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente – cap. 7052)
- ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente – capp. 7802, 7803, 7616, 7804 e 8254)

Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali:

- ART. 1, comma 1: Rifinanziamento Fondo di intervento (Beni culturali – cap. 8212)
- ART. 2, comma 1: Prosecuzione interventi città Siena (Beni culturali – cap. 7717)
- ART. 4, comma 1: Ricostruzione Teatro Petruzzelli di Bari (Beni culturali – cap. 7719)

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente – cap. 7052)

- ART. 50, comma 1, lettera *c)*: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8541)
- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria – cap. 7800)
- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità – cap. 7560)

Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attivazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:

- ART. 1, comma 1: Realizzazione struttura per assistenza palliativa (Sanità – cap. 7580)
- ART. 2, comma 1: Realizzazione tessera sanitaria (Sanità – cap. 7570)

Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto:

- ART. 28: Costruzioni immobili uffici unici Ministero delle finanze (Finanze – cap. 7101)

Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:

- ARTT. 1 e 2: Interventi per le regioni Basilicata, Campania e Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9332)
- ARTT. 5 e 6: Interventi per le regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte (Tesoro, bilancio e programmazione economica)

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- ART. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7271)
- ART. 22: Ristrutturazione Poligrafico (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7688)
- ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole – cap. 7186)

Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché

modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali:

- ART. 1, comma 10: Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici – cap. 8663)
- ART. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali – cap. 7706)
- ART. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali – cap. 7507)
- ART. 7: Ricostruzione Basilica di Noto (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9349)
- ART. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali – cap. 7253)

PAGINA BIANCA

NOTA

Alla relazione generale della V Commissione sono allegate, in appositi stampati, le relazioni delle Commissioni permanenti (A.C. 6558/6557-A, allegato n. 1) e gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalle Commissioni (A.C. 6558/6557-A, allegato 2).

Sono state altresì presentate relazioni generali di minoranza dai deputati: Teresio Delfino (n. 6558/6557-A-bis); Possa (n. 6558/6557-A-ter); Giancarlo Giorgetti (n. 6558/6557-A-quater); Liotta (n. 6558/6557-A-quinquies); Bono (n. 6558/6557-A-sexies).

DDL13-6558A
Lire 13.000